

REPUBBLICA TUNISINA
CENTRO D'ARBITRATO INTERNO ED
INTERNATIONALE

" AL-INSAF "

Site : www.al-insaf.com.tn

Regolamento delle Procedure d'Arbitrato e di Conciliazione nell'Arbitrato Internazionale





INTRODUZIONE



Possa Dio accettare la nostra più profonda gratitudine per averci guidato a compiere quest'opera la cui realizzazione è perdurata quasi dieci anni, ovvero dal 24 maggio 1995 data della creazione del Centro di Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF» di Tunisi.

Il Centro d'arbitrato «AL-INSAF» è stato istituito ai sensi della Legge 26 aprile 1993 n°42/93 relativa alla promulgazione del Codice d'Arbitrato tunisino ed in conformità ai criteri e norme internazionali in materia di arbitrato.

La ritardata apparizione del presente Regolamento dell'Arbitrato Internazionale è dovuto principalmente all'intento del Centro di studiare la natura dell'attività arbitrale in una maniera approfondita e meticolosa, esaminare le problematiche ed i risultati dell'arbitrato interno ed internazionale e valutare l'esito dei lodi pronunciati dal Centro in sede di riconoscimento dai tribunali ordinari competenti.

Realizzando il presente Regolamento, il Centro ha sempre consacrato un'attenzione particolare alle garanzie di fatto e di diritto, nonché alle garanzie procedurali nel corso dell'esame delle liti con trasparenza e snellezza, cosa che non è stata osservata da altre istituzioni professionali di arbitrato, le quali hanno ideato frettolosamente i loro regolamenti senza tener conto degli eventuali vincoli ed inconvenienti che avrebbero potuto imporsi nel corso delle loro attività.

Le questioni che riguardano gli aspetti delle liti tra le parti, di fatto o di diritto, sono sempre state al centro d'attenzione della nostra istituzione in vista di tutelare i diritti delle parti e ovviare a qualsiasi incorrettezza o mancanza procedurale. Questi principi regolamentari hanno riguardato sia la risoluzione delle controversie sul merito, sia le pronunce parziali e preliminari.

Tra le questioni alle quali il presente regolamento ha dedicato un particolare interesse, ci sono quelle che riguardano la trasparenza delle procedure e la garanzia alle parti di esercitare la loro volontà ed i loro diritti senza ledere gli interessi ed i diritti della controparte e nel rispetto di tutte le parti che partecipano nelle procedure arbitrali ivi compresi gli ausiliari giudiziari.

Una delle mancanze che caratterizzano i regolamenti d'arbitrato esistenti è quella che gli stessi non hanno sancito sui mezzi che avrebbero preservato gli interessi delle parti, in caso di rettifica o di emendamento

delle disposizioni del regolamento, senza la conoscenza delle parti interessate. Dette modifiche del Regolamento possono pregiudicare gli interessi delle parti quando si propone il ricorso dopo la rettifica totale o parziale delle norme regolamentari. Questo fatto potrebbe inoltre dissipare i diritti delle parti quando la lite abbia una data ulteriore alle modifiche certificate dalla codifica **ISBN** o dall'iscrizione nei servizi nazionali competenti in materia di proprietà intellettuale.

E' evidente che le diverse norme sull'arbitrato consentono alle formazioni arbitrali irrituali di valersi di un regolamento arbitrale preciso, ma l'uso di un regolamento che appartiene ad una istituzione arbitrale puo' aver luogo solo previa espressa autorizzazione da parte dell'istituzione che detiene il diritto di proprietà intellettuale. Pertanto, non è consentito valersi gratuitamente del regolamento da parte di terzi, siano composizioni arbitrali irrituali od altre istituzioni professionali, o senza la preventiva autorizzazione dell'autore. Per questi motivi, le disposizioni di cui al Regolamento del Centro «**AL-INSAF**» ammoniscono sulle conseguenze legali in caso di uso illecito del Regolamento senza il consenso del Centro.

Non vi è alcun dubbio che la comunità internazionale si adopera attivamente nel diffondere l'arbitrato come strumento di separazione parziale dalla giustizia ordinaria a cui compete l'esame di una categoria precisa di controversie, fatto che lo rende equiparabile alla "**giustizia privata**". Infatti, l'arbitrato deve essere completamente indipendente dall'intervento dello Stato, sia nella costituzione delle istituzioni professionali d'arbitrato che per quanto concerne il finanziamento, l'appoggio politico e persino morale. Pertanto, si ritiene inopportuno che le istituzioni professionali d'arbitrato si costituiscano con la partecipazione dello Stato perché, da un lato, vi sarà contraddizione con le correnti tendenze di libero esercizio della professione e d'altro lato, ingerenza nell'autonomia dell'istituzione d'arbitrato che deve essere indipendente come lo prevedono le regole che hanno istituito questo strumento giudiziario privato.

Questa nobile tendenza mira innanzi tutto a differenziare l'istituzione dell'arbitrato dalle istituzioni nazionali come le camere di commercio, i consigli d'affari e tutte le forme di associazioni, nazionali e miste che mantengono stretti rapporti con le istituzioni nazionali, fatto che rende più appropriato il deferire le liti delle parti ai tribunali ordinari.

Inoltre, alle istituzioni nazionali o miste non è ammesso comunque esercitare l'attività professionale d'arbitrato poiché detto esercizio è ritenuto un mezzo di indebito arricchimento. Vista l'importanza dei compiti e mansioni assunti dai tribunali arbitrali ed in particolare dalle formazioni d'arbitrato internazionale libero e il loro ruolo nel definire con efficacia le controversie delle parti; visto l'alto livello scientifico e professionale di queste formazioni ed il loro ruolo nel diffondere la giustizia e contribuire

alla stabilità sociale ed economica mondiale; visto che queste formazioni si trovano spesso sprovviste delle condizioni necessarie a svolgere la loro attività (sedi temporanee, mancanza di strutture che potrebbero garantire la prestazione di servizi amministrativi permanenti per le parti ed altri inconvenienti), oltre ai possibili disaccordi che potrebbero sorgere tra queste formazioni, o tra loro e le parti in causa, ed i possibili casi di sospendere l'esame delle controversie affinché venga definito dalla giurisdizione ordinaria; tutto questo ha indotto il Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF» ad elaborare il Capitolo XXV del presente Regolamento per consentire il patrocinio delle formazioni di arbitrato internazionale libero fornendogli le condizioni necessarie di lavoro e prestando in maniera permanente i servizi amministrativi e di cancelleria necessari alle parti in causa; consentire la risoluzione di qualsiasi contrasto che potrebbe insorgere tra gli arbitri, o tra questi e le parti, per le vertenze di ricsuzione, revoca o sostituzione degli arbitri o il pagamento dei loro compensi. L'arbitrato come strumento di definizione delle liti tra le parti si rivela un mezzo pronto ed efficace che alleggerisce il grande volume di lavoro che compete alle giurisdizioni ordinarie.

Il Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF», prima istituzione professionale d'arbitrato nel continente africano, si è valso delle competenze di eminenti giuristi specializzati in arbitrato internazionale, dispone di una esperienza in questa materia e ha stabilito diversi rapporti di cooperazione con diversi enti ed organizzazioni per lo scambio di esperienze, competenze e informazioni.

Uno dei motivi che hanno indotto il Centro ad ideare il Capitolo è l'assenza di fatto di garanzie di custodia dei fascicoli dei processi soprattutto dopo la definizione della controversia, nei casi in cui si pone la necessità per una delle parti di riesaminare o revisionare i lodi qualora una parte entri in possesso di un atto o documento decisivo, o la verifica della falsità di un atto, e nei casi in cui bisogna adire di nuovo il tribunale arbitrale ad-hoc o ottemperare ai provvedimenti emanati dai tribunali ordinari quando si tratta de rimuovere le cause di nullità.

Per contribuire ad evitare alle parti che vengano annullate le convenzioni d'arbitrato, il Centro ha proposto dei modelli e delle differenti forme di convenzioni d'arbitrato, nazionale ed internazionale, ai fini di dare ampia informazione a tutte le parti, in osservanza degli interessi personali ed economici di ciascuna di loro.

La presente opera è da considerarsi un primo raccolto, dopo parecchi anni di lavoro ispirato dai principi e regole di diritto, da cui abbiamo tratto quanto si rivelasse utile e significativa per l'umanità, a prescindere dalla nazionalità e dal credo, nella speranza di diffondere i precetti di giustizia e d'equità, con l'auspicio che tutte le formazioni d'arbitrato aderiscano ai principi di imparzialità e lealtà per concretizzare l'uguaglianza e dare

l'opportunità alle parti ad esercitare i loro diritti personali ed esprimere liberamente la loro volontà; per evitare tutte le forme di rancore, lasciare sempre spazio alla conciliazione e cercare di mantenere in atto i rapporti contrattuali esistenti.

Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale
Il Segretario Generale
Ameur YAHYAOUI

" "

CENTRO D'ARBITRATO INTERNO ED INTERNAZIONALE
«AL-INSAF»
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE D'ARBITRATO E DI
CONCILIAZIONE PER L'ARBITRATO INTERNAZIONALE
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1:

I testi del presente regolamento sono da considerarsi proprietà intellettuale e scientifica privata, esclusiva all'attività e le mansioni del Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF» di Tunisi. Pertanto, è vietato, nel modo più assoluto, a qualsiasi parte, di qualsiasi natura, forma o qualità, l'uso dei testi del presente ordinamento nelle procedure d'arbitrato, salvo preventiva autorizzazione scritta rilasciata dalla segreteria generale del Centro.

Articolo 2: -Il presente non può essere commercializzato sotto nessuna forma, a fini di vendita, locazione o riproduzione da terzi per scopi lucrativi. Esso può essere utilizzato solo per fini di ricerca o analisi specializzate in materia di diritto.

Per commercializzazione o utilizzo si intende tutta conformità accertata tra l'opera creata da terzi ed il presente regolamento, qualsiasi plagio o imitazione, parziale o totale, anche nei limiti di una parte o una riga, a prescindere dal titolo dell'opera.

Alle infrazioni, di cui nei precedenti due commi, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 3: -E' da considerare violazione della proprietà intellettuale di codesto Centro ogni uso delle norme di cui al presente regolamento, sia parziale o integrale, da istituzioni di arbitrato o collegi arbitrali ad hoc, senza preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 1 del presente. Pertanto, ogni sentenza arbitrale o lodo, pronunciato nel merito diventa, dinanzi ai tribunali giudiziari competenti, privo di fondamenti procedurali d'arbitrato anche se le parti della controversia avessero convenuto il contrario. Per ogni infrazione del genere sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 4: -Ogni uso non autorizzato delle norme di cui al presente regolamento danno luogo ad un risarcimento a favore del Centro, da stabilire davanti a qualsiasi tribunale giudiziario ufficiale o qualsiasi Collegio Arbitrale ad hoc o professionale e non deve essere inferiore a centomila dinari. Se si adisce l'arbitrato per ottenere il risarcimento, le procedure arbitrali da adottare sono quelle del presente ordinamento senza escludere l'eventualità di intentare il ricorso di risarcimento dinanzi il centro d'arbitrato «AL-INSAF» stesso.

Il diritto di azione per le infrazioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 cade in prescrizione solo dopo quindici anni dalla data dell'infrazione commessa.

Le norme sul ricorso generato dalle infrazioni di cui all'art. 3 sono applicate sul Collegio Arbitrale e sulle parti in causa, che si ritengono responsabili in solido.

Il Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF» offre a chiunque gli comunichi una delle infrazioni sopraccitate un premio pari al 20 % del valore del risarcimento del danno, generato al momento dell'accordo sull'arbitrato o in fase di esecuzione del disposto arbitrale, con l'impegno di mantenere l'anonimato della parte che ha fornito l'informazione sull'avvenuta infrazione.

Articolo 5: -In caso di controversia riguardante l'uso improprio delle norme del presente regolamento, spetta alla Cancelleria del Centro «AL-INSAF» stabilire quale giurisdizione ufficiale, e di quale paese, adire per il riconoscimento del lodo pronunciato nel merito sull'uso non autorizzato del presente regolamento.

Articolo 6: -Il presente regolamento non puo' essere soggetto di alterazioni o rettifiche salvo dopo un censimento internazionale i cui risultati stabiliscono la sua modifica o rettifica ai fini di garantire più snellezza di procedure e tutela dei diritti delle parti in causa.

Articolo 7: -Le disposizioni del presente regolamento diventano vigenti dal 2003 e possono essere applicate a tutti i contratti e gli accordi stipulati prima dell'entrata in vigore di questo regolamento.

Articolo 8: -Si applicano le norme del presente regolamento da parte del Centro d'arbitrato «AL-INSAF» in tutte le controversie di carattere internazionale, siano contrattuali o meno, dalla data di stipula di detti contratti, senza opporvi nessuna riserva o eccezione.

Articolo 9: -Nel Capitolo XXVI il Centro d'arbitrato «AL-INSAF» ha elaborato un ordinamento per il patrocinio dei collegi d'arbitrato internazionale *ad hoc* ai fini di assisterli a svolgere i loro incarichi fornendo loro le prestazioni amministrative richieste, come la custodia degli atti, nonché la fornitura alle parti dei servizi di cancelleria, il tutto per le controversie esaminate nella sede del Centro.

CAPITOLO I

PROCEDURE GENERALI

Articolo 10: -Il presente regolamento intende definire le norme procedurali e organizzative da adottare nella soluzione di qualsiasi controversia di carattere internazionale, sia finanziaria, commerciale o economica, e in generale in tutti i rapporti ed obbligazioni, contrattuali e non contrattuali, il cui esame è deferito alla sede del Centro d'arbitrato «AL-INSAF» o altrove.

1) L'esame delle sopraccitate controversie è subordinato alla stipula di una convenzione d'arbitrato, contrattuale o non contrattuale, che dispone di deferire tutte le controversie o una controversia determinata all'esame del Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF».

2) Il deferire la controversia al Centro «AL-INSAF» è da considerare un assenso inderogabile delle parti, in proprio o per delega, sulle regole procedurali da adottare durante la soluzione della controversia, che saranno accettate dalle parti senza riserva alcuna.

Articolo 11: -Salvo accordo contrario tra le parti, il Centro «AL-INSAF» può provvedere all'esame delle controversie, riconosciute di carattere internazionale dai testi di legge, insieme a qualsiasi altro centro professionale d'arbitrato con sede in qualsiasi altro paese.

Articolo 12: -Le disposizioni di questo regolamento consentono alle parti, in certi casi, di nominare arbitri di qualsiasi paese e sesso a prescindere dalla loro nazionalità e credo, da designare tra gli arbitri permanenti del Centro «AL-INSAF» o estranei ad esso.

Qualora una delle parti nomini un arbitro, essa sarà tenuta a compiere le procedure relative alla nomina, depositando gli onorari dell'arbitro presso la cancelleria del Centro entro e non oltre venti giorni dalla data della domanda sotto pena di prescrizione del diritto.

Articolo 13: -Nel presente testo, si intende:

- 1) per regolamento d'arbitrato: l'insieme di norme d'arbitrato e di conciliazione nelle controversie a carattere internazionale, applicate dal Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF»;
- 2) per Centro: il Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF» di Tunisi;
- 3) per Tribunale Arbitrale: l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale;
- 4) per Commissione arbitrale: l'arbitro conciliatore che delibera da solo o con l'assistenza di esperti, siano essi persone fisiche o morali.
- 5) per Codice d'Arbitrato: il Codice tunisino d'Arbitrato promulgato ai sensi della Legge 26 aprile 1993 n°42/93;
- 6) per Legge di Registrazione e Bollo: il Codice della Registrazione e Bollo promulgato ai sensi la Legge 17 maggio 1993 n°53-93;
- 7) per Legge di Esenzione Fiscale: l'esenzione dagli oneri di registrazione e bollo per le convenzioni sull'arbitrato, le sentenze, i lodi arbitrali pronunciati sul merito, sia secondo le regole del diritto, sia mediante conciliazione amichevole, sia secondo equità e giustizia, ai sensi della Legge 16 maggio 1994 n°56-94;
- 8) per diversi mezzi di soluzione: secondo le norme del diritto, accordo tra le parti, secondo le regole dell'equità e giustizia;
- 9) per deliberazione del tribunale arbitrale: decisione (**lodo**) del Collegio sia sul merito della controversia, decisione introduttiva, provvisoria, interpretativa, parziale, definitiva, correttiva, esplicativa o integrativa; decisione regolamentare o relativa all'operato della cancelleria del Centro;
- 10) accordo delle parti: accordi precedenti o successivi;
- 11) tribunale giudiziario: il sistema giudiziario competente a cui spetta l'esame delle questioni d'arbitrato internazionale;

Articolo 14: -I testi esposti nel presente regolamento rappresentano le regole di risoluzione delle controversie, sia tra le parti della convenzione d'arbitrato, sia nei confronti degli arbitri, consulenti tecnici, traduttori o nei confronti della cancelleria del Centro.

Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi un mezzo che dissocia tra l'attività del centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF» e i compiti dei tribunali di giustizia ordinaria a cui compete l'esame delle procedure di impugnazione, conformemente alle norme regolamentari delle controversie e successivi lodi e sentenze pronunciate sul merito, ed anche le decisioni introduttive e regolamentari.

Articolo 15: -I tribunali di giustizia ordinaria non possono ingerirsi in ciò stabilito dal presente regolamento, né svalutarlo o abbreviarlo o sminuire le obbligazioni e i diritti che ne derivano.

CAPITOLO II DELLA COMPETENZA DEL CENTRO IN MATERIA DI ARBITRATO INTERNAZIONALE

Articolo 16: -Tutte le controversie derivanti da rapporti finanziari e/o commerciali, siano contrattuali o non, nei diversi settori, possono essere sottoposte alle norme del presente regolamento conformemente ai seguenti elementi:

a) qualora insorga qualsiasi controversia internazionale tra parti di diversi paesi, a prescindere dalle loro nazionalità e credo:

1) le persone fisiche che non rispondono ai requisiti legali di commerciante;

2) le persone morali che rispondono ai requisiti legali di commerciante a prescindere dalla natura e dalla forma della persona morale e dalla nazionalità della stessa;

3) gli enti statali di carattere amministrativo o le collettività locali appartenenti agli organi statali ufficiali;

4) gli organismi continentali statali tra di loro o verso altri.

Articolo 17: -Il Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF» esamina qualsiasi controversia insorta tra le sopraindicate parti nei loro rapporti ed accordi contrattuali e non contrattuali.

Esso può altresì esaminare tutte le convenzioni internazionali e continentali relative ai diversi diritti ed obbligazioni nei diversi settori, qualunque sia la categoria e la forma giuridica della convenzione, salvo quanto espressamente vietato da disposizioni specifiche di legge.

Articolo 18:

a) è considerato arbitrato internazionale, a prescindere dal valore della controversia, qualora le sedi d'attività delle parti della convenzione d'arbitrato, al momento della stipula della medesima, siano situate in due o più differenti paesi;

- b) se il luogo della controversia è diverso da quello del paese di sede d'attività delle parti;
- c) se la controversia interessa più sedi internazionali delle parti, siano esse collegate con la sede principale, con la sede di lavoro o con il domicilio eletto;
- d) sono considerate di competenza dell'arbitrato internazionale tutte le controversie riguardanti ogni diritto e bene mobiliare, oggetto di cessione o trasferimento da qualsiasi parte o stato, diverso da quello del cessionario;
- e) la natura dell'arbitrato internazionale può essere accertata sia dal domicilio delle parti o dall'oggetto della convenzione d'arbitrato al momento della stipula;
- f) qualora una o più parti avesse diverse sedi, il domicilio considerato sarà quello più stretto alla convenzione d'arbitrato;
- g) se una delle parti non risulta avere un domicilio eletto, sarà ammesso il domicilio di residenza;
- h) in tutte le fattispecie, salvo diverso accordo di tutte le parti, il cessionario subentra al cedente in tutti gli obblighi e diritti, ivi compresi quelli che derivano dal domicilio eletto, scelto o conosciuto, qualora la legge adottata non ne disponga il contrario;
- i) se una delle parti diventa assolutamente di domicilio sconosciuto, le notifiche le verranno recapitate al suo ultimo domicilio conosciuto;
- j) in generale se le parti o le persone morali risultano avere più di un domicilio in uno o più paesi, vale in tutti i casi il domicilio enunciato nella convenzione d'arbitrato al momento della stipula.

Articolo 19: -Al Centro non compete l'esame delle controversie inerenti agli affari interni degli Stati, nonché le questioni relative all'ordine pubblico, alla cittadinanza, allo stato civile e allo scioglimento del matrimonio. Nell'ultima circostanza, il Centro può giudicare sugli interessi materiali conseguenti al divorzio, nonché su ciò che riguarda il regime patrimoniale della comunione dei beni tra i coniugi.

Articolo 20: -Le parti della convenzione d'arbitrato devono disporre della capacità giuridica e devono essere interessati ad agire in proprio o per delega.

Articolo 21: -Devono essere osservati i principi fondamentali nella correttezza delle notificazioni e avvisi oltre alla tutela del diritto di difesa, consentendo alle parti di esercitare ampiamente i loro diritti con più libertà, snellezza e tenendo conto delle esigenze della controversia sia sulla forma che sul merito.

Articolo 22: -E' considerato rinunziante al suo diritto ad allegare eccezioni, pur sapendo di violare una delle condizioni contrattuali o non contrattuali nonché le clausole del presente regolamento, ogni parte che prosegue nelle procedure d'arbitrato senza mai porre obiezioni subito dopo o entro la prima udienza fissata per l'esame della vertenza.

Articolo 23: -Il Collegio Arbitrale è tenuto ad opporre d'ufficio eccezione circa la trasgressione delle norme dell'ordine pubblico e le procedure fondamentali e deve separare tra le eccezioni di nullità ed i diritti riconosciuti delle parti.

Chiunque oppone eccezione sull'inosservanza dei suoi diritti personali, è tenuto a enunciare la sua qualità ed accertare il danno da lui subito prima che venga esaminato il merito della causa.

PARTE I

DEL RICORSO ALL'ARBITRATO INTERNAZIONALE

Articolo 24: -Qualora la controversia sia insorta tra persone fisiche non aventi i requisiti di commerciante, salvo accordo contrario tra le parti, si osservano le seguenti procedure:

La parte ricorrente in sede d'arbitrato è tenuta a presentare al capo della Cancelleria del Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF» la domanda di ricorso nella quale espone i fatti della vertenza, gli elementi di prova di cui si avvarrà, i testi di legge la cui applicazione è stata convenuta dalle parti, l'identità completa delle parti, le loro qualità, professioni e domicili, nonché l'ammontare della controversia, se questo fosse stabilito e documentato. In questa domanda il ricorrente è anche tenuto a formulare le proprie richieste in estrema chiarezza allegando alla domanda due copie conformi dell'accordo sull'arbitrato.

Articolo 25: -Qualora la controversia sia insorta tra persone giuridiche aventi i requisiti di commerciante, salvo accordo contrario tra le parti, si osservano le seguenti procedure:

Sono applicabili le procedure di cui al precedente art. **24**, con enunciazione della denominazione completa della persona giuridica, il suo numero d'iscrizione al registro di commercio (**registro imprese**) ed il tribunale di iscrizione, le sedi legali delle parti, l'ammontare della controversia se questo fosse stabilito e documentato. In questa domanda il ricorrente è anche tenuto a formulare le proprie richieste in estrema chiarezza, allegando alla domanda due copie conformi dell'accordo sull'arbitrato.

Articolo 26: -Salvo accordo contrario tra le parti, qualora la controversia sia insorta tra parti internazionali diverse, in qualsiasi campo o settore di competenza, a prescindere dalla loro natura e forma giuridica, siano queste parti entità commerciali o facenti parte delle varie categorie di enti pubblici o simili, o collettività locali o provinciali, si osservano le seguenti procedure:

Vengono applicate le procedure di cui al precedente art. **24** con l'enunciazione dell'identità completa della persona giuridica, dell'ente nazionale o provinciale, il numero di iscrizione al registro di commercio del tribunale (**qualora avesse i requisiti del commerciante**) se del caso, i loro domicili, l'ammontare della controversia, se stabilito e documentato. In questo caso il ricorrente è anche tenuto a formulare le proprie richieste con

estrema chiarezza, allegando alla domanda due copie conformi dell'accordo sull'arbitrato.

PARTE II

AVVIAMENTO DELLE PROCEDURE D'ARBITRATO

Articolo 27:

Il Ricevitore del Centro, in virtù della domanda d'arbitrato di cui ai precedenti artt. 24, 25 e 26, provvede all'incasso dell'integralità degli onorari d'arbitrato ed oneri di cancelleria, conformemente alla tabella degli onorari, contro una quietanza congiuntamente firmata con il ricorrente, in proprio o per delega. L'originale della quietanza si rilascia al ricorrente, mentre una copia della stessa si allega al fascicolo del ricorso.

In certi casi ed in via eccezionale, dietro richiesta di una delle parti, a prescindere dal fatto che il valore della controversia sia conosciuto o meno, il Segretario Generale del centro può decidere il saldo parziale delle competenze d'arbitrato. Si procede nella stessa maniera per le controversie di valore sconosciuto.

Il Ricevitore del Centro provvede a presentare l'originale e copia della domanda con allegata copia della quietanza dell'avvenuto pagamento delle competenze d'arbitrato al Segretario Generale o a chi ne fa le veci, il quale appone, a tergo dell'originale della domanda ed alla copia, la data fissata per la comparizione all'udienza (ora, giorno, mese e anno) ai fini di compiere la procedura stipulata nella convenzione d'arbitrato, qualora non si ricorra al tentativo di conciliazione. Nel fascicolo vengono depositate copia del ricorso, due copie della convenzione d'arbitrato e copia della quietanza di pagamento.

PARTE III

TERMINI DI NOTIFICA DELLA DOMANDA PER LA COMPARIZIONE DINANZI AL COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 28: -Salvo diverso accordo, parziale o integrale, tra le parti, il ricorrente in qualsiasi controversia d'arbitrato internazionale è tenuto a convocare le parti in causa a comparire in udienza a porte chiuse presso il Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF» con atto di citazione notificato mediante un ufficiale giudiziario esercente nella circoscrizione del luogo di domicilio della controparte. All'atto di citazione si allegano copie dei documenti giustificativi debitamente vistati dall'ufficiale giudiziario. Nell'atto di citazione, la controparte viene invitata a replicare in persona o mediante un suo rappresentante entro trenta giorni dalla data di notifica.

L'avviso deve essere fatto almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per la comparizione qualora la notificazione si svolga nelle modalità di cui sopra e trenta giorni qualora le procedure di notifica si svolgano tramite posta normale o elettronica.

In tutti i casi, l'atto di citazione deve comportare l'elenco dei documenti notificati alle parti in causa.

Articolo 29: -Salvo patto contrario tra le parti, il domicilio principale delle persone fisiche è il luogo convenuto nell'atto che stabilisce il rapporto commerciale tra le parti, sia esso contrattuale o meno. Il domicilio può essere inteso come il luogo di residenza della persona fisica o il luogo dove egli esercita la propria attività professionale o il domicilio eletto, fissato nell'accordo o quello stabilito dalla legge per adempiere un' obbligazione o compiere un atto d'arbitrato, salvo i casi in cui le parti convengano un altro apposito recapito postale o indirizzo elettronico.

Articolo 30: -Salvo patto contrario tra le parti, la sede originaria del soggetto giuridico, indipendentemente dal suo tipo e dalla sua natura commerciale, industriale o amministrativa, ed in generale in ragione alla convenzione d'arbitrato, è quella convenuta nell'atto che stabilisce il rapporto commerciale, sia esso contrattuale o meno o l'indirizzo della sede legale o il domicilio eletto dichiarato nella convenzione o stabilito per legge per attuare le obbligazioni o compiere un atto inerente alla procedura arbitrale, salvo i casi in cui le parti convengano un altro apposito recapito postale o indirizzo elettronico. In questi ultimi due casi gli atti relativi al ricorso arbitrale vengono notificati mediante lo stesso mezzo di comunicazione.

E' reputato domicilio eletto la sede legale originaria del soggetto giuridico o l'indirizzo di una delle sue filiali, agenzie o rappresentanze amministrative, salvo i casi in cui le parti convengano un altro apposito recapito postale o indirizzo elettronico. In questi ultimi due casi gli atti relativi al ricorso arbitrale vengono notificati mediante lo stesso mezzo di comunicazione.

Articolo 31: -Salvo patto contrario tra le parti, qualora il destinatario della notifica, sia esso una persona fisica o giuridica, risulti aver lasciato la propria sede diventando così di domicilio sconosciuto ed in caso di assenza di preventivo accordo sul mezzo di notifica, postale o elettronico, le convocazioni e le notificazioni vengono spedite all'ultimo domicilio lavorativo o residenziale conosciuto o al suo indirizzo postale o elettronico o mediante qualsiasi altro mezzo, atto ad accertare il tentativo di notifica.

PARTE IV

PROCEDURE DI NOTIFICAZIONE

Articolo 32: -Salvo patto contrario tra le parti e a meno che queste non preferiscano comparire spontaneamente, in proprio o per delega, dinanzi al tribunale arbitrale:

la citazione e gli atti del ricorso vengono notificati ai convenuti mediante Ufficiale Giudiziario, il quale consegna una copia della citazione al convenuto, al suo coabitante o qualsiasi altra persona a suo servizio. In tutti i casi, si indica l'identità della persona che riceve il verbale di notifica, la quale deve apporre la propria firma sull'originale. In caso di astensione, bisogna specificare il motivo dell'astensione.

Qualora l'Ufficiale Giudiziario non trovasse il destinatario della notificazione, lascerà copia dell'atto da notificare sotto la porta del domicilio del destinatario inviandogli, entro venti giorni da questa data, una raccomandata con **A.R.** dopo aver messo a sua disposizione un'altra copia presso la stazione di polizia competente per territorio.

Qualora la notificazione si faccia mediante l'Ufficiale Giudiziario, le procedure di notifica devono conformarsi alle norme vigenti nel paese della notifica, applicate a questo tipo di comunicazione.

Qualora la notificazione avvenga per mezzo di posta ordinaria, la citazione viene spedita dall'ufficio postale più vicino al domicilio dell'attore contro una quietanza recante prova di avvenuto invio, in conformità alle prassi vigenti nel paese dove ha avuto luogo la notificazione.

Qualora la notificazione si faccia mediante posta elettronica, il verbale con copia degli atti del ricorso vengono inviati al destinatario della notifica al suo indirizzo elettronico, contro una quietanza rilasciata al mittente.

Le citazioni e gli atti del ricorso possono essere notificati direttamente con posta amministrativa tra i servizi di pubblica amministrazione o organismi simili.

Articolo 33: -Per le parti della convenzione sull'arbitrato, le procedure arbitrali prendono inizio il giorno successivo alla notifica dell'atto di ricorso in arbitrato, che si tratti di controversia sul merito o derivante da una domanda di riesame o in ottemperanza alle disposizioni della legge o in virtù di ordinanze giudiziarie ed in tutti i casi inerenti alla ripresa delle procedure arbitrali.

PARTE V

ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO

Articolo 34: -Almeno dieci giorni dalla data dell'udienza, il ricorrente è tenuto a depositare direttamente al Segretariato Generale del Centro l'originale dell'atto di citazione a comparire, notificato al convenuto.

Qualora la notifica avvenga mediante posta elettronica o ordinaria, il ricorrente è tenuto a presentare l'originale della quietanza attestante l'avvenuta spedizione con elenco (**originale e copia**) degli atti spediti in allegato, sottoscritto dal ricorrente o dal suo procuratore, che il Segretario Generale firma per ricevimento.

Articolo 35: -Il convenuto, non oltre quindici giorni dalla data di notificazione, è tenuto a trasmettere al Segretariato Generale del Centro, direttamente o mediante qualsiasi altro mezzo, le proprie riserve, eccezioni e proposte circa le procedure arbitrali purché questi non riguardino il merito della vertenza. Le eccezioni del convenuto devono essere allegate, sotto pena di decadenza del diritto, non oltre la prima udienza.

Articolo 36: -Il Segretario Generale del Centro, entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda relativa alle riserve, eccezioni e proposte delle parti sulle procedure arbitrali, statuisce con decisione motivata non

impugnabile. Detta decisione viene notificata all'opponente con lo stesso mezzo col quale egli ha spedito le sue obiezioni.

PARTE VI

DELLA NOMINA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 37: -Il Segretariato Generale del Centro mette a disposizione delle parti un elenco nominativo di arbitri, consulenti tecnici e traduttori di diversi paesi e nazionalità.

Salvo accordo preliminare tra le parti sul numero degli arbitri e in virtù della quietanza attestante l'avvenuto saldo delle competenze d'arbitrato, il Segretario generale o chi ne fa le veci provvede alla nomina dell'opportuno tribunale arbitrale che statuirà sulla controversia. Il tribunale può essere monocratico o collegiale. Qualora il tribunale arbitrale fosse composto da un collegio di arbitri, questo deve comportare tre componenti: due arbitri e un presidente.

La composizione del tribunale arbitrale, che sia monocratica o collegiale, deve essere comunicata alle parti in causa.

Articolo 38: -Nessuno può in ragione della sua cittadinanza o religione, essere impedito di assumere l'incarico di arbitro sia monocratico sia membro di un Collegio Arbitrale.

Articolo 39: -L'arbitro deve essere una persona fisica, maggiorenne, competente e deve godere di tutti i suoi diritti civili.

L'arbitro deve anche essere autonomo e imparziale nei riguardi delle parti. A tale scopo, il Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF» garantisce pienamente l'imparzialità, l'autonomia e l'integrità degli arbitri permanenti e supplenti del Centro.

Articolo 40: -Ogni parte in causa ha facoltà di chiedere al Segretariato Generale del Centro qualsiasi informazione sugli arbitri, la loro competenza, imparzialità, integrità ed eventualmente sulla loro esperienza in materia di arbitrato.

Articolo 41: -Qualora le parti convengano di nominare un tribunale arbitrale tra i membri iscritti sull'elenco del Centro, il Segretario Generale mette a loro disposizione un elenco nominativo degli arbitri permanenti e supplenti di entrambi i sessi e dei diversi paesi del mondo. Il Segretario Generale, qualora si ritenga opportuno, si riunisce separatamente con ciascuna parte in causa per designare i membri del tribunale arbitrale dall'elenco degli arbitri del Centro di cui all'art. 37 precedente. In quest'ultimo caso, la notificazione della nomina non è più obbligatoria.

Articolo 42: -Nel caso di nomina degli arbitri conformemente al precedente articolo 41, l'approvazione di questi arbitri si fa previa compilazione di un apposito modulo contenente i dati principali degli arbitri che le parti o i loro costituiti mandatarî firmano.

Articolo 43: -Qualora il Segretario Generale o chi ne fa le veci, insieme alle parti in causa, non giungessero alla nomina del Collegio Arbitrale o

dell'Arbitro Unico, il Segretario Generale provvederà alla nomina del Tribunale Arbitrale adeguato che statuirà sulla controversia.

Il numero degli arbitri deve essere dispari.

Le parti esercitano il loro diritto di riconsunzione degli arbitri, particolarmente per motivi di competenza, anche dopo la loro nomina.

Qualora si ritenga necessario, il Segretario Generale si riunisce con due dei suoi assistenti per nominare il Collegio Arbitrale. I membri che hanno partecipato alla nomina degli arbitri non possono esaminare o deliberare sulla controversia, salvo quanto attiene alla conciliazione.

Articolo 44: -Qualora il Segretario Generale nominasse un Arbitro Unico e che le parti desiderassero la costituzione di un Collegio d'Arbitri senza precisare il numero degli arbitri, il Segretario Generale provvederà alla nomina di due altri arbitri di cui uno assumerà la presidenza del Collegio.

Ogni parte in causa è tenuta a versare il complemento di contributo agli onorari d'arbitrato presso la Cancelleria del Centro, conformemente al tariffario allegato al presente Regolamento, a meno che una parte non desiderasse assumere interamente le competenze d'arbitrato.

Articolo 45: -L'accettazione dell'arbitro di assumere l'esame di un caso viene stabilita dalla sua firma sull'atto di nomina o da qualsiasi altro atto da lui compiuto che indichi l'inizio della missione. Con l'avvenuto inizio della missione, l'arbitro è inteso assumere la responsabilità circa la suspicione, l'autonomia e l'imparzialità della sua persona nei confronti dei diritti delle parti.

Articolo 46: -Qualora il Tribunale Arbitrale, dopo la sua nomina, dichiarasse spontaneamente i motivi che gli impediscono, di fatto o di diritto, d'esaminare la controversia, il Segretario Generale provvederà alla nomina di un altro Tribunale alle stesse condizioni e regole per compiere la stessa missione, a meno che le parti non desiderino nominare arbitri determinati.

PARTE VII

DEGLI OBBLIGHI E DOVERI DEGLI ARBITRI

Articolo 47: -Con il Tribunale Arbitrale si intende il Collegio Arbitrale o l'Arbitro Unico (o Monocratico).

Articolo 48: -Ogni arbitro che viene richiesto, sia come Arbitro Unico o membro di un Collegio d'Arbitro, per deliberare su una controversia, è tenuto a segnalare tutte le cause di suspicione atte a far sorgere dei dubbi legittimi sulla sua imparzialità, autonomia o integrità nei confronti dei diritti delle parti in causa.

Articolo 49: -L'Arbitro Unico ed il Collegio d'Arbitri, prima di procedere all'esame della causa e indipendentemente dal carattere della convenzione arbitrale, sono tenuti a prestare il seguente giuramento: "In nome di Dio Grande e Onnipotente, giuro di esercitare le mie funzioni da professionista, di trattare tutte le parti indipendentemente dalla loro nazionalità o religione, di non divagare dallo spirito di autonomia e imparzialità nel corso dell'esame della controversia, di adoperarmi nell'avvicinare i punti di vista delle parti per giungere

alla conciliazione, di tutelare l'onore e la dignità della professione e mantenere i segreti delle parti anche dopo l'espletamento del mio mandato d'arbitrato".

Articolo 50: -L'Arbitro Unico o il Collegio d'Arbitri è tenuto a trattare su un piede di parità tutte le parti principali o interessate dalla controversia, indipendentemente dal loro credo o cittadinanza.

Il Tribunale Arbitrale deve anche adoperarsi nell'avvicinare i punti di vista delle parti durante tutta la procedura arbitrale ai fini di giungere ad una conciliazione.

Articolo 51: -Il Tribunale Arbitrale adito è tenuto a comunicare d'ufficio al Segretariato Generale del Centro tutto ciò che, di fatto e di diritto, potrebbe compromettere la sua imparzialità, autonomia o integrità.

Articolo 52: - Il Tribunale Arbitrale firma tutti gli atti principali, procedurali e complementari da esso intrapresi e vigila sull'applicazione delle regole in tutta integrità, parzialità e precisione assicurando nello stesso momento snellezza e semplicità nelle procedure. Il Tribunale Arbitrale assume personalmente ogni irregolarità da esso commessa nei confronti delle parti o del Centro.

Articolo 53: -Il Tribunale Arbitrale non ha la facoltà di limitare la libertà delle parti e la loro volontà legittima e legale in rapporto alla controversia e non può deprezzare il valore dei diritti e delle obbligazioni oggetto della convenzione.

Articolo 54: -Il Tribunale Arbitrale non ha la facoltà di adoperarsi per produrre i documenti delle parti in causa o istigare una terza parte a compiere atti che potrebbero compromettere la libertà e la volontà delle parti nel disporre di loro diritti legittimi e legali.

Articolo 55: -Il Tribunale Arbitrale non ha la facoltà di rinunciare o mancare ai propri impegni, nè di astenersi, senza giustificato motivo, dal compiere gli atti richiesti dal processo nelle sue diverse fasi.

Articolo 56: -L'Arbitro (unico o membro di Collegio Arbitrale) che non adempie alle proprie funzioni per trenta giorni o non si presenta, senza giusta causa, all'udienza viene sostituito dal Segretario Generale del Centro, con decisione inappellabile, da un altro Arbitro secondo le stesse condizioni e fini.

Articolo 57: -Il Tribunale Arbitrale viene sciolto ogni qualvolta risulti oggetto di impedimento, di fatto o di diritto, teso ad intralciare la procedura arbitrale. Il Tribunale viene, altresì, sciolto quando è oggetto di domanda di riconsulenza.

Articolo 58: -Il Tribunale Arbitrale è tenuto a compiere tutti gli atti accessori, siano rettificativi, interpretativi o complementari, nonché gli atti derivanti dal riesame dei lodi e decisioni pronunciati sul merito, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 59: -Il Tribunale Arbitrale non ha la facoltà di intervenire nelle missioni assunte dal consulente tecnico o dal gruppo di consulenti tecnici o

intromettersi nel loro parere tecnico. Al Tribunale spetta soltanto pronunciare decisioni ed impartire richieste atte ad aiutarlo nella definizione della vertenza.

Articolo 60: -Il Tribunale Arbitrale non può negare alle parti la facoltà di prendere conoscenza e fotocopiare gli atti e le conclusioni di cui dispone nei termini consentiti e conformemente alle condizioni convenute.

PARTE VIII

DEI DIRITTI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 61: -Tutte le parti o loro rappresentanti sono tenuti ad esercitare i loro diritti dinanzi ai Tribunali Arbitrali nel rispetto dei principi etici e di buona condotta.

Articolo 62: -E' vietato alle parti di contravvenire alle regole di buona condotta dinanzi ai tribunali Arbitrali, di comportarsi in modo che comprometta la loro autorevolezza e prestigio anche con l'uso di gesti. E' vietato, inoltre, compiere atti contrari ai valori morali nei confronti del Tribunale, delle parti in causa, dei consulenti tecnici e dei traduttori volti ad ostacolare l'andamento del processo o suscitare rancori o inimicizie.

Articolo 63: -L'Arbitro Unico ed il Presidente del Collegio Arbitrale badano sul corretto andamento dell'udienza.

Qualora il Tribunale arbitrale constatasse fatti di natura ad ostacolare lo svolgimento delle procedure arbitrali, questi ordina immediatamente la sospensione delle procedure finché le condizioni saranno favorevoli alla loro ripresa.

L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale possono in questi casi concertarsi con la Segreteria Generale del Centro.

Articolo 64: -Qualora una delle parti si comportasse in maniera non compatibile con le regole di buona condotta e con i valori morali nei confronti delle parti o del Tribunale, quest'ultimo sospende le procedure d'arbitrato e notifica la sua decisione al Segretariato Generale del Centro affinché intraprenda i provvedimenti legali e regolamentari necessari.

CAPITOLO III

DELL'ANDAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE DELL'ARBITRO UNICO

Articolo 65: -L'Arbitro Unico è tenuto a conformarsi alla regola di definizione convenuta tra le parti senza escludere, ogni qualvolta, di proporre la conciliazione in ogni fase del processo.

Le procedure arbitrali si proseguono e le loro date vengono fissate conto tenuto dei termini previsti per la risoluzione della vertenza, purché la durata delle procedure conciliatorie sia dedotta da quella fissata per la definizione della medesima vertenza.

Articolo 66: -Qualora le parti abbiano anteriormente convenuto sul tentativo di conciliazione, il Segretario Generale provvede alla nomina del Tribunale

più competente nella materia della controversia in vista di agire da compositore amichevole.

Detto Tribunale, raggiunto un comune accordo tra tutte le parti, può valersi dell'assistenza di consulenti tecnici, sia una persona fisica o morale, a condizione che questa nomini una persona fisica per assistere all'amichevole composizione nel risolvere la vertenza.

Articolo 67: -Le parti proseguono nel tentativo di conciliazione sia tramite il Tribunale Arbitrale o mediante consultazioni tra di loro anche nel corso delle procedure della consulenza tecnica.

I tentativi di conciliazione possono avviarsi o essere sospese a qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza.

Articolo 68: -Il tribunale arbitrale prende, dietro richiesta di una delle parti, tutte le decisioni provvisorie o preliminari durante l'andamento delle procedure conciliatorie, escluse le questioni che gli competono in virtù di un testo specifico di legge.

Articolo 69: -Le parti della convenzione d'arbitrato sono solidalmente tenuti a pagare le competenze del consulente tecnico (o dei consulenti) incaricato dal Tribunale Arbitrale durante le procedure conciliatorie, conformemente a quanto convenuto tra le parti o in virtù di decisione non impugnabile di revisione di onorari emanata dal Segretario Generale del Centro o da chi ne le veci, a meno che le parti non convengano in via preliminare di versare l'importo integrale degli onorari.

Articolo 70: -Qualora, durante le procedure arbitrali, le parti convengano sulla conciliazione, il Tribunale Arbitrale porre fine alle procedure dichiarandole chiuse ed inoltra il fascicolo ad un tribunale arbitrale giudicante per pronunciare la sentenza di conciliazione, a meno che le parti non lo incarichino a validare la conciliazione, conformemente alla convenzione.

Le decisioni provvisorie e preliminari vengono ritirate ogni qualvolta la controversia si ritenga definitivamente risolta per via di conciliazione.

Tutte le questioni addotte dinanzi al Tribunale Arbitrale vengono esaminate sulla forma conformemente ai risultati delle consulenze avviate per la definizione della vertenza.

Tuttavia, il Tribunale Arbitrale non può annullare i diritti delle parti della convocazione d'arbitrato ma deve adoperarsi ad attuare quanto stabilito nella convenzione stessa.

Articolo 71:-Qualora una delle parti non proceda al pagamento delle competenze dei consulenti tecnici o della quota che le incombe, la procedura arbitrale, nonché le scadenze stabilite vengono sospese per un periodo massimo di sei mesi.

Articolo 72:-Qualora una delle parti abbia interesse a sostituirsi alla parte chiamata a pagare le competenze del consulente tecnico durante la fase conciliatoria, questa può presentare una domanda al Segretario Generale

del Centro, il quale, entro dieci giorni, pronuncerà nel merito una decisione non impugnabile.

Articolo 73:-In caso di mancato pagamento delle competenze del consulente tecnico (o dei consulenti) da una della parti in causa, conformemente alla convenzione, entro sei mesi dalla data di richiesta, si pone fine all'istanza d'arbitrato.

PARTE I DELLA CONDOTTA DELLE PROCEDURE ARBITRALI DA PARTE DELL'ARBITRO UNICO

Articolo 74:-Qualora le parti convengano in via preliminare di ricorrere ad un Arbitro Unico per decidere sulla controversia, il Segretario Generale provvede alla nomina dell'arbitro appropriato che sarà incaricato a pronunciare la sentenza conformemente alla regola di risoluzione convenuta.

Articolo 75:-Sotto riserva della natura della convenzione d'arbitrato, il ricorrente è tenuto a presentare nella propria domanda i fatti attinenti alla vertenza, le questioni controverse, nonché le proprie conclusioni, allegando al ricorso i mezzi di prova ed i documenti e quelli che intende eventualmente produrre.

Articolo 76:-Il convenuto è tenuto a presentare al Tribunale adito la propria replica in forma scritta sul ricorso intentato nei suoi confronti con allegati mezzi di prova di cui una copia verrà notificata alla parte avversa mediante uno dei mezzi di notifica stabiliti o secondo le norme regolamentari vigenti durante la procedura arbitrale. La memoria di replica, con allegati documenti e mezzi di prova, deve essere notificata alla controparte non oltre un mese dalla data di notifica del ricorso.

Articolo 77:-Qualora una delle parti nomini un avvocato di fiducia per difendere i suoi diritti nel corso del processo, tutte le procedure di notifica dei verbali, conclusioni e atti del processo saranno notificati allo studio del procuratore costituito.

Il mandato del procuratore *ad litem* si esaurisce non appena è definita la controversia sul merito o con la cessazione di sua qualità di procuratore o in virtù di un legittimo impedimento di fatto o di diritto.

Articolo 78:-Salvo il caso in cui le parti abbiano convenuto su determinate procedure per scambiarsi gli atti e le conclusioni scritte e in assenza di nomina di avvocato difensore, il Segretario Generale del Centro provvede alla notificazione delle conclusioni e degli atti alle parti in causa per via postale, mediante posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo disponibile.

Articolo 79:-Qualora le parti convengano di definire la controversia secondo le regole di giustizia ed equità, il Segretario Generale del Centro provvede alla nomina del Tribunale Arbitrale competente nella materia ai fini di pronunciare la sentenza conformemente alla regola di definizione convenuta. Ferma restando la possibilità di ricorrere all'assistenza di

consulenti tecnici, sia previo accordo tra le parti, sia su iniziativa del Tribunale Arbitrale.

In quest'ultimo caso, gli onorari della consulenza tecnica saranno a carico di tutte le parti in causa.

Qualora le parti, nel corso delle procedure dinanzi al Tribunale Arbitrale, incaricato di pronunciare il lodo, convengano di definire la controversia per via di conciliazione e salvo che questo tribunale sia autorizzato a statuire secondo le regole di giustizia ed equità, il lodo pronunciato, conformemente a questa regola, non sarà considerato come derivante dall'applicazione delle norme del diritto e dalle condizioni stabilite dalle parti.

Articolo 80:-Salvo patto contrario tra le parti, il Tribunale Arbitrale può determinare la lingua o le lingue da adottare nel corso delle procedure d'arbitrato.

La lingua o le lingue determinate dal Tribunale Arbitrale o convenute dalle parti si applicano a tutte le conclusioni scritte delle parti, arringhe, relazioni di perizie e indagini, nonché a tutti gli atti scritti o relativi a sopralluoghi, sentenze, decisioni o comunicati emanati dal Tribunale.

Il Tribunale Arbitrale può chiedere alle parti o ai loro rappresentanti di produrre la traduzione originale degli atti e prove documentarie nella lingua adottata per il processo.

Articolo 81:-L'Arbitro Unico apre l'udienza che si tiene a porte chiuse e provvede a chiamare le parti in causa o i loro rappresentanti. Verificata la loro qualità ed accertate le procedure fondamentali, legali e regolamentari, l'Arbitro provvede all'iscrizione dell'identità delle parti presenti nel verbale.

Nulla può impedire il Tribunale Arbitrale a provvedere al tentativo di conciliazione in tutte le fasi del processo ed a prescindere dalle regole di definizione, sia secondo le norme della legge o secondo le regole di giustizia ed equità.

Qualora il Tribunale Arbitrale non giunga alla definizione della controversia secondo le regole della giustizia ed equità, conformemente alle consuetudini e qualora le parti della convenzione non avviano convenuto su una determinata regola di definizione della vertenza, il Tribunale adotta la regola d'uso che ritiene più opportuna per risolvere la controversia nella maniera più equa.

Le richieste di conciliazione e le procedure di risoluzione delle controversie non possono essere considerate come atti di rivalità se le parti promuovono di buona fede delle procedure miranti alla risoluzione della controversia.

Il Tribunale Arbitrale abilitato a pronunciare il lodo, che sia composto di Arbitro Unico o di un collegio di arbitri, non può in alcun caso essere impedito di proporre la conciliazione alle parti durante l'andamento del

processo. D'altronde, la proposizione della conciliazione non è da considerarsi un' intromissione nella convenzione d'arbitrato o una deviazione della sua fondamentale mansione. La proposizione di conciliazione non può essere oggetto d'impugnazione.

Qualora le parti, nel corso delle procedure arbitrali, convengano dinanzi al Tribunale di risolvere la controversia per via di conciliazione, a meno che non venga richiesto al Tribunale di giudicare secondo equità, il lodo pronunciato in virtù di questa regola non è da considerarsi risultante dalle norme del diritto e dalle condizioni stabilite dalle parti.

Qualora le parti convengano sulla conciliazione nel corso delle procedure d'arbitrato dinanzi all'Arbitro Unico incaricato di pronunciare il lodo, e qualora quest'ultimo non allegli alcuna obiezione sulla necessità di fissare un'udienza dibattimentale, le procedure prendono fine per statuire la conciliazione conformemente al patto delle parti.

In caso di risoluzione definitiva della controversia per via di conciliazione, tutti i procedimenti provvisori e preliminari vengono sospesi.

Articolo 82:-La chiamata della causa si fa solo alla data prevista per la tenuta dell'udienza presso la sede del Centro (**ora, giorno, mese, anno**).

Articolo 83:-Ogni parte in causa deve essere tenuta al corrente delle circostanze della causa e dei termini fissati dal Tribunale Arbitrale.

Articolo 84:-Qualora venga constatata una contravvenzione circa la data di convocazione all'udienza, anche dopo la notificazione della citazione al convenuto, il Tribunale Arbitrale potrà ordinare di procedere ad una nuova notificazione della citazione con allegati atti.

Articolo 85:-Salvo patto contrario tra le parti, il Tribunale Arbitrale può adottare la legislazione più connessa con l'oggetto della controversia o con il luogo dove sarà attuata la maggior parte delle obbligazioni.

Il tribunale può altresì, adottare una legislazione praticata in due paesi ed applicarla integralmente o parzialmente a seconda della natura e la materia della controversia.

Articolo 86:-Salvo patto contrario tra le parti e qualora la controversia riguardi uno dei seguenti elementi, il termine fissato per definire la controversia non deve eccedere i sessanta giorni:

- 1) qualora si trattasse di provvedere a riparazioni urgenti o di porre fine ad un danno;
- 2) qualora la controversia riguardi il pagamento delle competenze di un professionista per un lavoro svolto o servizio prestato;
- 3) qualora si trattasse di vertenza tra viaggiatori ed albergatori o vettori;
- 4) qualora si trattasse di messa in locazione all'incanto o la nomina di sequestratario su diritti comuni;
- 5) qualora la domanda riguardi il versamento di un anticipo per risarcimento danni derivanti da un delitto o quasi-delitto accertato. In

questo caso specifico il termine fissato per definire la controversia si estende fino a giorni novanta;

6) qualora la controversia sia fondata su un atto legale, scrittura privata la cui sottoscrizione non è stata contestata, un riconoscimento, una promessa, un assegno, una cambiale riconosciuta o diventata cosa giudicata in virtù di precedente sentenza;

7) qualora la controversia riguardi il saldo di onorari e competenze di amministratori giudiziari, sequestratari, liquidatori o curatori fallimentari;

8) qualora la controversia riguardi il saldo delle competenze degli arbitri per quanto concerne l'arbitrato internazionale **ad-hoc** e qualora si trattasse di riconsunzione, sostituzione e revocazione di arbitri.

Articolo 87:-L'Arbitro Unico delibera sulla vertenza conformemente alle regole convenute ed alle condizioni stipulate dalle parti, con o senza l'assistenza del segretario d'udienza.

Articolo 88:-Qualora il convenuto, senza motivo legittimo, non compari all'udienza e non presenti le proprie conclusioni di difesa, e dopo che il Tribunale Arbitrale abbia constatato l'avvenuta notifica della citazione a norma di legge, si proseguono le procedure arbitrali come se il convenuto fosse presente considerando la sua mancata comparizione un riconoscimento della validità procedurale del ricorso.

Articolo 89:-Qualora il Tribunale arbitrale constati che gli atti allegati al fascicolo non sono copie originali o certificati conformi all'originale, ne viene fatta richiesta, ove occorra, di produrre gli atti originali.

Il Tribunale Arbitrale può altresì, chiedere alle parti in causa di produrre le prove e gli atti giustificativi attinenti, direttamente o indirettamente, all'oggetto della controversia.

Il Tribunale Arbitrale esercita il potere di valutare l'ammissibilità delle prove, il loro rapporto con l'oggetto della controversia, nonché la loro rilevanza, pertinenza ed effetto sulla definizione del litigio.

Articolo 90:-Il Tribunale può fissare alle parti dei termini specifici affinché si scambino le conclusioni e gli atti probatori.

Articolo 91:-Il Tribunale Arbitrale può d'ufficio o a richiesta di parte, rinviare la causa ad ulteriore data fissando i termini alle parti per scambiarsi le conclusioni e gli atti probatori ai fini di tutelare il diritto di difesa.

In entrambi i casi summenzionati, tutte le conclusioni, prove e atti probatori vengono allegati al fascicolo della causa mediante la cancelleria del Centro, dieci giorni prima della data dell'udienza.

Articolo 92:-Il Tribunale Arbitrale statuisce su tutte le obiezioni e riserve relative alla convenzione sull'arbitrato o sulla sua validità.

Tuttavia, detta convenzione viene esaminata distintamente dal contratto, a prescindere dalla validità o nullità dello stesso.

Articolo 93:-Il Tribunale Arbitrale puo' fissare una data per compiere un sopralluogo a condizione che l'intervallo tra la data di presa di questa decisione e quella relativa al compimento degli atti summenzionati sia sufficiente ed adeguato alle circostanze delle parti e purché non sia inferiore a quindici giorni.

In questo caso, il Tribunale indica il posto del sopralluogo e fissa la data (**ora, giorno, mese ed anno**) ed ordina ad una delle parti di fornire i mezzi necessari alla trasferta e all'alloggio degli arbitri.

Articolo 94:-Qualora il Tribunale Arbitrale, in occasione del sopralluogo, ritenga necessario valersi di uno o più consulenti tecnici, ordina ad una o a tutte le parti, a seconda del caso, di saldare in anticipo le spese della consulenza tecnica.

Salvo patto contrario tra le parti e qualora la controversia esiga una trasferta oltre i confini del territorio tunisino, il Tribunale Arbitrale puo' disporre ai sensi del comma precedente e dell'art. **93**, a meno che non preferisca affidare l'incarico ad un altro Tribunale Arbitrale con sede nel paese dove si intende effettuare il sopralluogo o a qualsiasi altra parte che si trovi in prossimità del territorio del sopralluogo.

Articolo 95:-Tutti gli atti risultanti dalle decisioni provvisorie o preliminari, dichiarati sia dagli organi giudiziari ufficiali o dai tribunali arbitrali, sono da considerarsi indizi preliminari e non producono alcun diritto nel merito.

Articolo 96:-Qualora una delle parti si astenga dal produrre le prove che il Tribunale Arbitrale ritiene idonee ad influire sulla definizione della controversia, esso puo' valersi della giurisdizione competente per territorio per conseguire tale obiettivo, a meno che non ne sia fatta richiesta da una delle parti per costringere la controparte a produrre dette prove mediante la giurisdizione ufficiale con o senza il concorso del Segretariato Generale del Centro.

Articolo 97:-Salvo patto contrario, le parti della convenzione d'arbitrato possono modificare o integrare le loro richieste nel corso delle procedure arbitrali preliminari, salvo i casi in cui il Tribunale ritiene che gli emendamenti adottati siano formulati dopo le scadenze o siano inammissibili.

Il Tribunale Arbitrale puo' accettare i mezzi di difesa delle parti anche dopo il decorso dei termini stabiliti qualora detti mezzi siano atti ad influire sulla risoluzione della controversia.

Articolo 98:-Salvo patto contrario tra le parti, il convenuto, durante lo scambio delle conclusioni e conto tenuto della natura della convenzione, ha facoltà di instaurare istanza accessoria relativa al merito della controversia, sia per respingere l'azione principale o per reclamare una compensazione.

Articolo 99:-Salvo patto contrario tra le parti, l'azione accessoria puo' essere accolta solo se mira a rigettare l'azione principale, a reclamare una compensazione o risarcimento danni derivanti dalla vertenza.

PARTE II DELLE INDAGINI DOCUMENTARIE, SOPRALLUOGHI ED ACCERTAMENTI

Articolo 100:-Qualora l'Arbitro Unico valuti necessario mettere a verbale le dichiarazioni delle parti o dei loro procuratori, effettuare accertamenti e constatazioni, esso fissa una data per compiere questi atti e ne dà notifica alle parti direttamente o mediante i loro rappresentanti.

In caso di mancata comparizione delle parti, l'Arbitro Unico ne dà avviso al Segretario Generale del Centro, il quale provvede alla notificazione della data fissata alle parti mediante uno dei possibili mezzi di comunicazione. Le parti devono essere avvisate almeno quindici giorni prima della data stabilita.

Articolo 101:-Qualora il Tribunale Arbitrale sia composto da un collegio di arbitri, il Presidente designa uno dei membri per effettuare, individualmente o con il concorso di consulenti tecnici, indagini ed accertamenti documentari o sul terreno, il tutto previa notificazione alle parti ai sensi del precedente art. 100.

Qualora il Tribunale ritenga utile ricorrere all'assistenza di consulenti tecnici in occasione del sopralluogo, esso nomina il consulente tecnico o i consulenti necessari.

Il Tribunale Arbitrale stende una relazione che racchiude l'insieme dei lavori da esso compiuto con o senza il concorso del consulente tecnico e preferibilmente in presenza delle parti.

La relazione redatta dal Tribunale Arbitrale deve essere sottoscritta dallo stesso e deve contenere un esposto sommario sulla causa e sui lavori da essa compiuti senza pero' esprimere il proprio parere o dare giudizio sulla causa.

Qualora il Tribunale Arbitrale, nel corso delle indagini o sopralluoghi, sia riuscito a conciliare le parti, senza che vi siano impedimenti ad accogliere la domanda, si procede alla stipula della conciliazione in virtù dell'accordo tra le parti. L'atto di stipulata conciliazione viene sottoscritto dagli arbitri e dalle parti, quindi inoltrato al Tribunale Arbitrale Collegiale.

Articolo 102:-In caso di messa a verbale delle dichiarazioni del consulente tecnico o dei consulenti, sia dietro iniziativa del Tribunale Arbitrale o su richiesta di parte, il Tribunale provvede a convocare il o i consulenti tecnici tramite il Segretariato Generale del Centro per comparire e discutere sui lavori da loro compiuti, in presenza o meno delle parti. In caso di presenza delle parti, queste hanno la facoltà di porre qualsiasi domanda e chiedere chiarimenti tramite il Tribunale Arbitrale.

Articolo 103:-Il Tribunale Arbitrale compie le indagini documentarie, gli accertamenti ed i sopralluoghi e puo' ascoltare le parti se si presentano al momento del sopralluogo o degli accertamenti, in proprio o per delega. In questa occasione, il Tribunale Arbitrale puo' ricevere prove e atti giustificativi ivi comprese le richieste di deferire giuramento.

Articolo 104:-Il membro del Collegio Arbitrale, incaricato di compiere l'inchiesta sul caso, pronuncia le decisioni provvisorie e preliminari che ritiene necessarie, di propria iniziativa o su richiesta di parte. Dette decisioni vengono prese ogni qualvolta si reputi minacciato il diritto delle parti, a meno che non ritenga necessario consultare gli altri membri del Tribunale Arbitrale.

I sopralluoghi non presuppongono il cambiamento della sede principale dell'arbitrato.

Articolo 105:-Qualora i sopralluoghi o gli accertamenti abbiano luogo al di fuori della sede dell'arbitrato e salvo patto contrario tra le parti, il Tribunale Arbitrale puo' conferire delega ad un altro tribunale operante nel paese della constatazione o del sopralluogo in vista di compiere i lavori richiesti nella stessa maniera soprindicata, ferme restando le condizioni di competenza ed imparzialità verso le parti e la tutela dei loro diritti.

Articolo 106:-L'Arbitro Unico o il membro incaricato dal Collegio degli Arbitri, in occasione del loro mandato di indagine o sopralluogo, svolgono esclusivamente i lavori stipulati nell'incarico affidato.

Tuttavia, è loro consentito prendere atto di qualsiasi eccezione addotta da una parte estranea alla lite qualora si riveli nell'interesse della procedura arbitrale.

PARTE III

DELLE DECISIONI PROVVISORIE E PRELIMINARI

Articolo 107:-I provvedimenti provvisori o preliminari, emanati dal Tribunale Arbitrale nel corso della trattazione della causa, non sono da considerarsi contraddittori alla convenzione d'arbitrato.

Articolo 108:-I provvedimenti provvisori comportano l'insieme delle misure preventive prese per tutelare i diritti delle parti e proteggerli da un pericolo imminente o per ovviare all'aggravare del pregiudizio, escluse le attribuzioni che non competono al Tribunale Arbitrale in virtù di testo specifico.

Articolo 109:-I provvedimenti provvisori includono tutte le misure induttive in rapporto con la controversia miranti alla ricerca della prova legale di fatto e di diritto.

Da questo lato, le procedure intraprese non possono essere considerate come mezzo di costituzione di prova per le parti in causa.

Articolo 110:-I sopraccitati provvedimenti provvisori o preliminari non generano alcun diritto circa il merito della controversia e non sono da considerarsi una conferma della fondatezza del ricorso promosso.

Articolo 111:-La parte che sollecita ottenere qualsiasi decisione provvisoria è tenuta a sottoporre al Tribunale adito una domanda, che comporti le conclusioni scritte, in tanti esemplari quanto il numero delle controparti, nonché tre altri esemplari. La domanda deve formulare in maniera evidente e univoca i motivi della domanda di emanazione del provvedimento.

Articolo 112:-La parte che sollecita la pronuncia di una qualsiasi decisione provvisoria è tenuta a formulare nel riguardo una domanda comportante le conclusioni scritte da sottoporre al Tribunale nel corso delle procedure arbitrali.

Articolo 113:-Nell'arco di tre giorni dalla data della domanda relativa all'adozione della decisione provvisoria, il Tribunale Arbitrale statuisce sul ricorso senza che le parti siano autorizzate ad assistere e senza procedere alla fase dibattimentale.

Articolo 114:-Salvo patto contrario tra le parti, le decisioni preliminari, procedurali ed anche quelle regolamentari sono impugnabili soltanto con lodo pronunciato sul merito.

Articolo 115:-Le decisioni provvisorie o preliminari, assunte dal Tribunale Arbitrale non sottopongono all'obbligo di motivazione di fatto o di diritto.

Articolo 116:-L'esame delle domande relative ai procedimenti preliminari non è assoggettato ad un termine e si svolge nel corso delle procedure arbitrali senza fissare una scadenza.

Articolo 117:-Le decisioni provvisorie o preliminari possono essere sottoposte, d'ufficio o a richiesta di parte, a rettifiche qualora si riscontrino errori materiali nel calcolo, nome, cognome o domicilio delle parti, denominazioni di un prodotto commerciale o industriale avente rapporto con la lite.

Articolo 118:-I provvedimenti di correzione delle decisioni provvisorie o preliminari non sono sottoposti all'obbligo di notificazione. Essi sono impugnabili soltanto con lodo pronunciato sul merito e non sono assoggettati al pagamento di onorari.

I provvedimenti di correzione costituiscono una parte integrante delle decisioni provvisorie o preliminari.

Il termine di correzione delle decisioni provvisorie o preliminari rimane aperto per il Tribunale Arbitrale e per le parti in causa, sia durante l'andamento delle procedure arbitrali sia dopo la sospensione delle stesse, a condizione che la correzione abbia luogo prima di statuire in maniera definitiva sulla questione pregiudiziale o procedere alla sua esecuzione.

Articolo 119:-Le decisioni provvisorie o preliminari non possono essere rettificate dopo il decorso del termine fissato a tale scopo. D'altronde, queste decisioni non possono essere oggetto di correzione, spiegazione o integrazione qualora il lodo o la sentenza pronunciata sul merito disponga

l'estinzione della lite o l'accoglimento della domanda di rinuncia all'azione principale.

Articolo 120:-Qualora le parti avessero preliminarmente ottenuto una decisione provvisoria o preliminare da un organo giurisdizionale ordinario (**Tribunale Statale**), ad esse non sarà consentito riproporre dinanzi al Tribunale Arbitrale la stessa domanda con le stesse parti e gli stessi motivi.

Articolo 121: -Non è consentito alle parti di intentare un apposito ricorso indipendente per invalidare una decisione provvisoria o preliminare.

Tuttavia, le parti hanno la facoltà di motivare la loro richiesta, a tale proposito, nelle loro conclusioni scritte nel corso delle procedure sul merito.

Articolo 122:-Le parti si impegnano di notificare, l'uno all'altra, tutte le decisioni provvisorie o preliminari entro dieci giorni dalla data di ricezione di dette decisioni, a meno che non abbiano nominato un legale al quale saranno notificate e a meno che le parti non siano notificate dall'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione delle decisioni o dal consulente tecnico al quale sono stati affidati compiti determinati.

Articolo 123:-Sotto pena di nullità, ogni parte che abbia ottenuto qualsiasi decisione provvisoria è tenuta a notificarla alle altre parti entro dieci giorni dalla data di pronuncia o di ricezione.

Articolo 124: -Qualora l'effetto della decisione fosse caduto in prescrizione, le parti possono riformulare un'altra domanda ogni qualvolta sussista un motivo valido per ottenerla.

Articolo 125:-Le domande relative alle decisioni provvisorie non possono essere presentate nel corso della fase dibattimentale del processo, di pronuncia del verdetto o l'udienza di arringa. Tuttavia, nell'ultimo caso, è possibile chiedere l'emissione di una decisione preliminare in un termine convenuto, qualora ci fosse l'accordo.

Articolo 126:-La correzione dei provvedimenti provvisori o preliminari non è assoggettata ad alcun pagamento di compensi d'arbitrato o spese amministrative.

PARTE VII DELLA TRADUZIONE

Articolo 127:-Qualora si riveli necessario ricorrere all'assistenza di un traduttore in vista di assicurare la traduzione orale dei dibattiti che si svolgeranno tra le parti nel corso delle udienze, il Tribunale Arbitrale designerà un traduttore nella lingua del processo. A tale fine, le parti non possono designare o nominare un traduttore per compiere i compiti sopraccitati, a meno che tutte le parti non abbiano convenuto di nominare una persona determinata.

Articolo 128:-Nessuno può per ragione di cittadinanza o religione, essere impedito di provvedere ai lavori di traduzione, orale o scritta, a favore delle parti dinanzi al Tribunale Arbitrale .

Articolo 129:-E' consentito incaricare un soggetto morale operante in campo di traduzione a condizione che questo organismo provveda alla nomina, sotto la propria garanzia, di un traduttore che risponderà personalmente per il suo incarico.

Articolo 130:-E' strettamente vietato divulgare, in presenza del traduttore, sia preliminarmente che ulteriormente, l'oggetto della controversia o le nazionalità delle parti.

Articolo 131:-Il Tribunale Arbitrale constata tutti i mezzi di difesa, nonché le discussioni orali svolte in presenza del traduttore in un processo verbale sottoscritto dal Tribunale, con o senza la firma del traduttore.

Articolo 132:-Il traduttore assume interamente la responsabilità qualora si riveli che nella sua traduzione sono state alterate le dichiarazioni delle parti.

Articolo 133:-Il traduttore non è tenuto a commentare o interpretare le intenzioni delle parti ma il suo compito si limita nel tradurre quanto declamato dalle parti.

Articolo 134:-Il Tribunale Arbitrale puo' chiedere al traduttore di redigere quanto da esso è stato tradotto durante le discussioni sia in udienza o al momento dei sopralluoghi.

Articolo 135:-Salvo accordo diverso tra le parti, l'attore assume gli onorari iniziali di traduzione, nonché le spese di trasferta ed alloggio del traduttore.

PARTE V

DELLE PERIZIE TECNICHE

Articolo 136:-La consulenza tecnica è la messa in pratica di un processo di induzione puramente tecnico svolto in diversi campi e settori da tecnici muniti di competenza ed esperienza professionale approfondita in un campo attinente all'oggetto della controversia.

A tale effetto, nessuno, anche una persona morale, puo' essere impedito di compiere questi atti.

Il soggetto morale incaricato della consulenza tecnica è tenuto a nominare una persona fisica che compirà, sotto la sua responsabilità e sotto cauzione materiale e morale dell'organismo mandante, gli atti relativi alla consulenza tecnica.

Articolo 137:-Nessuna persona fisica o morale puo' essere impedita, per ragioni di nazionalità o religione, a compiere perizie tecniche destinate alla ricerca di prove legali.

Articolo 138:-Il consulente tecnico o i consulenti devono far prova di alta qualifica e si devono distinguere per la loro esperienza professionale e competenza in materia di perizia e consulenza tecnica.

Articolo 139:-Salvo patto contrario tra le parti, i concittadini e gli oriundi dei paesi delle parti non possono essere membri di un collegio di consulenti tecnici, eccetto casi particolari quando si rivela impossibile nominare consulenti tecnici di alto livello scientifico e professionale.

Articolo 140:-Salvo accordo contrario tra le parti, i funzionari dello Stato, al quale appartiene una delle parti in causa, non possono essere membri del collegio di consulenti tecnici.

Articolo 141:-La consulenza tecnica è reputata un indizio di prova qualora fosse stata preliminarmente convenuta dalle parti nel loro rapporto contrattuale o non contrattuale.

Articolo 142: -E' ammessa come consulenza tecnica la nomina dalle parti di un supervisore incaricato del follow up dei lavori ed in questo caso specifico gli atti da lui compiuti sono reputati indizi giustificativi e mezzi iniziali di prova.

Articolo 143:-Al consulente tecnico non è consentito compiere atti che vadano oltre alle sue competenze e che non siano stati previsti dall'incarico a lui affidato.

Il consulente tecnico non ha la facoltà di dare una qualifica giurisdizionale alla controversia o di catalogarla. Tuttavia, egli può adoperarsi nel proporre la conciliazione alle parti in tutto o in parte sulle questioni tecniche oggetto della consulenza tecnica.

Articolo 144:-Salvo patto contrario e preliminare tra le parti e qualora l'andamento del processo lo necessiti, il Tribunale Arbitrale provvede alla nomina di uno o più consulenti tecnici affidando loro determinati incarichi.

Il membro dell'organo arbitrale può pubblicamente proporre alle parti in causa un elenco di consulenti tecnici in vista di procedere, in loro presenza, ad un sorteggio in virtù del quale si dà determinato incarico ad uno dei consulenti tecnici.

Le parti in causa possono ugualmente proporre un nominativo di consulenti tecnici da sottoporre al sorteggio in presenza del Tribunale Arbitrale. Il consulente estratto assumerà l'incarico della consulenza tecnica.

In entrambi i casi, dopo la scelta del consulente tecnico, le parti sottoscrivono un atto di convenzione dinanzi al Tribunale Arbitrale.

Articolo 145:-Il consulente tecnico può essere oggetto di riconsuazione, come lo è il Tribunale Arbitrale, a meno che si astenga volontariamente dalla causa prima della nomina o nel corso del processo, esponendo i propri motivi della rinuncia all'incarico.

Articolo 146:-Su propria iniziativa o a richiesta di una delle parti, il Tribunale Arbitrale pronuncia una decisione preliminare recante nomina di uno o più esperti, incaricandolo (-li) ad adempiere una missione tecnica precisa, avente rapporto con l'oggetto della lite.

Tuttavia, ai consulenti tecnici sono consentiti esclusivamente gli atti espressamente stabiliti dalla decisione preliminare.

Articolo 147:-La decisione preliminare in virtù della quale vengono nominati i consulenti tecnici deve comportare:

a) l'identità del consulente tecnico (**o dei consulenti tecnici**), nonché il domicilio completo di ciascuno di loro;

- b) l'oggetto preciso della consulenza tecnica, nonché i compiti e le procedure da compiere;
- c) l'identità completa, cittadinanza e domicilio eletto o l'indirizzo dell'istituzione, se designata;
- d) l'importo integrale o parziale del compenso della consulenza tecnica, indicando la parte che ne assumerà il pagamento, a meno che gli onorari non siano assunti solidalmente da entrambe le parti;
- e) il termine stabilito per compiere i lavori della consulenza tecnica.

Articolo 148:-Il consulente tecnico ha facoltà di prendere conoscenza del fascicolo della causa, fotocopiare gli atti e documenti che potrebbero agevolare il suo lavoro. Tuttavia, il consulente tecnico è tenuto ad osservare il segreto professionale.

Articolo 149:-Il consulente tecnico procede a convocare le parti in causa a comparire al suo studio o sul luogo della controversia nei quindici giorni successivi dalla data dell'affidamento dell'incarico, previo incasso degli onorari stabiliti e dopo aver fissato il luogo e la data del sopralluogo (**ora, giorno, mese ed anno**).

Articolo 150:-Il consulente tecnico, o i consulenti, procede a mettere a verbale delle parti, previo accertamento della loro qualità o della qualità dei loro procuratori. I verbali devono essere tassativamente firmati dalle parti e comportare i motivi di astensione se del caso.

Il consulente tecnico, nello svolgere il suo incarico, è tenuto a ricevere gli atti ed i documenti che le parti producono, a meno che non desiderino presentarli insieme alle conclusioni scritte.

In caso di ricezione di atti e documenti dalle parti, il consulente tecnico è tenuto ad accusare ricevuta dei documenti presso di lui depositati, apponendo la propria firma sulle copie.

Articolo 151:-Ogni parte estranea alla lite ha facoltà di allegare eccezioni presso il consulente tecnico, qualora verifichi che i propri diritti personali, siano essi legittimi o legali, potrebbero essere pregiudicati.

Articolo 152:-Il consulente tecnico, o i consulenti, non ha facoltà di conferire mandato totale o parziale a terzi affinché svolgano, in sua vece, compiti a lui personalmente affidati o delegare la firma delle relazioni di cui è stato incaricato.

Tuttavia i consulenti tecnici possono valersi, qualora si ritenga necessario, di altri organismi il cui operato si verifichi utile alla definizione della controversia, quali i laboratori specializzati, le camere di commercio ed altri.

Le informazioni ricevute da detti organismi devono essere confidenziali ed in alcun modo divulgate, salvo autorizzazione scritta, rilasciata dall'organismo che ha fornito l'informazione.

Articolo 153:-Salvo patto contrario tra le parti, il consulente tecnico o i consulenti possono chiedere al membro relatore del Tribunale Arbitrale una

singola proroga della durata dell'incarico, previa motivazione della richiesta di proroga.

Articolo 154:-Qualora il consulente tecnico od i consulenti non avessero ultimato il compito a loro affidato nei termini stabiliti, senza giusta causa e senza presentare alcuna richiesta in merito, il relatore del Tribunale Arbitrale dispone, d'ufficio o a richiesta di parte, il ritiro dell'incarico del consulente tecnico nominato sostituendolo da uno o più consulenti tecnici per ultimare lo stesso compito, oggetto del provvedimento preliminare.

In tal caso, la parte che ha saldato, integralmente o parzialmente, gli onorari della consulenza tecnica, avrà facoltà di presentare una domanda al Tribunale Arbitrale, o al Segretario Generale del Centro, affinché emani un provvedimento che disponga il rimborso del denaro anticipato al consulente tecnico o ai consulenti tecnici, restando impregiudicato il diritto delle parti. Il provvedimento pronunciato in merito non può essere impugnato.

Articolo 155:-Qualora una delle parti si astenga dal produrre gli atti e/o le prove necessarie al consulente tecnico e qualora si ritenga che la mancata presentazione degli atti vincoli l'operato dello stesso, costui avrà facoltà di valersi direttamente dell'assistenza degli organi giudiziari ufficiali per adempiere ai suoi compiti, agendo sia individualmente, col concorso delle parti o con l'appoggio del Segretariato Generale del Centro.

Articolo 156:-Il consulente tecnico o i consulenti non possono sequestrare i documenti e gli atti che gli sono stati affidati dalle parti nel corso dello svolgimento dei loro compiti.

Tuttavia, in caso di mancato pagamento del residuo di onorari, essi possono sequestrare soltanto gli atti e le relazioni da loro redatti.

Articolo 157:-In caso di pluralità di consulenti tecnici ed in assenza di accordo e parere univoco tra di loro, ognuno dei consulenti tecnici si riserva di stabilire una relazione che comporta i punti comuni con i colleghi e formulare il risultato che ritiene giusto secondo le proprie considerazioni tecniche.

Articolo 158:-L'elenco dei compensi del consulente tecnico (**o dei consulenti**) può essere oggetto di rettifica. Detta revisione degli onorari viene indicata a tergo dell'originale della relazione di consulenza tecnica, con ordinanza dichiarata dal Tribunale Arbitrale incaricato di definire la controversia o dal Segretariato Generale del Centro. Questa ordinanza è impugnabile con ricorso in appello ordinario da instaurare davanti la corte d'Appello di Tunisi.

Articolo 159:-Il consulente tecnico, avendo percepito il residuo dei suoi onorari, è tenuto a depositare l'originale della relazione di consulenza tecnica presso il Segretariato Generale del Centro entro e non oltre dieci giorni dalla data del saldo definitivo e dopo aver rilasciato a ciascuna delle parti in causa copia originale della relazione.

Articolo 160:-Qualora gli onorari della consulenza tecnica spettino ad un gruppo di consulenti tecnici, questi sono tenuti a rilasciare alle parti una quietanza attestante l'avvenuto pagamento, parziale o integrale, delle competenze proporzionalmente alle spettanze di ciascuno di loro, a meno che non designino uno di loro per incassare la totalità degli onorari rilasciandone quietanza liberatoria.

Articolo 161:-Il consulente tecnico è tenuto a dare immediata notifica, al Tribunale Arbitrale ed alle parti in causa, di qualsiasi cambiamento di domicilio avvenuto durante l'adempimento dell'incarico, sotto pena di essere sostituito da un altro oltre agli eventuali pregiudizi che potrebbero essere arrecati alle parti.

Articolo 162:-Il consulente tecnico è tenuto a dichiarare spontaneamente e prima di assumere l'incarico i motivi di astensione per ragioni che possono escludere la sua estraneità rispetto alle parti.

Articolo 163:-In caso di sostituzione del consulente tecnico (**o dei consulenti**), per qualsiasi motivo ne sia ritenuto responsabile, questo non può reclamare dalle parti il pagamento delle competenze o del residuo di onorari o il rimborso delle spese anticipate anteriormente alla sostituzione.

Articolo 164:-Salvo patto contrario tra le parti, al consulente tecnico non è consentito assumere incarico in una lite in cui abbia precedentemente partecipato o dato parere tecnico. Il consulente tecnico non può inoltre, assumere l'incarico se è concittadino di una delle parti in causa o se vi è inimicizia fra lui e una delle parti.

Articolo 165:-Qualora la parte, che ha l'obbligo di versare le competenze, rifiuti di pagare il residuo degli onorari del consulente tecnico, dopo essere regolarmente avvisata, e qualora una delle parti sia interessata a subentrare alla parte inadempiente, il Segretariato Generale del Centro pronuncerà una decisione nel merito a richiesta di una delle parti. Detta decisione non sarà oggetto ad impugnazione.

Articolo 166:-Qualora la parte, che ha l'obbligo di versare le competenze, rifiuti di pagare il residuo degli onorari del consulente tecnico e qualora nessuna delle parti non intenda assumere il pagamento nelle sue veci ai sensi del precedente art. 165 e al decorrere di sei mesi dalla data di compimento della consulenza tecnica, il membro relatore del Tribunale Arbitrale stende una relazione nel merito e la trasmette al Segretario Generale del Centro, il quale provvede alla nomina del Tribunale Arbitrale adeguato per statuire sull'estinzione del procedimento arbitrale, senza concedere alle parti la facoltà di contraddittorio o di difesa.

Qualora il Tribunale, per qualsivoglia motivo, non risulti in grado di adunarsi in presenza di tutti i suoi componenti, il Presidente di Tribunale dispone di statuire in via monocratica sull'estinzione dell'istanza arbitrale ed appone la propria firma sulla sentenza da lui emessa.

Articolo 167:-Le parti in causa possono ricusare il consulente tecnico con gli stessi mezzi con cui vengono ricusati i membri del Tribunale Arbitrale, ossia in virtù di domanda presentata al Presidente del Tribunale arbitrale unitamente agli allegati giustificativi che motivano le ragioni della ricusazione.

Articolo 168:-Salvo patto contrario tra le parti, i mezzi di ricusazione dei consulenti tecnici, per ragioni di legami di parentela o alleanza o per motivi di competenza professionale o di nazionalità, vengono esaminati secondo le norme del diritto adottate per decidere la controversia.

Il consulente tecnico non ha diritto di assumere l'incarico ed è tenuto a rinunciarne immediatamente ogni qualvolta abbia un rapporto di inimicizia evidente con una delle parti in causa.

Articolo 169:-Qualora, dopo l'accettazione dell'incarico o durante lo svolgimento della consulenza tecnica, il consulente tecnico constati che la propria imparzialità e autonomia non possono essere mantenute, egli sarà tenuto a dichiarare spontaneamente di rinunciare all'incarico, sotto pena di assumere la responsabilità di indennizzo delle parti per eventuali pregiudizi che avrebbero potuto subire.

Articolo 170:-La ricusazione del consulente tecnico non può essere proclamata se non sussistono delle cause di natura a far sorgere dei sospetti motivati sull'imparzialità o sull'autonomia del consulente tecnico o sulla sua competenza professionale, su cui le parti avevano precedentemente convenuto.

Articolo 171:-Nessuna delle parti ha facoltà di ricusare un consulente tecnico che aveva nominato o partecipato alla nomina salvo per motivi diventati noti soltanto dopo l'atto di nomina.

Articolo 172:-Il diritto alla ricusazione del consulente tecnico si estingue, decorso il periodo di quindici giorni dalla data di notifica della nomina.

Articolo 173:-Le parti non possono ricusare il consulente tecnico a missione compiuta. Tuttavia esse possono contestare la forma o il contenuto dei risultati della consulenza tecnica.

Le parti possono comunque chiedere, tramite il Tribunale Arbitrale, che il consulente tecnico chiarisca e delucidi quanto rimasto ambiguo o oscuro nella sua relazione peritale.

Il Tribunale, in questo caso, mette a verbale le dichiarazioni del consulente tecnico, il quale è tenuto a rispondere alle interrogazioni delle parti, in loro presenza o meno.

Articolo 174:-Il parere del consulente tecnico non può essere, in alcuna maniera, vincolante per il Tribunale Arbitrale se fondato su delle probabilità e dubbi, a meno che il consulente tecnico non compari dinanzi al Tribunale e sciolga i motivi di dubbio e incertezza riscontrati nella sua relazione. In questo caso, il Tribunale provvede a mettere a verbale le

dichiarazioni del consulente tecnico o gli chiede di redigere una relazione esplicativa.

Articolo 175:-Il consulente tecnico non può integrare i propri lavori con relazione complementare, esplicativa o di rettifica, né provvedere a qualsiasi altro atto connesso al caso di cui è stato precedentemente incaricato, solo previa autorizzazione preliminare del Tribunale Arbitrale.

PARTE VI DEI TESTIMONI

Articolo 176:-Salvo patto contrario tra le parti, il Tribunale Arbitrale può autorizzare d'ufficio, a richiesta di una delle parti, l'escussione dei testimoni o la messa a verbale delle loro dichiarazioni relativamente all'oggetto della controversia.

Articolo 177:-Quando il Tribunale dispone l'escussione dei testi, esso notifica alle parti, durante l'udienza arbitrale, il luogo e la data (**anno, mese, giorno e ora**) dell'escussione dei testi.

In caso di mancata comparizione di una delle parti o del suo legale rappresentante ed in virtù di notifica, comunicata al Segretariato Generale del Centro, quest'ultimo provvederà a comunicare la data fissata alle parti mediante uno dei mezzi di notificazione disponibili o convenuti.

Articolo 178:-Le decisioni preliminari pronunciate in via induttiva a fini tecnici non sono impugnabili, a meno che non siano legate al merito della controversia.

Articolo 179:-Qualora il Tribunale disponga l'escussione dei testi, sia d'ufficio che su richiesta di parte, la parte più diligente è tenuta a convocare, in tempo utile, gli avversari mediante uno dei mezzi di notifica disponibili nei termini stabiliti dal Tribunale.

Articolo 180:-Salvo patto contrario tra le parti, i testimoni vengono presentati alle parti in causa prima di deporre la testimonianza, affinché queste possano allegare eventuali riserve circa l'integrità dei testi o evocare ogni incompatibilità o impedimento atto a mettere in dubbio la lealtà delle loro dichiarazioni.

Articolo 181:-Il diritto di ricusare i testimoni si prescrive col decorrere di dieci giorni dalla data di comunicazione dell'identità dei testi.

Le testimonianze diventano non più impugnabili qualora nessuna riserva sia stata formulata al momento dell'esposizione dei testi alla parti.

Articolo 182:-L'Arbitro Unico o il membro relatore del collegio provvede all'audizione dei testi, ognuno individualmente, senza ricorrere a relazioni od altri scritti e senza valersi dell'assistenza di terze persone, eccetto il concorso di un interprete, ove occorra.

Articolo 183:-Il testimone è tenuto a segnalare qualsiasi motivo che gli potrebbe impedire a deporre la sua testimonianza sotto pena di assumere la responsabilità di indennizzare le parti pregiudicate.

Articolo 184:-La parte che intende ricusare un testimone è tenuta a formulare le proprie eccezioni al Tribunale Arbitrale incaricato dell'escussione del teste, per iscritto o verbalmente durante l'udienza e, in ogni caso, non dopo la deposizione della testimonianza.

Articolo 185:-Salvo patto contrario tra le parti, ogni testimonianza non depositata dinanzi al Tribunale Arbitrale è da considerarsi nulla e non avvenuta.

Articolo 186:-Salvo patto contrario tra le parti, che sia globale o parziale, i testi non possono deporre testimonianza nei casi seguenti:

- 1) se il testimone è lavoratore dipendente di una delle parti in causa;
- 2) se il testimone nutre o manifesta inimicizia verso una delle parti in causa;
- 3) se il testimone può trarre profitto dalla propria testimonianza;
- 4) se il testimone è parte in causa o parte interveniente in essa, volontariamente o d'ufficio, o ha interesse d'opporvi alla sentenza che sarà pronunciata in merito alla vertenza;
- 5) se il testimone ha ricevuto doni o regali o se risulta debitore o creditore di una delle parti in causa al momento della deposizione;
- 6) se il testimone è di età inferiore ad anni tredici o se portatore di handicap mentale;
- 7) se il testimone è mandatario di una delle parti in causa;
- 8) se il testimone non gode dei diritti civili o è stato condannato per un delitto di oltraggio all'onore;
- 9) gli avvocati, i medici e altri professionisti, depositari di segreti di terzi, non possono deporre testimonianza su informazioni di cui hanno avuto accesso in ragione della loro qualità, a meno che una delle parti, interessata dal segreto, non ne abbia la divulgazione e salvo disposizione contraria espressa dalla legge.

Articolo 187:-Salvo patto contrario tra le parti, la ricusazione dei testimoni è regolata dal diritto adottato per la definizione della controversia o dalle regole convenute.

Articolo 188:-Salvo patto contrario tra le parti, il Tribunale può escutere, per fini d'informazione, le categorie di testimoni, di cui ai commi 1, 4, 7 e 9 del susseguente articolo 186.

Articolo 189:-Salvo patto contrario tra le parti, il Tribunale Arbitrale può procedere all'audizione delle testimonianze di agente di pubblica amministrazione, sia durante lo svolgimento delle sue funzioni o dopo la fine di esse, a condizione di ottenere preliminarmente l'espressa autorizzazione amministrativa, prevista dal regolamento dello Stato al quale appartiene il funzionario.

Articolo 190:-Qualora si ritenga necessario di procedere all'escussione di un teste che non possa per motivo impellente comparire dinanzi al Tribunale Arbitrale, quest'ultimo potrà recarsi al domicilio del teste, a

meno che l'escussione non sia effettuata da un altro tribunale nel quadro di una convenzione di cooperazione d'arbitrato internazionale.

Articolo 191:-Il Tribunale Arbitrale procede, in primo luogo, a registrare l'identità del teste, in presenza delle parti o meno, a meno che non si ritenga necessario di valersi dell'operato di un interprete.

Il Tribunale quindi procede ad interrogare il teste e può confrontarlo ad altre persone o confrontare le sue dichiarazioni con le prove e le presunzioni discordanti alla sua deposizione.

I risultati dell'escussione sono constatati in una relazione da allegare al fascicolo della causa.

Articolo 192:-L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono liberi di valutare l'importanza della testimonianza e la sua rilevanza sull'oggetto della lite.

Articolo 193:-Il diritto di confutare la testimonianza dei testi non si prescrive, anche dopo la loro escussione, qualora sussistano fondati motivi ed a condizione che questi motivi siano stabiliti durante la deposizione dei testi e prima di statuire sul merito del ricorso.

CAPITOLO IV

DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ARBITRALI DINANZI AL COLLEGIO D'ARBITRI

Articolo 194:-Le regole previste dalle procedure seguite dall'Arbitro Unico si applicano anche ai tribunali collegiali.

Si applicano, altresì, le procedure previste negli atti compiuti dai consulenti tecnici e traduttori, nonché gli atti di ricorso purché non siano in contraddizione con le regole specifiche all'arbitrato unico.

Articolo 195:-Nell momento in cui il collegio d'arbitri si incarica della controversia, il presidente del collegio nomina uno dei suoi componenti, incaricandolo di compiere gli atti preliminari, tali l'escussione dei testi, i sopralluoghi, nonché la messa a verbale delle dichiarazioni delle parti e dei consulenti tecnici, ferma restando la possibilità di valersi dell'assistenza di interpreti, ove occorra.

Articolo 196:-Il Collegio di Arbitri, incaricato della controversia, emette, su richiesta di parte, tutte le misure provvisorie e preliminari alla maggioranza dei voti dei suoi componenti, salvo quanto non gli è riservato in virtù di particolare testo di legge.

Articolo 197:-Il membro relatore del Collegio Arbitrale, incaricato di riferire le procedure preparatorie e preliminari della controversia, ha facoltà di intraprendere, individualmente ed a richiesta di parte, le misure preliminari, a meno che non ritenga necessario consultare gli altri membri del collegio. Tuttavia, non gli è concesso di pronunciare provvedimenti provvisori a titolo individuale.

Articolo 198:-Salvo patto contrario tra le parti, tutte le decisioni preliminari non sono impugnabili salvo sul merito.

"

PARTE I
DELLE PROCEDURE DI TENTATIVI
COMPROMISSORI E CONCILIATORI

Articolo199:-I buoni uffici di conciliazione e di mediazione possono avviarsi spontaneamente da una o dalla totalità delle parti della convenzione d'arbitrato o su iniziativa del Tribunale Arbitrale incaricato di definire la lite.

Articolo200:-Le procedure di conciliazione e di mediazione rimangono confidenziali e senza effetto sul merito della vertenza fintantoché non conducano ad una risoluzione amichevole adottata da tutte le parti dinanzi al Tribunale.

Articolo 201:-Le udienze conciliatorie sono aperte soltanto alle parti in causa e non sono constatate da verbali, salvo patto contrario tra le parti.

Tuttavia, in casi specifici, è ammessa la partecipazione di uno o più consulenti tecnici e, ove occorra, la presenza di uno o più interpreti ma senza l'assistenza del segretario d'udienza, a meno che le parti non richiedano espressamente di constatare in un verbale determinate questioni per tutelare i propri diritti personali.

Articolo202:-La richiesta di compromesso e di conciliazione rimane vigente ed effettiva in tutte le fasi della procedura arbitrale, sia che venga presentata da una o da tutte le parti o proposta dietro iniziativa del Tribunale Arbitrale. Tuttavia, la proposta di conciliazione può essere avviata o sospesa in qualsiasi momento.

Articolo 203:-Si pone fine alle procedure conciliatorie ogni qualvolta queste non portino ad una risoluzione convincente, approvata da tutte le parti e che tuteli i diritti personali di ciascuna di esse. In questo caso, l'attore nel procedimento arbitrale può chiedere la costituzione di un Tribunale Arbitrale per definire la lite, conformemente alla regola di risoluzione, convenuta entro trenta giorni dalla data di sospensione del tentativo di conciliazione.

Articolo204:-I buoni uffici e le procedure di mediazione vengono sospesi quando le parti convengano di risolvere la vertenza di comune accordo tra di loro, nei limiti dei diritti di ciascuna delle parti o dei loro mandanti. Qualora non sussistano obiezioni da parte del collegio di arbitri, questo tiene un'udienza sulla base dell'accordo raggiunto tra le parti in vista di pronunciare, entro sessanta giorni, la ratifica delle clausole conciliatorie.

Articolo 205:-Il Tribunale Arbitrale viene costituito, nei termini stabiliti dal Segretariato Generale del Centro, su richiesta scritta di una delle parti, per sciogliere la lite conformemente alla procedura convenuta.

Articolo 206:-Ogni parte in causa può con domanda fatta in debita forma, sollecitare il proseguire dei tentativi di conciliazione, indipendentemente dalle procedure condotte dai consulenti tecnici.

Articolo 207:-Il Segretario Generale del Centro, o chi ne fa le veci, può, a prescindere dalle procedure intraprese dal Tribunale Arbitrale, sia esso monocratico o collegiale, citare le parti per via di uno dei mezzi di comunicazione disponibili al fine di tentare la conciliazione.

Articolo 208:-La definizione della controversia si fa in maniera equa, accettata da entrambe le parti conformemente ai diritti ed alle obbligazioni che derivano dalla convenzione.

Il Tribunale Arbitrale non può né estendere né restringere i diritti e le obbligazioni stipulati dalla convenzione delle parti.

Articolo 209:-Il Tribunale Arbitrale fissa un termine massimo di sessanta giorni dalla data di convenzione conciliatoria delle parti per statuire sulle procedure relative alla forma e al merito della causa, a meno che il Tribunale non sia costituito da un Arbitro Unico.

Il lodo pronunciato produce gli stessi effetti legali di quelli delle decisioni e lodi pronunciati sul merito.

Articolo 210:-Le richieste di conciliazione, nonché le procedure di risoluzione delle controversie non possono essere formulate o considerate come atti di causa, a meno che le parti non intraprendano dette procedure in buona fede miranti a definire la lite.

Nulla può impedire al Tribunale Arbitrale, sia esso collegiale o monocratico, di proporre la conciliazione alle parti nel corso dell'esame della lite.

Detti tentativi non sono considerati come intromissione nella convenzione d'arbitrato o inosservanza della stessa e non possono essere oggetto di impugnazione.

Qualora le parti convengano, dinanzi al Tribunale Arbitrale abilitato a pronunciare il lodo, di definire la lite per via di conciliazione, a meno che non sia incaricato a statuire sulla lite secondo le regole di giustizia e equità, il lodo che sarà pronunciato secondo questa regola non sarà considerato derivante dalle regole di diritto e dalle condizioni fissate dalle parti.

Articolo 211:-Qualora le parti convengano, dinanzi al Collegio d'Arbitri, di ricorrere alla conciliazione nel corso delle procedure d'arbitrato e qualora il collegio non ne veda alcuna obiezione nel corso delle arringhe, esso procede alla chiusura delle procedure in vista di approvare la conciliazione, conformemente alla convenzione delle parti.

Ogni qualvolta la lite sia interamente risolta per via di conciliazione, l'insieme delle decisioni provvisorie e preliminari vengono ritirate.

Tutte le questioni sollevate dinanzi al Tribunale Arbitrale circa la forma vengono esaminate conformemente ai risultati della consultazione intrapresa in vista di definire le liti.

Tuttavia, esse non possono eliminare i diritti delle parti della convenzione d'arbitrato, ma devono adoperarsi per l'attuazione degli obiettivi afferenti.

Qualora le parti in causa si rivolgano al Tribunale Arbitrale in vista definire la controversia secondo le regole di giustizia e equità, questo procede alla chiusura delle procedure, statuisce sulla vertenza senza limitarsi alle norme di diritto e alle condizioni delle parti, siano esse contrattuali o meno.

Articolo 212:-Ogni parte che sollecita la definizione della lite o la composizione amichevole, totale o parziale, è tenuta ad esporre le proprie proposte dinanzi all'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale incaricato di statuire sulla lite.

Le parti possono, altresì, esporre le proprie proposte al Segretario Generale del Centro.

Articolo 213:-Qualora si manifesti, attraverso le posizioni delle parti, l'esistenza implicita dell'intenzione di conciliarsi, il Presidente del Collegio Arbitrale procede alla nomina di uno dei suoi componenti affinché avvii le contrattazioni conciliatorie.

Articolo 214:-Qualora una delle parti esprima, in maniera palese o implicita, la propria intenzione di conciliazione, il Presidente del Tribunale Arbitrale procede alla nomina di uno dei suoi componenti, incaricandolo di curare e compiere le procedure conciliatorie.

Articolo 215:-Qualora le iniziative di conciliazione siano esposte durante le procedure preparatorie, dinanzi al membro relatore del Tribunale, questi è tenuto ad assistere le parti affinché si giunga ad una conciliazione amichevole.

Tutte le parti hanno la facoltà di addurre le diverse proposte, relative alla conciliazione, al Segretario Generale del Centro a prescindere dalle procedure arbitrali, sia durante l'andamento che al momento della loro sospensione.

Articolo 216:-Il compito del consulente tecnico, nominato dal Tribunale che cura il processo di conciliazione, si limita alla valutazione e la precisazione di certi elementi tecnici connessi con la lite.

L'operato del consulente tecnico consiste nell'assistere le parti in causa per giungere ad una conciliazione, delucidando le questioni tecniche rimaste oscure, oltre alla valutazione pecuniaria dell'oggetto della controversia, dando un parere tecnico al riguardo.

Articolo 217:-Ogni patto delle parti sulla conciliazione totale o parziale dovrà essere constatata da verbale sottoscritto dall'Arbitro Unico, dal Segretario Generale del Centro o dal membro delegato a compiere questo atto preciso dal Collegio Arbitrale, nonché dalle parti in causa.

In entrambi i casi di conciliazione, promossi sia dinanzi al Segretario Generale del Centro o al membro delegato dal Collegio, il verbale della convenzione di conciliazione viene allegato al fascicolo della causa per essere ratificato dal Collegio Arbitrale, se sussistono i requisiti per accogliere la domanda.

Qualora la conciliazione sia proposta dinanzi all'Arbitro Unico, sia giudicante o conciliatorio, questi approva il compromesso conciliatorio in presenza delle parti in causa o statuisce individualmente in data ulteriore che sarà comunicata alle parti.

Il Tribunale Arbitrale notifica alle parti, comparenti in proprio o mediante i loro legali rappresentanti, la chiusura delle procedure d'arbitrato.

Articolo 218:-Se il patto di conciliazione ha luogo dinanzi al membro del Collegio d'Arbitri o mediante il Segretario Generale, tutti i componenti del Collegio deliberano in presenza delle parti ed in osservanza del patto sopraccitato, a meno che una data ulteriore non sia fissata per statuire sulla conciliazione mantenendo la stessa composizione del Tribunale.

CAPITOLO V

PARTE I

DELLA CHIUSURA DELLE PROCEDURE ARBITRALI E DELLA PRONUNCIA DEI LODI IN VIRTU' DI CONCILIAZIONE

Articolo 219:-La rinuncia volontaria di una delle parti a una parte dei propri diritti non è da considerarsi violazione o attentato a detti diritti.

Articolo 220:-I lodi e le decisioni arbitrali, pronunciati sul merito, in esito alla conciliazione ed in osservanza del patto stipulato dalle parti, non sono da considerarsi verdetti risultanti da vertenze a carattere puramente giuridico.

Il lodo, pronunciato dal Tribunale Arbitrale nell'ambito della conciliazione, è da considerarsi un lodo pronunciato sul merito e produce lo stesso effetto. Conseguentemente esso è un verdetto valido a tutti gli effetti di legge anche prima di ottenere il decreto di esecutività.

Articolo 221:-I lodi e le decisioni arbitrali, pronunciati nell'ambito della conciliazione sono definitivi anche se altrimenti convenuto tra le parti.

Articolo 222:-I lodi arbitrali recanti conciliazione amichevole sono pronunciati dal Collegio d'Arbitri alla maggioranza dei voti dei suoi componenti, a meno che non siano pronunciati congiuntamente con le parti della convenzione. In questo caso, i lodi non sono sottomessi agli stessi criteri di quelli pronunciati sul merito secondo le regole di diritto e soprattutto per quanto concerne la motivazione del lodo. Tuttavia, il dispositivo di questi lodi deve essere talmente preciso da non lasciar spazio ad alcuna interpretazione o incertezza.

Articolo 223:-La convenzione di conciliazione, enunciata nel verbale, è da considerarsi definitiva, anche se firmata da tutte le parti, se non quando le procedure di riassunto del lodo non saranno interamente compiute dal Tribunale giudicante.

Articolo 224:-I lodi e le decisioni pronunciati nell'ambito della conciliazione possono essere convalidati con la sola firma del Presidente del Collegio Arbitrale o congiuntamente a quelle di altri membri. In caso di

impedimento degli altri membri, per qualsivoglia motivo, il Presidente ne deve far menzione.

Articolo 225:- Alle parti in causa non è consentito proporre domande miranti alla revisione della convenzione di conciliazione o al deprezzamento del suo valore o all'alterazione delle sue clausole.

Articolo 226:- Salvo patto contrario tra le parti, il Tribunale Arbitrale designa l'istanza giudiziaria competente in materia di tutela dei giudizi arbitrali nei diversi paesi del mondo che riconosce i lodi, li impugna o ne sospende l'esecuzione.

Il lodo pronunciato sul merito, nell'ambito della conciliazione amichevole conformemente alla convenzione delle parti, deve comportare l'insieme dei capi principali ed accessori della lite, nonché le spese d'arbitrato che ne derivano.

Il lodo deve comportare anche le seguenti indicazioni:

- 1) identità dei componenti del tribunale monocratico o collegiale;
- 2) numero e data del lodo pronunciato nella sede del Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «**AL-INSAF**» a Tunisi, a meno che la decisione non sia pronunciata altrove. In quest'ultimo caso è necessario indicare il luogo in cui il lodo è stato pronunciato;
- 3) nomi, cognomi, qualità e domicili delle parti in causa e dei loro rappresentanti, ove occorra;
- 4) riassunto dell'oggetto del ricorso arbitrale;
- 5) esame delle procedure legali e regolamentari della lite per quanto concerne la forma;
- 6) clausole della convenzione stipulata tra le parti in causa relativamente alla conciliazione, nonché le norme regolamentari adottate nella procedura;
- 7) esame della validità, totale o parziale, della convenzione di conciliazione stipulata nel quadro del giudizio arbitrale;
- 8) riassunto delle clausole della convenzione di conciliazione da inserire nel testo della pronuncia in una maniera chiara e precisa;
- 9) grado del lodo arbitrale pronunciato sul merito previo mutuo accordo tra le parti;
- 10) gli onorari d'arbitrato, nonché l'insieme delle spese derivanti dalla causa, ivi comprese le spese di trasporto, soggiorno, traduzione e consulenza tecnica precisando la spartizione di detti oneri tra le parti, salvo altrimenti convenuto tra le parti;
- 11) l'ordinanza di deposito dell'originale del lodo o della decisione, con allegata copia del compromesso presso la cancelleria dell'istanza giudiziaria tunisina competente, fatto nei termini legali;
- 12) le firme dei componenti del Tribunale Arbitrale apposte in basso all'originale del lodo e di tutti gli esemplari, menzionando l'assenza degli altri membri, ove occorra.

PARTE II

DELLE UDIENZE E DELLE ARRINGHE

Articolo 227:-L'Arbitro Unico non è tenuto a seguire le procedure di arringhe nelle liti deferite all'arbitrato.

Tuttavia, qualora ritenga che la causa sia pronta ad essere giudicata, egli può convocare le parti per procedere all'udienza dibattimentale. In questa sede la parola si dà in primo luogo alla parte attrice poi al convenuto e dopo agli altri intervenenti e non è concesso alle parti di sollevare nuove questioni che non siano state precedentemente esposte, ad eccezione delle questioni relative agli interessi o argomenti complementari che fanno parte del merito della controversia.

Articolo 228:-Quando il Tribunale Arbitrale compie tutti i lavori preparatori in modo che la causa sia diventata pronta ad essere arbitrata, questa viene inoltrata al Presidente del Tribunale e quindi si dispone in via collettiva di fissare una data per l'udienza dibattimentale, alla quale saranno convocate le parti o i loro rappresentanti legali e che avrà luogo nella sede del Centro.

Articolo 229:-L'udienza dibattimentale è a porte chiuse e viene aperta dal Collegio Arbitrale in presenza di tutti i suoi componenti, valendosi, ove occorra, di un segretario d'udienza e di uno o più interpreti.

Articolo 230:-Il Collegio d'Arbitri dispone la chiusura delle procedure d'arbitrato e rinvia la causa ad ulteriore data per dibattimenti con la partecipazione di tutti i membri che hanno assistito alle udienze di arringa e dibattimenti o per esame e pronuncia da parte dell'Arbitro Unico, conformemente alle regole di definizione convenute.

Durante dette procedure, le parti non hanno facoltà di scambiarsi conclusioni, produrre nuovi atti, presentare nuove prove o allegare eccezioni, a meno che non lo autorizzi espressamente il Tribunale nel verbale, con date e scadenze stabilite in anticipo.

Articolo 231:-Qualora le parti non siano state notificate direttamente o mediante i loro rappresentanti sulla data dell'udienza dibattimentale, che terrà il relatore o il Presidente del Tribunale Arbitrale, a meno che questa notifica non sia fatta dall'Arbitro Unico, ed in virtù di comunicazione giunta dal relatore o dal Presidente del Tribunale, il Segretariato Generale del Centro provvede alla notificazione delle parti sulla data dell'udienza dibattimentale con uno dei mezzi di comunicazione possibili o convenuti.

Articolo 232:-L'udienza di trattazione della causa si tiene a porte chiuse senza l'assistenza delle parti o dei loro rappresentanti, ad eccezione dei consulenti tecnici e dei traduttori.

Articolo 233:-Qualora il Collegio Arbitrale constati una carenza di mezzi probatori, insufficienza di documenti giustificati o difetto di chiarezza negli atti prodotti, esso potrà disporre una consulenza tecnica, l'escussione di testimoni o la produzione di qualsiasi altro documento ed in generale

provvedere a qualsiasi atto, in qualsiasi momento ed occasione, che potrebbe agevolare la definizione della vertenza.

Articolo 234:-Il Tribunale Arbitrale comunica alle parti o ai loro rappresentanti l'ordinanza di chiusura delle procedure arbitrali e la data fissata per i dibattimenti e la pronuncia del verdetto.

Il Tribunale può inoltre, autorizzare le parti a presentare conclusioni e produrre documenti, di cui si è fatto riferimento durante le procedure preliminari, nei termini stabiliti, a condizione che i nuovi atti e conclusioni presentati comportino nuovi dati che non siano stati precedentemente esposti durante la fase preparatoria.

Articolo 235:-Salvo patto contrario tra le parti, il Tribunale Arbitrale ha la facoltà di prorogare il termine stabilito per i dibattimenti e la pronuncia del verdetto per un mese, una sola volta.

Articolo 236:-Il Collegio Arbitrale ha la facoltà di disporre di rinviare nuovamente la causa all'udienza di trattazione ai fini di reclamare da una delle parti di produrre ciò ritenuto opportuno per la decisione della vertenza.

PARTE III

CHIUSURA DELLE PROCEDURE ARBITRALI

E PRONUNCIA DEL LODO SECONDO LE NORME DEL DIRITTO

Articolo 237:-Le udienze dibattimentali si svolgono a porte chiuse in presenza di tutti i membri del Tribunale Arbitrale che hanno assistito alle aringhe, a meno che questo tribunale non sia costituito da un Arbitro Unico.

Nessuno può assistere a questa udienza o ai dibattimenti svoltisi secondo le norme del diritto.

Articolo 238:-Il Collegio Arbitrale pronuncia il lodo alla maggioranza dei voti. Pertanto, tutti i membri si valgono degli stessi diritti e doveri, a meno che il Tribunale non sia costituito da un Arbitro Unico.

Articolo 239:-Il lodo pronunciato sul merito, secondo le norme del diritto, dal Tribunale Arbitrale, sia collegiale o monocratico, è considerato come un provvedimento legale sull'oggetto della controversia. Il lodo così pronunciato è da ritenersi un mezzo di prova anche prima dell'emissione del decreto di esecutività da parte delle autorità giudiziarie.

Articolo 240:-Salvo patto contrario tra le parti, il Tribunale Arbitrale designa, nei diversi paesi del mondo, l'istanza giudiziaria a cui spetta l'esame dei giudizi arbitrali, la quale riconoscerà le decisioni emesse, se impugnarle o sospenderne l'esecuzione.

Il lodo pronunciato dal Tribunale Arbitrale secondo le norme del diritto deve comportare i seguenti dati:

- 1) l'identità dell'Arbitro Unico o dei componenti del Collegio Arbitrale;
- 2) il numero e la data del lodo pronunciato nella sede del Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «**AL-INSAF**» di Tunisi, a meno che

non sia emesso altrove (**nell'ultimo caso, bisogna indicare il luogo in cui il lodo è stato pronunciato**);

3) i nomi, cognomi, qualità e domicili delle parti in causa ed in occorrenza l'identità dei loro rappresentanti legali;

4) un esposto sommario del ricorso arbitrale;

5) l'esame delle procedure legali e regolamentari della controversia relative alla forma del procedimento;

6) i mezzi di prova di fatto e di diritto, le prove ed i giustificativi di cui dispongono le parti, nonché le norme regolamentari applicate alla controversia; i risultati degli altri lavori induttivi, relativi alle relazioni tecniche o alle testimonianze, nonché le consulenze legali e di fatto svolte nel merito della controversia;

7) il dispositivo del lodo o della decisione d'arbitrato pronunciata sul merito, nonché il grado della decisione;

8) le spese legali e competenze di arbitrato, nonché l'insieme delle spese derivanti dalla lite, ivi comprese le spese di trasporto, alloggio, traduzione, perizie precisando, se del caso, la ripartizione di dette spese tra le parti;

9) il decreto di deposito nei termini legali dell'originale del lodo o della decisione, con allegata copia della convenzione sull'arbitrato, nella Cancelleria della giurisdizione tunisina competente;

10) la firma dei componenti del collegio d'arbitri o dell'Arbitro Unico apposta in calce all'originale di tutti gli esemplari del lodo o della decisione, con riferimento ai membri assenti se esistessero.

PARTE IV

DELLA CHIUSURA DELLE PROCEDURE D'ARBITRATO E DELLA PRONUNCIA DEL LODO SECONDO LE REGOLE DI GIUSTIZIA ED EQUITÀ'

Articolo 241:-I dibattimenti si svolgono a porte chiuse ed in presenza di tutti i componenti del Tribunale Arbitrale che hanno assistito alle arringhe, salvo i casi in cui il Tribunale sia costituito da Arbitro Unico.

Nessuno può assistere a questa udienza ed ai dibattimenti svoltisi secondo le regole di giustizia ed equità salvo i casi in cui la comparizione delle parti in causa, in proprio o per delega, con la presenza di uno o più traduttori, si reputi necessaria.

Articolo 242:-Il Collegio d'Arbitri pronuncia il lodo alla maggioranza dei voti.

Tutti i membri del Collegio hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi.

Articolo 243:-Il verbale d'udienza relativo al dispositivo del lodo o della decisione arbitrale, pronunciata secondo le regole di equità e giustizia, anche se sottoscritto da tutti i membri del collegio, può essere considerato un lodo o decisione rispondente ai requisiti di deposito solo dopo che il collegio giudicante abbia provveduto alla redazione del lodo o della decisione.

Articolo 244:-Il lodo pronunciato sul merito, secondo le regole di equità e giustizia, dal Tribunale Arbitrale, sia esso monocratico o collegiale, è da considerarsi un mezzo legale in rapporto all'oggetto della lite e ha la forza dell'atto legale anche prima di rivestirlo del decreto esecutivo. Pertanto, detto lodo non può reputarsi una sentenza derivante dall'applicazione delle norme del diritto o dall'osservazione delle condizioni poste dalle parti.

Articolo 245:-I lodi e le decisioni arbitrali pronunciati sul merito, conformemente alle regole di giustizia ed equità, non possono essere contestati per via dei mezzi legali e secondo le condizioni delle parti. Essi possono essere impugnati con i mezzi consueti d'usus applicabili all'oggetto della lite.

Articolo 246:-Salvo patto contrario tra le parti, il Tribunale Arbitrale designa l'istanza giudiziaria competente in materia di esame dei lodi e decisioni arbitrali nei diversi paesi del mondo. Detta istanza avrà il compito di riconoscere il verdetto, impugnarlo o sospenderne l'esecuzione.

Salvo patto contrario tra le parti, il lodo sul merito della lite pronunciato dal Tribunale Arbitrale secondo le regole di giustizia ed equità, deve comportare i seguenti dati:

- 1) il numero e la data del lodo pronunciato nella sede del Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF» di Tunisi. Qualora il lodo fosse emesso in un'altra sede, bisogna indicare il luogo in cui il lodo è stato pronunciato;
- 2) l'identità dell'Arbitro Unico o dei componenti del Collegio Arbitrale;
- 3) i nomi, cognomi, qualità e domicili delle parti in causa ed in occorrenza l'identità dei loro rappresentanti legali;
- 4) un esposto sommario sull'oggetto del ricorso arbitrale;
- 5) l'esame delle procedure legali e regolamentari della controversia relative alla forma del procedimento;
- 6) i mezzi di prova di fatto e di diritto, le prove ed i giustificativi di cui dispongono le parti, nonché le norme regolamentari applicate alla controversia; i risultati degli altri lavori induttivi relativi alle relazioni tecniche o alle testimonianze, nonché le consulenze legali e di fatto svolte nel merito della controversia ed i patti convenuti dalle parti se esistessero;
- 7) il grado del lodo o della decisione;
- 8) le spese legali e competenze di arbitrato, nonché l'insieme delle spese derivanti dalla lite, ivi comprese le spese di trasporto, alloggio, traduzione, perizie precisando, se del caso, la ripartizione di dette spese tra le parti;
- 9) il decreto di deposito nei termini legali dell'originale del lodo o della decisione, con allegata copia della convenzione sull'arbitrato, nella Cancelleria della giurisdizione tunisina competente;

10) la firma dei componenti del collegio d'arbitri o dell'Arbitro Unico apposta in calce all'originale di tutti gli esemplari del lodo o della decisione, con riferimento ai membri assenti se esistessero.

ARTE V
CHIUSURA DELLE PROCEDURE ARBITRALI
E PRONUNCIA DEL LODO MEDIANTE I DIVERSI
MEZZI DI RISOLUZIONE

Articolo 247:-Nelle controversie esaminate mediante i diversi mezzi di risoluzione, i dibattimenti si svolgono a porte chiuse ed in presenza di tutti i componenti del Tribunale Arbitrale che hanno assistito alle arringhe, salvo i casi in cui il Tribunale sia costituito da Arbitro Unico.

Nessuno può assistere a questa udienza ed ai dibattimenti svoltisi con l'applicazione dei diversi mezzi di definizione, salvo i casi in cui la comparizione delle parti in causa, in proprio o per delega, si reputi necessaria per la fase di conciliazione o la parte in cui si applicano le regole di equità e giustizia.

Articolo 248:-Il lodo pronunciato sul merito, mediante i diversi mezzi di risoluzione, dal Tribunale Arbitrale, sia esso monocratico o collegiale, è da considerarsi un mezzo legale in rapporto all'oggetto della lite e ha la forza dell'atto legale anche prima dell'emissione del decreto esecutivo.

Articolo 249:-Il Collegio Arbitrale pronuncia il lodo alla maggioranza dei voti salvo i casi in cui i membri vi partecipino in forma parziale. Pertanto, tutti i membri si valgono degli stessi diritti e doveri, a meno che il Tribunale non sia costituito da un Arbitro Unico.

Articolo 250:-Il verbale d'udienza relativo al dispositivo del lodo o della decisione arbitrale, pronunciata secondo i diversi mezzi di risoluzione, anche se sottoscritto da tutti i membri del collegio o dall'Arbitro Unico, con o senza le parti in causa, può essere considerato un lodo o decisione rispondente ai requisiti di deposito solo dopo che il tribunale giudicante abbia provveduto alla redazione del lodo o della decisione.

Articolo 251:-Salvo patto contrario tra le parti, il Tribunale Arbitrale designa l'istanza giudiziaria competente in materia di esame dei lodi e decisioni arbitrali nei diversi paesi del mondo. Detta istanza avrà il compito di riconoscere il verdetto, impugnarlo o sospenderne l'esecuzione.

Il lodo pronunciato dal Tribunale Arbitrale, collegiale o monocratico, sul merito della lite con i diversi mezzi di risoluzione è considerato come un atto legale sull'oggetto della controversia. Il lodo così pronunciato è da ritenersi un mezzo di prova anche prima dell'emissione del decreto di esecutività da parte delle autorità giudiziarie. Ogni capo del lodo pronunciato è ritenuto parte separata dagli altri mezzi di risoluzione.

Salvo patto contrario tra le parti, il lodo sul merito della lite pronunciato dal Tribunale Arbitrale secondo i diversi mezzi di definizione, deve comportare i seguenti componenti:

- 1) il numero e la data del lodo o della decisione pronunciata nella sede del Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF» di Tunisi. Qualora il lodo fosse emesso in un'altra sede, bisognerà indicare il luogo in cui il lodo è stato pronunciato;
- 2) i nomi, cognomi, qualità e domicili delle parti in causa, nonché l'identità dei loro rappresentanti legali, se nominati;
- 3) l'identificazione dell'aspetto di ogni parte del lodo o della decisione;
- 4) l'identità dell'Arbitro Unico o dei componenti del Collegio Arbitrale;
- 5) l'oggetto del ricorso arbitrale;
- 6) l'esame delle procedure legali e regolamentari della controversia relative alla forma del procedimento;
- 7) ripartizione dei capi della controversia secondo i diversi mezzi di definizione;
- 8) qualora una parte del lodo sia giudicata secondo le norme del diritto, l'indicazione dei mezzi di prova, di fatto e di diritto, della parte oggetto della lite, nonché le prove ed i giustificativi prodotti dalle parti, i risultati degli altri lavori induttivi relativi alle relazioni tecniche o alle testimonianze, le consulenze legali e di fatto svolte nel processo;
- 9) qualora una parte del lodo sia giudicata mediante le regole di giustizia ed equità, l'indicazione dei mezzi di prova di fatto e di diritto, nonché dei mezzi consueti d'usus applicati alla lite;
- 10) qualora una parte del lodo sia dichiarata mediante la conciliazione, l'indicazione delle clausole della convenzione delle parti riproducendole testualmente;
- 11) la decisione del Tribunale Arbitrale sulla regolarità delle procedure di conciliazione e l'assenza di impedimenti legali, in tutto o in parte, nel testo parziale di detta decisione;
- 12) il grado di ogni separata parte del lodo pronunciato sul merito;
- 13) le spese legali e competenze di arbitrato, nonché l'insieme delle spese derivanti dalla lite, ivi comprese le spese di trasporto, alloggio, traduzione, perizie precisando, se del caso, la ripartizione di dette spese tra le parti;
- 14) il decreto di deposito nei termini legali dell'originale del lodo o della decisione, con allegata copia della convenzione sull'arbitrato, nella Cancelleria della giurisdizione tunisina competente;
- 15) la firma dei componenti del collegio d'arbitri o dell'Arbitro Unico apposta in calce all'originale di tutti gli esemplari del lodo o della decisione con riferimento ai membri assenti se esistessero.

CAPITOLO VI

PARTE I

DELLA REVISIONE DEI LODI E DECISIONI PRONUNCIATI SUL MERITO DEL RICORSO PER REVISIONE

Articolo 252: -Con il ricorso per revisione si intende il riesame del lodo o della decisione arbitrale pronunciata definitivamente sul merito o resa irrevocabile a forza della legge.

Articolo 253:-Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano a tutti i lodi e decisioni arbitrali pronunciati definitivamente sul merito o resi irrevocabili per le parti a forza di legge anche se le medesime convengono, totalmente o parzialmente, il contrario. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano nelle seguenti fattispecie:

a) non è ammesso il ricorso per revisione dei lodi e decisioni arbitrali pronunciati in maniera definitiva sul merito con l'adozione delle regole di giustizia ed equità, salvo i casi in cui viene inconfutabilmente accertata la falsità di un documento che abbia motivato direttamente il lodo pronunciato contro il quale è stato promosso il ricorso per revisione;

b) non è ammesso il ricorso per revisione dei lodi e decisioni arbitrali pronunciati definitivamente sul merito per via di conciliazione tra le parti anche se è stata accertata la falsità di un documento che abbia motivato direttamente la pronuncia del lodo conciliatorio contro il quale è stato promosso il ricorso per revisione, ed anche in caso di patto contrario tra le parti;

c) non è ammesso il ricorso per revisione della parte del lodo o della decisione arbitrale pronunciata previa composizione amichevole anche se è stata accertata la falsità di un atto che abbia motivato direttamente la pronuncia del lodo, ed anche in caso di patto contrario tra le parti;

Articolo 254:-Il lodo o la decisione è reputata pronunciata definitivamente sul merito qualora fosse conforme ai requisiti di cui nella convenzione d'arbitrato ed agli effetti derivanti dalle notificazioni legali dalle quali si stabiliscono i termini di impugnazione.

Articolo 255:-Salvo patto contrario tra le parti, i lodi e decisioni pronunciati definitivamente sul merito o resi irrevocabili in forza di legge sono impugnabili per revisione ogni qualvolta fossero emessi secondo le norme del diritto e le condizioni poste dalle parti.

Ogni lodo o decisione (**definitiva o resa irrevocabile per le parti in forza di legge**) pronunciata sul merito, secondo le norme del diritto o conformemente alle diverse regole di risoluzione, è impugnabile per revisione a condizione che il ricorso si riferisca alla parte del lodo nella quale sono state adottate le disposizioni di legge.

Articolo 256:-Per lodi e decisioni di cui al precedente articolo, si intendono i provvedimenti pronunciati nella sede principale del Centro o sul territorio di qualsiasi altro paese o i provvedimenti pronunciati conformemente al regolamento del Centro sul patrocinio dell'arbitrato internazionale *ad-hoc*.

Articolo 257:-Anche in caso di patto contrario tra le parti, il ricorso per revisione è proponibile solo quando viene accertata falsità di dichiarazioni

o atti sui quali è stato fondato il provvedimento finale, o parte di esso, pronunciato secondo le norme del diritto e quando si ritiene che gli atti frodolenti siano l'unico o il principale motivo della pronuncia del provvedimento. Inoltre, l'accertamento della falsità degli atti deve essere verificato dopo l'emissione del provvedimento impugnato e prima del ricorso per revisione.

Articolo 258:-Salvo patto contrario tra le parti, il ricorso per revisione è proponibile ogni qualvolta una delle parti in causa entri in possesso di un atto o documento decisivo inerente alla controversia, o ad una parte di essa, e quando il ricorrente per revisione non poteva disporre di questo atto per impedimento posto dalla controparte, o per impedimento di fatto o di diritto, a condizione che la data di ottenimento dell'atto sia certa e che l'entrata in possesso dello stesso abbia avuto luogo dopo la pronuncia del provvedimento arbitrale e prima del ricorso per revisione.

Articolo 259:-I termini del ricorso per revisione sono regolati dalle stesse norme vigenti nel ricorso principale di cui agli artt. **24** e **28** e successivi del presente Regolamento. I ricorsi per revisione sono proponibili entro tre mesi dalla data di ottenimento dell'atto posto a motivazione dell'impugnazione.

Articolo 260:-I ricorsi per revisione sono proponibili nelle stesse condizioni dei ricorsi principali prefisse dal presente regolamento. A tale effetto, gli atti giustificativi notificati alle parti in causa devono comportare copia del provvedimento oggetto dell'impugnazione, copia del ricorso per revisione, copia dei provvedimenti giudiziari risultanti da tutti i mezzi di impugnazione investiti per l'ottenimento della decisione sollecitata (**qualora esistesse**) o tutt'altro atto di cui dispone il richiedente della revisione.

Articolo 261:-Per "**parti in causa**" a cui ci si riferisce nei sopraccitati artt. **258** e **260**, si intendono le parti interessate dal provvedimento sollecitato. Pertanto, in casi specifici, il richiedente potrà citare soltanto le parti che suscitano il suo interesse.

Articolo 262:-Il Tribunale Arbitrale (**monocratico o collegiale**) incaricato del ricorso per revisione potrà essere composto dagli stessi membri che hanno pronunciato il lodo impugnato. In caso di impossibilità di sottoporre il ricorso per revisione allo stesso Tribunale Arbitrale, si provvede alla nomina di un altro Tribunale conformemente alle regole stabilite dal presente regolamento.

Il Tribunale Arbitrale, qualora non sia costituito da un Arbitro Unico, pronuncia il provvedimento alla maggioranza dei voti ed è assoggettato alle stesse disposizioni di cui all'art. **238** del presente Regolamento.

PARTE II

"

DELLA REVISIONE DEI LODI E DECISIONI PRONUNCIATI SUL MERITO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DI ORDINANZE GIUDIZIARIE

Articolo 263:-Salvo patto contrario tra le parti, qualora un tribunale nazionale competente in materia di ricorso disponga la sospensione delle procedure relative all'annullamento, in vista di acconsentire al Tribunale Arbitrale di riesaminare le procedure o prendere le misure necessarie atte a rimuovere le cause della nullità, il Tribunale Arbitrale provvede al riesame della causa in ottemperanza dell'ordinanza giudiziaria.

Articolo 264:-Spetta alle parti in causa promuovere le domande di riesame dei lodi e decisioni pronunciati definitivamente sul merito secondo le stesse modalità vigenti per le istanze principali di cui agli artt. **24** e **28** e seguenti del presente regolamento. Le domande di riesame vengono instaurate entro tre mesi dalla data di ottenimento o di notificazione dell'ordinanza giudiziaria, sotto pena di prescrizione del diritto.

Articolo 265:-Salvo patto contrario tra le parti, il Tribunale Arbitrale che ha pronunciato il lodo o la decisione oggetto del riesame, composto dagli stessi membri o dallo stesso numero di componenti, può statuire sull'ordinanza giudiziaria che dispone la sospensione delle procedure di ricorso per annullamento, in vista di dare la possibilità al Tribunale Arbitrale di riprendere le procedure atte ad eliminare uno o più motivi di annullamento.

Le ordinanze giudiziarie, di cui al presente Capitolo, non possono essere riesaminate se sono state oggetto di invalidazione o annullamento da parte della Corte di Cassazione.

Articolo 266:-Il Tribunale Arbitrale (**monocratico o collegiale**), che ha pronunciato il lodo oggetto del riesame, può essere costituito dagli stessi arbitri. In caso di impossibilità di sottoporre il riesame alla stessa composizione di arbitri, si provvede alla nomina di un altro Tribunale adeguato, in conformità alle modalità di cui al presente Regolamento.

Il Tribunale Arbitrale, qualora non sia costituito da un Arbitro Unico, pronuncia il provvedimento alla maggioranza dei voti ed è assoggettato alle stesse disposizioni di cui all'art. **238** del presente Regolamento.

Articolo 267:-Il Centro non può procedere al riesame dei lodi e decisioni arbitrali in virtù di opposizioni formulate da terzi. Pertanto, le domande vengono instaurate presso il Tribunale Giudiziario nazionale competente in materia di impugnazione, conformemente alle procedure vigenti.

Articolo 268:-Le procedure di arbitrato di cui al presente Capitolo non sono assoggettate a nuovi pagamenti dei compensi degli arbitri. Tuttavia, vengono pagate soltanto le spese amministrative del Centro.

Gli originali dei lodi e decisioni arbitrali, pronunciati ai sensi del presente Capitolo, vengono depositati presso le stesse cancellerie dei tribunali dove sono stati depositati i lodi principali, oggetto del riesame entro 30 giorni

dalla data di pronuncia, senza l'obbligo di allegarvi copia della convenzione d'arbitrato. Negli stessi termini si rilascia copia originale, o conforme all'originale, alle parti.

CAPITOLO VII SUI TERMINI DI ESAME DELLA LITE

Articolo 269:-Ferre restando le disposizioni di cui all'art. **86** del presente Regolamento, relative alla necessità di statuire tempestivamente sulle categorie delle liti ivi specificate e conto tenuto delle questioni pregiudiziali e sospensive, salvo patto contrario tra le parti, il termine stabilito per definire le controversie arbitrali dinanzi al Tribunale monocratico è di un massimo di sei mesi non prorogabili, con decorrenza dalla data della prima udienza preliminare.

Articolo 270:-Ferre restando le disposizioni di cui all'art. **86** del presente Regolamento, relative alla necessità di statuire tempestivamente sulle categorie delle liti ivi specificate e conto tenuto delle questioni pregiudiziali e sospensive, salvo patto contrario tra le parti, il termine stabilito per definire le controversie arbitrali dinanzi al Tribunale collegiali è di un massimo di nove mesi, prorogabili una sola volta, con decorrenza dalla data della prima udienza preliminare.

Articolo 271:-Ad eccezione delle controversie di cui all'art. **86** del presente regolamento e conto tenuto delle questioni pregiudiziali e sospensive della lite, salvo patto contrario tra le parti, il termine stabilito per definire le controversie arbitrali dinanzi al Tribunale collegiale è di un massimo di due anni, prorogabili una sola volta, con decorrenza dalla data della prima udienza preliminare, qualora una parte delle parti in causa sia un ente ufficiale nazionale.

Articolo 272:-Salvo patto contrario tra le parti, il termine previsto per statuire sulle controversie, oggetto del ricorso per revisione, di cui all'apposito capitolo, o in virtù di provvedimento giudiziario, è stabilito alla metà del termine impartito alla definizione della lite principale.

CAPITOLO VIII DELLA CORREZIONE, INTERPRETAZIONE ED INTEGRAZIONE DEI LODI E DECISIONI ARBITRALI PRONUNCIATI SUL MERITO

Articolo 273:-Per correzione, interpretazione ed integrazione si intende la rimozione di ogni insufficienza, errore o scorrettezza verificatasi nel lodo pronunciato definitivamente sul merito.

Le domande di correzione, interpretazione o integrazione dei lodi e decisioni, pronunciati definitivamente sul merito, possono essere promosse solo dopo essere state regolarmente sottoscritte dal Tribunale Arbitrale, prima o dopo il deposito delle stesse presso le cancellerie dei Tribunali Giudiziari competenti o convenuti.

Articolo 274:-Nei trenta giorni successivi alla pronuncia del lodo, l'Arbitro Unico o il Collegio d'Arbitri puo' rimediare d'ufficio all'errore d'ortografia o di calcolo o a tutt'altra incorrettezza materiale introdotta nel lodo o decisione pronunciata definitivamente sul merito.

Articolo 275:-Nei trenta giorni successivi alla data di pronuncia del lodo o dalla ricezione di esso, a meno che le parti abbiano convenuto altri termini, l'Arbitro Unico, su domanda di una delle parti e previa notificazione all'altra parte, provvede ai seguenti atti:

a) rimedia all'errore di scrittura o di calcolo ed a qualsiasi altra incorrettezza materiale introdotta nel provvedimento pronunciato sul merito secondo le norme del diritto, secondo giustizia ed equità, in virtù dei diversi mezzi di definizione o mediante conciliazione totale o parziale delle parti;

b) chiarisce ed interpreta una parte definita del lodo o della decisione pronunciata sul merito sia secondo le regole di giustizia ed equità, sia in virtù delle diverse regole di definizione, ad eccezione della parte del lodo relativa alla conciliazione, la quale parte sarà interpretata in conformità alla convenzione;

c) emette un giudizio integrativo su una parte della domanda che è stata omessa nel lodo pronunciato sul merito secondo le norme del diritto, secondo equità e giustizia o con l'applicazione delle diverse regole di definizione, ad eccezione della parte relativa alla conciliazione.

Il Tribunale Arbitrale emette il suo giudizio di correzione, interpretazione o integrazione nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di replica alla domanda.

Qualora il Tribunale Arbitrale monocratico non riesca nel sopraindicato termine a pronunciare il giudizio interpretativo, integrativo o correttivo, esso potrà prorogare il termine per quindici giorni.

In caso di impedimento, di fatto o di diritto, dell'Arbitro Unico ad adempiere agli atti sopraccitati, il Segretario Generale o chi ne fa le veci provvede alla nomina di un altro arbitro in conformità alle sopraindicate modalità.

Articolo 276:-Il Tribunale Arbitrale collegiale, entro i trenta giorni successivi alla data di pronuncia della sentenza, potrà provvedere d'ufficio a rimediare all'incorrettezza di scrittura o di calcolo o qualsiasi altro errore materiale nel lodo o decisione, pronunciati sul merito alla maggioranza dei voti.

In mancanza del raggiungimento della maggioranza, per un motivo qualsiasi, la decisione di correzione viene pronunciata dal Presidente del Collegio Arbitrale giudicante. In questa fattispecie, sarà sufficiente la firma del Presidente del Collegio in calce all'originale del giudizio di correzione e delle copie della decisione di correzione, menzionando i membri assenti.

Articolo 277:-Qualora una delle parti presenti una domanda al Collegio Arbitrale, nei trenta giorni successivi alla pronuncia o alla notifica del lodo, dopo la notificazione della controparte che si varrà della facoltà di formulare eccezioni entro venti giorni, e qualora le parti non abbiano convenuto patto contrario, il Tribunale Arbitrale potrà compiere i seguenti atti:

a) rimedia all'errore di scrittura o di calcolo ed a qualsiasi altra incorrettezza materiale introdotta nel lodo pronunciato sul merito.

b) chiarisce ed interpreta una determinata parte del lodo o della decisione pronunciata sul merito sia secondo le regole di giustizia ed equità, sia in virtù delle diverse regole di definizione, ad eccezione della parte del lodo relativa alla conciliazione, la quale parte sarà interpretata in conformità alla convenzione;

c) emette un giudizio integrativo su una parte della domanda che è stata omessa nel lodo pronunciato sul merito secondo le norme del diritto o con l'applicazione delle diverse regole di definizione, ad eccezione della parte relativa alla conciliazione.

Qualora la parte notificata della domanda di correzione o interpretazione desideri replicare alla domanda, essa deve presentare la propria replica alla controparte entro venti giorni dalla data di ottenimento della domanda in vista di allegare detta replica al fascicolo della causa.

Qualora la domanda consista nell'ottenimento di un giudizio integrativo, la replica deve aver luogo nei trenta giorni successivi alla notifica della domanda.

Il Tribunale Arbitrale pronuncia, con la maggioranza dei voti, il suo giudizio nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di replica, se si tratta di giudizio correttivo o interpretativo e sessanta giorni in caso di giudizio integrativo.

Qualora il Tribunale Arbitrale collegiale non riesca ad emettere il giudizio correttivo, interpretativo o integrativo nei termini previsti dal precedente comma, esso potrà prorogare il termine una sola volta.

Qualora, per una ragione o un'altra, si riveli impossibile riunire tutti i componenti del Tribunale Arbitrale, si potrà compiere i sopraccitati lavori anche con due membri del collegio che aveva pronunciato il lodo principale, facendo menzione ai membri assenti.

Articolo 278:-In caso di impossibilità di riunire tutti i membri del Tribunale Arbitrale, il Presidente avrà la facoltà di statuire sul ricorso in modo monocratico, apponendo la propria firma in calce all'originale ed alle copie del verdetto e facendo menzione ai membri assenti.

Articolo 279:-Qualora, per una ragione o un'altra, si riveli impossibile riunire gli stessi componenti del collegio d'arbitri (**o l'Arbitro Unico**) che avevano pronunciato il lodo o la decisione, il Segretario Generale del

Centro o chi ne fa le veci provvede alla nomina di un altro Tribunale, tra gli arbitri del Centro, affinché compiano personalmente la stessa missione.

Articolo 280:-Le decisioni di correzione, interpretazione o integrazione, pronunciate d'ufficio dal Tribunale Arbitrale, collegiale o monocratico, non sono sottomesse al pagamento di compensi d'arbitrato.

Articolo 281:-L'Arbitro Unico o il Collegio d'Arbitri statuisce sulla domanda in udienza a porte chiuse, senza sedute dibattimentali o arringhe e senza l'assistenza delle parti in causa o loro rappresentanti.

Articolo 282:-L'Arbitro Unico o il Collegio d'Arbitri può emettere un giudizio integrativo per i lodi pronunciati, secondo le norme del diritto o secondo le diverse regole di definizione, ad eccezione delle parti del verdetto relative alle regole di equità e giustizia o alla composizione amichevole.

Articolo 283:-Qualora la domanda di una delle parti riguarda un lodo pronunciato in virtù delle diverse regole di definizione, il provvedimento interpretativo o integrativo si limiterà alla parte del lodo relativa all'applicazione delle norme del diritto o alla parte in cui sono state adottate le regole di equità e giustizia.

Articolo 284:-I lodi e decisioni impugnabili per via di appello ordinario non possono essere oggetto di domanda di correzione, interpretazione o integrazione.

I provvedimenti e decisioni che hanno disposto l'estinzione della lite non possono, anch'essi, essere oggetto di una domanda di correzione, interpretazione o integrazione.

Articolo 285:-Possono essere corretti gli errori di cui al punto (a) dei precedenti artt. 275 e 277 contenuti nei provvedimenti e decisioni che pongono fine alla controversia per via di conciliazione.

Non possono essere pronunciate le decisioni integrative di cui ai punti (b) e (c) dei sopraccitati artt. 275 e 277, né d'ufficio né ad istanza di parte, per i lodi pronunciati sul merito per via di conciliazione e per il capo di conciliazione nei lodi decisi con l'applicazione delle diverse regole di definizione.

Articolo 286:-Tutti i provvedimenti e decisioni di cui ai punti (a), (b) e (c) dei sopraindicati artt. 275 e 277 sono considerati parte integrante del lodo stesso pronunciato sul merito.

Articolo 287:-Qualora la parte richiedente la correzione constati di aver omissso nella sua domanda di rimediare ad una o più di incorrettezze, essa non può estendere la domanda alle incorrettezze omesse, ma limitarsi a sollecitare quanto formulato nella domanda iniziale. A tal proposito, la successiva domanda di correzione, integrazione e interpretazione non può sospendere il decorso dei termini legali .

Articolo 288:-La domanda di correzione, integrazione o interpretazione non è proponibile dopo l'esecuzione del provvedimento o della sentenza

arbitrale pronunciata sul merito sia secondo le norme del diritto, secondo equità e giustizia e mediante le diverse regole di risoluzione.

Articolo 289:-Il provvedimento o il lodo pronunciato, totalmente o parzialmente, per via di conciliazione non può essere oggetto di domanda di interpretazione salvo per quanto concerne la delucidazione del dispositivo.

Articolo 290:-Non è ammessa la domanda di integrazione dei lodi e decisioni pronunciati sul merito mediante la conciliazione o secondo equità o con l'applicazione delle diverse regole di risoluzione ad eccezione del capo relativo all'applicazione delle norme del diritto.

Il diritto alla domanda di correzione, interpretazione o integrazione si estingue per il decorso del termine stabilito nel presente capitolo o dopo l'esecuzione del lodo o provvedimento arbitrale principale.

Qualora una delle parti presenti una domanda mirante alla correzione, interpretazione o integrazione delle decisioni provvisorie o preliminari, o quelle pronunciate sul merito o risultanti a ricorsi per revisione o ordinanze giudiziarie, si sospendono i termini stabiliti per l'impugnazione e la richiesta di esecutività del lodo fino a quando non sarà pronunciata la decisione parziale.

Tutte le decisioni parziali di cui al presente capitolo sono sottoposte al deposito presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Tunisi nei quindici giorni successivi alla loro pronuncia, senza l'obbligo di allegare copia della convenzione sull'arbitrato.

Una copia originale o conforme all'originale viene rilasciata alle parti in causa negli stessi termini.

Il Cancelliere del Tribunale ordinario competente è tenuto ad annotare in margine all'originale del lodo principale, precedentemente depositato, l'avvenuta pronuncia della decisione parziale.

CAPITOLO IX

DELL'INTERRUZIONE DELL'ESAME E SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE

Articolo 291:-Le procedure arbitrali ed i termini impartiti per decidere la vertenza vengono provvisoriamente sospesi ogni qualvolta sorga una questione attinente alla lite e che non sia di competenza del Tribunale Arbitrale.

Articolo 292:-La decisione di interrompere temporaneamente le definizioni della lite produce la sospensione delle procedure arbitrali e di tutti i termini fissati per la risoluzione della lite; provoca lo scioglimento del Tribunale Arbitrale, nonché l'annullamento di tutti gli atti compiuti nel frattempo.

Articolo 293:-Il termine stabilito per risolvere la controversia viene impartito dalla data nella quale il Tribunale Arbitrale ha deciso di interrompere l'esame della causa e sospendere le procedure d'arbitrato.

I termini impartiti per la definizione della vertenza si calcolano con decorrenza dalla data in cui il Tribunale riprende l'esame della causa, dopo la fase di interruzione e sospensione. A tale scopo, si somma la durata trascorsa prima della sospensione a quella decorsa dalla data di ripresa delle procedure (**cioè dopo la sospensione**).

Articolo 294:-Il procedimento arbitrale non si estingue per causa di morte di una delle parti o per lo scioglimento del soggetto giuridico. L'esame della causa si sospende fino a quando non si convochino le parti interessate a comparire davanti al Tribunale Arbitrale.

La notifica delle parti sulla ripresa delle procedure arbitrali si fa secondo le stesse modalità di notificazione delle domande principali, con l'obbligo di inoltrare alle parti copia dell'esito sulle questioni preliminari che hanno provocato la sospensione del procedimento. Nella fattispecie, occorre indicare i nomi ed i cognomi delle parti in causa, senza che la parte richiedente la ripresa del procedimento abbia l'obbligo di indicare la completa identità degli aventi diritto, eredi e successori del defunto qualora non possa identificarli in una maniera precisa.

Per "**le parti interessate in caso di morte**" si intendono gli aventi diritto, gli eredi ed i successori della defunta parte.

Per "**parte interessata in caso di scioglimento del soggetto giuridico**" si intende la società, di qualsiasi forma giuridica, la quale è stata dichiarata fallita, sciolta, liquidata o messa sotto concordato preventivo o amministrazione controllata. Nella fattispecie, la notifica sulla ripresa delle procedure arbitrali si fa secondo le stesse modalità di notificazione delle domande principali, con l'obbligo di inoltrare alle parti copia dell'esito sulle questioni preliminari che hanno provocato la sospensione del procedimento. La notificazione deve comportare i nomi degli amministratori, gerenti e legali rappresentanti della società.

Articolo 295:-Solo le parti in causa hanno la facoltà di opporre eccezioni circa il decesso di una parte o lo scioglimento del soggetto giuridico.

Articolo 296:-In caso di decesso o incapacità di una delle parti o il decesso o decadenza del suo legale rappresentante, si sospende il procedimento d'arbitrato e si deposita il fascicolo della causa al Segretariato del Centro. Qualora la causa si ritenga matura per essere giudicata, il Tribunale Arbitrale, sia esso monocratico o collegiale, potrà comunque pronunciare il suo verdetto sul merito nonostante le circostanze sopraccitate.

La causa è reputata pronta e matura per essere giudicata quando le parti hanno già formulato le loro richieste ed il Tribunale fissato l'udienza dibattimentale. Nel qual caso la Corte può decidere sul merito della controversia.

Articolo 297:-Qualora le parti di cui all'art. 294 non vengano notificate e qualora non si costituiscano spontaneamente nei sei mesi dalla data di sospensione, l'istanza arbitrale sarà archiviata.

Articolo 298:-Previo patto espresso tra le parti, il procedimento arbitrale si interrompe e si sospendono i termini stabiliti per la definizione della vertenza, in attesa dell'esito dell'impugnazione, ogni qualvolta una parte contesti un provvedimento parziale dichiarato dal Tribunale Arbitrale presso il Tribunale ordinario competente.

Articolo 299:-Il procedimento arbitrale si interrompe e si sospendono i termini prefissi per la definizione della lite ogni qualvolta occorra adire la giurisdizione ordinaria per imporre ad una delle parti di presentare atti giustificativi o per agevolare l'attuazione dei provvedimenti provvisori, preliminari o preparatori inerenti alla vertenza, fino ad esecuzione spontanea o forzata delle questioni pregiudiziali.

Articolo 300:-Si interrompono le procedure arbitrali e si sospendono i termini prefissi per la definizione della lite ogni qualvolta il Tribunale Arbitrale nomini uno o più tecnici o qualsiasi altro consulente per accertare un fatto o identificare una circostanza, in conformità alle condizioni di cui al capitolo relativo alle perizie tecniche. Si interrompe, altresì, il procedimento in caso di escussione dei testi nel paese dove si svolge l'arbitrato, o fuori di esso, in attesa dell'esecuzione spontanea o forzata delle questioni pregiudiziali.

Articolo 301:-Si interrompono le procedure arbitrali e si sospendono i termini prefissi per la definizione della lite ogni qualvolta si verifichi una causa pendente davanti ad un Tribunale ordinario e che detta causa abbia un rapporto con la controversia deferita all'arbitrato. Il procedimento arbitrale viene sospeso fino a quando il Tribunale ordinario competente non abbia dichiarato il suo verdetto sulle questioni pregiudiziali.

Per "Tribunali Ordinari Competenti" si intendono i tribunali nazionali competenti in materia di nomina di amministratori di società, quelli che provvedono al rilascio degli atti dichiarativi di decesso, all'attribuzione della capacità giuridica ad una delle parti, nonché i tribunali competenti in materia penale.

CAPITOLO X DELL'INTERVENTO IN CAUSA

Articolo 302:-Salvo patto contrario tra le parti, l'intervento in causa, volontario o coatto, avviene quando la persona ha la qualità, l'interesse e la qualifica per diventare parte nella causa, con il diritto formulare domande e contestare il lodo pronunciato sul merito.

Articolo 303:-Le procedure di intervento di cui all'art. 302 si applicano sugli eredi e gli aventi diritto dalla morte di una delle parti in causa, nonché gli aventi diritto derivante dalla persona fisica o giuridica di qualsiasi natura e forma, senza l'obbligo di stipulare una convenzione d'arbitrato.

Articolo 304:-Il Tribunale Arbitrale, d'ufficio o ad istanza di parte, può chiamare in causa i terzi a cui si fa riferimento all'art. 303.

Articolo 305:-Tutt'altra terza parte, non indicata nel precedente art. **303**, puo' intervenire nella causa soltanto previa stipula di convenzione indipendente d'arbitrato, accettata da una delle parti principali in causa.

Articolo 306:-Le procedure di intervento, davanti al Tribunale Arbitrale, monocratico o collegiale, sono regolate dalle stesse condizioni delle domande principali di cui agli artt. **24**, **28** e successivi del presente Regolamento. L'intervento in causa puo' aver luogo nel corso delle procedure arbitrali o al momento della loro ripresa ovvero dopo la sospensione del processo, a condizione di inoltrare alle parti copie dei documenti che giustificano l'intervento.

Articolo 307:-Tutti i risultati, atti legali e regolamentari, obbligazioni e conseguenze, derivanti dall'intervento in causa, si applicano agli intervenienti di cui al precedente art. **303**.

CAPITOLO XI

DELL'ESTINZIONE DELLA LITE ARBITRALE

Articolo 308:-Il procedimento arbitrale non si estingue per causa di morte di una delle parti o per lo scioglimento del soggetto giuridico. Tuttavia, l'esame della causa si interrompe e si sospendono i termini legali fissati per la definizione della vertenza, fino a quando non si risolvano definitivamente le questioni pregiudiziali affidate ai tribunali ordinari o a qualsiasi altra amministrazione pubblica o privata.

Articolo 309:-La lite arbitrale si estingue nei sei mesi dalla data di risoluzione della questione pregiudiziale che non compete all'Arbitro Unico o al Collegio degli Arbitri.

La lite prende, altresì, fine con il decorso del termine stabilito dal presente Regolamento qualora si tratti di richiesta delle parti di onorare obbligazioni e che detta richiesta sia rimasta senza esito favorevole, a meno che non sia possibile decidere parzialmente la lite.

Articolo 310:-Qualora le parti in causa rifiutino di pagare i compensi dei periti e tecnici, di cui il Tribunale di conciliazione si è valso, e qualora la decisione del Segretario Generale che dispone il pagamento dei compensi non sia stata soddisfatta entro un mese dalla sua notifica alle parti, il Tribunale Arbitrale si rivolge al Segretariato Generale affinché disponga al riguardo. La decisione viene quindi inoltrata al Tribunale Arbitrale, il quale disporrà l'estinzione della lite, a meno che il Tribunale non ritenga opportuno pronunciarsi su un capo della causa.

Articolo 311:-Il procedimento arbitrale prende fine estinguendo la lite qualora la parte non provveda, entro sei mesi dalla data di richiesta del pagamento, ad onorare le spese d'arbitrato, i compensi dei periti e traduttori o i residui delle competenze degli arbitri, le spese di notifica, trasporto, alloggio degli arbitri e dei periti, a meno che l'altra parte non si impegni ad assumere dette spese al posto della parte inadempiente.

Decorso il termine di cui al precedente comma, nessuna delle parti non avrà il diritto di reclamare la restituzione delle somme anticipate a titolo di acconto per spese amministrative, compensi di arbitri, traduttori e periti.

Articolo 312:-Salvo patto contrario tra le parti, il Tribunale Arbitrale dispone l'estinzione della lite qualora l'attore del ricorso arbitrale ritiri la propria domanda e qualora il Tribunale Arbitrale ritenga inutile il proseguimento delle procedure arbitrali.

Articolo 313:-Il termine di estinzione della lite è calcolato con decorrenza dalla data di notificazione alla parte inadempiente o dalla data di definizione della questione pregiudiziale, che non è di competenza del Tribunale Arbitrale, o dalla data di ottenimento di uno dei mezzi inerenti alla domanda d'arbitrato.

Articolo 314:-La lite arbitrale si estingue ogni qualvolta il Tribunale Arbitrale si trova nell'impossibilità di dirimere totalmente o parzialmente la controversia dopo essersi rivolto alla giurisdizione ufficiale per produrre prove o mezzi atti a agevolare o influire la definizione della lite.

Articolo 315:-In applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 310 e 311, il Segretario Generale del Centro può chiedere per iscritto qualsiasi istanza, informazioni sull'esito delle questioni pregiudiziali ed in particolare quelle che sono state all'origine della sospensione del procedimento arbitrale. Il Segretario Generale può altresì, incaricare una persona a sua scelta per svolgere indagini al riguardo.

Articolo 316:-A meno che una delle parti non dichiari il risultato delle questioni pregiudiziali nelle scadenze summenzionate e su richiesta del Segretario Generale, o di chi ne fa le veci, inoltrata al Tribunale Arbitrale mirante a statuire di nuovo sulla lite, senza la facoltà di confronto, la Corte pronuncia l'estinzione della lite in base alle prove di cui dispone e senza ricorrere alla convocazione delle parti, salvo il caso in cui un capo della causa principale o riconvenzionale sia suscettibile di risoluzione sul merito. Tutte le decisioni d'estinzione della lite sono considerate delle sentenze che non costituiscono un motivo di cosa giudicata e non sono soggetto di riconoscimento con decreto di esecutività.

CAPITOLO XII

DELLA RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

Articolo 317:

A) Ogni persona fisica che intende esercitare l'arbitrato è tenuto a comunicare qualsiasi informazione atta a sollevare dubbi sulla sua imparzialità, integrità e autonomia nei riguardi delle parti in causa.

B) Per regole pregiudicanti l'imparzialità e l'indipendenza degli arbitri si intende tutto ciò che potrebbe provocare timore, preoccupazione e sospetto circa l'integrità e l'autonomia dell'arbitro, salvo espresso patto contrario tra le parti, totale o parziale:

- 1) evidente inimicizia tra una delle parti ed il Tribunale Arbitrale o uno dei suoi componenti;
- 2) qualora il Tribunale Arbitrale o uno dei suoi componenti abbia dato o partecipato ad una consulenza attinente alla controversia, ivi compresa la stipulazione di contratti;
- 3) qualora il Tribunale Arbitrale o un componente dello stesso abbia legami di parentela con una delle parti in causa. Il grado di parentela applicabile è quello determinato nel paese in cui si svolge l'arbitrato;
- 4) qualora il Tribunale Arbitrale o uno dei suoi componenti di appartenga alla stessa nazionalità di una delle parti della convenzione arbitrale;
- 5) qualora il Tribunale Arbitrale appartenga ad uno stato ostile allo Stato di una delle parti;
- 6) qualora il Tribunale Arbitrale o un suo membro sia socio di una delle parti o abbia interesse, diretto o indiretto, nella controversia;
- 7) qualora il Tribunale Arbitrale o un suo membro sia creditore o debitore di una delle parti;
- 8) qualora un coniuge del Tribunale Arbitrale o di un suo membro sia parte in causa, anche dopo la separazione;
- 9) qualora una delle parti in causa sia lavoratore dipendente o contrattuale di uno dei membri del Tribunale;
- 10) qualora il Tribunale Arbitrale o un suo membro abbia precedentemente difeso o rappresentato una delle parti nella stessa causa, in qualità di procuratore o avvocato difensore.

Articolo 318:-Il Tribunale Arbitrale puo' esaminare la vertenza anche se è stata oggetto di ricusazione per uno dei motivi sopraelencati a condizione che le parti l'accettino espressamente dopo esserne informate a norma di legge.

Articolo 319:-Le parti, a pena di decadenza del diritto, possono ricusare il Tribunale Arbitrale producendo le loro prove e motivazioni al Segretario Generale del Centro, entro quindici giorni dalla data in cui sono stati informati della nomina ed in generale non oltre la data della prima udienza arbitrale.

Il Segretario Generale del Centro, o chi ne fa le veci, puo' sia trasmettere una copia della domanda di ricusazione al Tribunale Arbitrale, affinché replichi entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda, sia convocare il Tribunale Arbitrale, il quale sarà tenuto a replicare sulla domanda di ricusazione. Entro sessanta giorni dalla data di replica del Tribunale Arbitrale ricusato, il Segretario Generale provvede d'urgenza ad emettere una decisione inappellabile al riguardo.

Articolo 320:-Ciascuna delle parti puo' ricusare il Tribunale Arbitrale o un membro di esso per ragioni di incompetenza.

Articolo 321:-Le parti possono ricusare il Tribunale Arbitrale o un suo componente anche se l' hanno nominato, o partecipato alla nomina,

qualora si verificano, dopo l'atto di nomina, nuovi elementi che ne compromettono l'integrità e l'imparzialità.

Articolo 322:-La riconsuazione dell'Arbitro Unico o del membro del Tribunale Arbitrale non puo' aver luogo dopo la chiusura dell'udienza dibattimentale o dopo il decorso dei termini stabiliti.

Qualora si disponga la riconsuazione o la revoca del Tribunale Arbitrale, questo sarà sostituito con un altro Tribunale, rispondente agli stessi criteri di competenza e gli verranno affidati gli stessi compiti precedentemente assegnati al Tribunale riconsuato.

CAPITOLO XIII

DEL DEPOSITO DEI LODI E DECISIONI ARBITRALI

Articolo 323:-Le seguenti categorie di provvedimenti arbitrali stese in lingua araba non sono sottoposte all'obbligo di deposito presso il Tribunale ordinario competente di Tunisi:

1) Provvedimenti preliminari:

provvedimenti arbitrali pronunciati durante la fase preliminare del processo nei confronti delle parti o di loro rappresentanti, le testimonianze, gli accertamenti e tutt'altro atto ritenuto opportuno o necessario, la tenuta di una o più udienze, l'approvazione di ricorrere alla giurisdizione ordinaria per risolvere elementi richiesti dalla lite.

2) Provvedimenti provvisori:

provvedimenti pronunciati dal Tribunale Arbitrale su propria iniziativa o ad istanza di parte miranti a prendere misure cautelari per la tutela dei diritti delle parti.

3) Provvedimenti procedurali:

Provvedimenti pronunciati dal Tribunale Arbitrale per prorogare i termini dedicati all'esame della lite, interrompere le procedure e sospendere i termini; provvedimenti relativi alla sospensione delle procedure conciliatorie o all'esame parziale di questioni di competenza del Tribunale.

Articolo 324:-Sono soggetti a deposito obbligatorio presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Tunisi i lodi ed i provvedimenti pronunciati sul merito ai sensi degli artt. **86, 222, 238, 242, 249** e **262**, nonché i provvedimenti di cui ai Capitoli **XVI** e **XIX** del presente Regolamento, con allegata copia della convenzione d'arbitrato. I lodi ed i provvedimenti arbitrali vengono depositati nella versione di lingua araba entro trenta giorni dalla data di pronuncia.

Una copia originale o conforme all'originale viene rilasciata alle parti nello stesso termine.

Sono sottoposti al deposito obbligatorio presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Tunisi, senza allegare copia della convenzione d'arbitrato, i lodi ed i provvedimenti derivanti da ordinanze giudiziarie, negli stessi termini e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.

Sono sottoposti al deposito obbligatorio presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Tunisi le seguenti categorie di provvedimenti, entro **15** giorni dalla loro pronuncia e senza l'onere di allegarvi copia della convenzione d'arbitrato:

i lodi ed i provvedimenti interpretativi, integrativi e rettificativi pronunciati dal Tribunale Arbitrale sul merito. Detti lodi sono chiamati “provvedimenti parziali”.

Articolo 325:-Sono sottoposti al deposito obbligatorio presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Tunisi gli originali dei seguenti lodi e provvedimenti arbitrari, con allegata copia del testo normativo applicato, entro trenta giorni dalla data di pronuncia dei lodi.

Una copia originale o conforme all'originale viene rilasciata alle parti nello stesso termine.

1) I provvedimenti recanti nomina del Tribunale Arbitrale monocratico o collegiale, la sostituzione, la ricsuzione, la revoca degli arbitri, il rigetto della candidatura di qualche membro, sia durante lo svolgimento della loro funzione o al momento della sospensione di essa. Dette decisioni vengono chiamate “Provvedimenti regolamentari”.

2) I provvedimenti che ingiungono ad una delle parti il pagamento del residuo dei compensi d'arbitrato, o gli onorari dei periti e traduttori, nonché le spese di trasferimento, sopralluogo, trasporto, mandati d'arbitrato nel quadro della cooperazione internazionale. Questa categoria di decisione viene chiamata “Provvedimenti regolamentari”.

3) Sono soggetto al deposito obbligatorio presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Tunisi gli originali dei provvedimenti regolamentari che dispongono l'estinzione della lite, con allegata copia del testo regolamentare applicato, nello stesso termine e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.

4) Sono soggetto al deposito obbligatorio presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Tunisi gli originali dei lodi e dei provvedimenti derivanti dalle vertenze di cui al Capitolo **XXVI del presente Regolamento, nello stesso termine e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo, con allegata copia del testo regolamentare applicato al patrocinio dell'arbitrato internazionale *ad-hoc*.**

CAPITOLO XIV DEL RILASCIO DI COPIE DI LODI E PROVVEDIMENTI ARBITRALI

Articolo 326:-Ogni richiedente di copia di lodo o provvedimento arbitrale, di qualsiasi forma o categoria, deve aver la qualità legale per compiere questo atto.

Articolo 327:-Vengono gratuitamente rilasciati tutti i lodi e provvedimenti arbitrari di cui al precedente art. **326** in copia conforme all'originale depositato presso il Tribunale giudiziario competente.

Articolo 328:-Vengono rilasciate alle parti copie dei lodi e provvedimenti, sottoscritte dal Tribunale giudicante e con apposto timbro del “**Centro di Arbitrato Al-Insaf**”, previo accertamento dell’identità del richiedente, il quale è tenuto ad apporre la sua firma e la data dell’avvenuto rilascio della copia nel registro **ad-hoc**.

CAPITOLO XV DELLE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Articolo 329:

1) Salvo patto contrario tra le parti e fatta eccezione dei provvedimenti pronunciati ai fini di ricorso alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. **96** del presente Regolamento, il Segretariato Generale del Centro provvede a comunicare alle parti tutti i provvedimenti e decisioni preliminari entro una settimana dalla data di deliberazione.

2) Salvo patto contrario tra le parti, è compito delle parti notificare l’uno all’altro tutti i provvedimenti di cui al capitolo dedicato ai provvedimenti provvisori.

3) Salvo patto contrario tra le parti ed in difetto di comunicazione alle parti o ai loro rappresentanti, il Segretariato Generale provvede a comunicare alle parti tutti i provvedimenti regolamentari entro quindici giorni dalla deliberazione.

Articolo 330:-E’ obbligo delle parti compiere le formalità di comunicazione e notificazione dei diversi lodi e decisioni provvisori e regolamentari; vale lo stesso per le sentenze pronunciate dai Tribunali Giudiziari di Cassazione e le ordinanze emesse dalla giurisdizione ordinaria per assecondare il Tribunale Arbitrale o per dichiarare la ripresa del procedimento arbitrale.

Articolo 331:-Le parti sono tenute a pagare gli onorari delle perizie e traduzioni o i loro residui non saldati a favore dei professionisti che hanno svolto questi lavori su richiesta delle parti o su richiesta del Segretariato Generale del Centro.

Articolo 332:-E’ compito del Segretario Generale reclamare dalle parti il pagamento dei residui di onorari d’arbitrato non saldati.

CAPITOLO XVI DELLA COMPETENZA DEL CENTRO IN MATERIA DI CONTROVERSIE DERIVANTI DAGLI EFFETTI DELLE CONVENZIONI ARBITRALI

Articolo 333:-Le controversie derivanti dalla natura delle liti sul merito sono di competenza del Centro d’Arbitrato Interno ed Internazionale «**AL-INSAF**» ogni qualvolta il testo di legge applicato alla lite osservi le disposizioni dell’art. **550** del Codice tunisino delle obbligazioni e contratti, il quale sancisce: “**chi puo’ il più puo’ il meno**”.

Articolo 334:-Salvo diverso patto tra le parti e conformemente alle disposizioni della legge applicata alla lite principale, lo stesso Tribunale

Arbitrale incaricato di decidere la lite puo' statuire su tutte le difficoltà legate al merito della medesima.

Il Tribunale puo' anche affidare l'esame di tutte le questioni che ostacolano l'esecuzione ad un Arbitro Unico.

Articolo 335:-Ferme restando le procedure relative alla citazione delle parti in causa, il termine della convocazione a comparire per deliberare sulle questioni di cui al precedente art. 334 non deve essere inferiore a quindici giorni dalla data d'udienza. Detto termine è valido sia per le domande presentate dalle parti, in proprio o per delega, o dall'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione.

Articolo 336:-Si delibera sulle domande di cui al presente Capitolo ogni qualvolta si interponga un rischio imminente che potrebbe compromettere la possibilità di restituire una situazione allo stato precedente all'esecuzione.

Articolo 337:-Il Tribunale Arbitrale pronuncia i provvedimenti provvisori per sospendere temporaneamente l'esecuzione dei lodi conformemente all'art. 334 ad istanza delle parti.

Il provvedimento dichiarato produce lo stesso effetto dei lodi e decisioni pronunciati sul merito, anche prima dell'emanazione del decreto di esecutorietà, a condizione di depositare gli originali di detti provvedimenti presso le stesse Cancellerie dei tribunali giudiziari competenti dove sono stati precedentemente depositati le decisioni sul merito.

Articolo 338:-Qualora il Tribunale Arbitrale proceda all'esame di una delle domande di cui all'art. 334, esso puo' ordinare, su richiesta di parte, di consegnare quanto potrebbe garantire l'esecuzione, il tutto a condizione di deliberare su tali vertenze, entro sessanta giorni dalla data in cui il Tribunale è stato adito.

Articolo 339:-Qualora il Tribunale Arbitrale ritenga necessario l'esame della lite sul merito relativamente ai diritti contestati, essa potrà fissare a tale scopo un termine per l'estinzione dell'effetto del provvedimento che sospende l'esecuzione.

Articolo 340:-Qualora si tratti di una domanda formulata da una delle parti della convenzione d'arbitrato irrituale internazionale, sia per sostituire un arbitro, revocarlo, ricusarlo, o per nominare un altro arbitro, questa domanda verrà esaminata dal Segretario Generale del Centro o da chi ne fa le veci secondo le modalità ed i termini di cui al precedente art. 338.

I provvedimenti di cui al presente Capitolo sono provvisoriamente eseguibili indipendentemente dall'esistenza o meno di una domanda di impugnazione o di riconoscimento presso istanze giudiziarie.

I provvedimenti pronunciati conformemente alle disposizioni del presente Capitolo sono soggetto di deposito presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Tunisi con allegata copia della convenzione d'arbitrato entro dieci giorni dalla data di pronuncia.

Una copia originale o conforme all'originale del provvedimento è rilasciata alle parti nello stesso termine.

L'obbligo di deposito di cui al precedente comma non si applica qualora le parti convengano un tribunale sito in un'altro paese per il riconoscimento o l'impugnazione del lodo.

CAPITOLO XVII DEL SEQUESTRO PRESSO TERZI

Articolo 341:-Qualora si riveli che il debito sia stato accertato con documenti nel fascicolo, il Tribunale Arbitrale incaricato della controversia, può emanare, ad istanza di parte, tutti i provvedimenti provvisori e pronunciare un sequestro presso terzi, il cui valore sia sufficiente per estinguere il debito e coprire le spese.

Articolo 342:-Le domande di sequestro presso terzi non sono proponibili per le fattispecie che non sono di competenza dell'arbitrato.

Articolo 343:-Il provvedimento di sequestro presso terzi, pronunciato dal Tribunale Arbitrale o dal Segretariato Generale del Centro, non consente al sequestrante di ritirare i beni o di disporne. I beni oggetto del sequestro devono rimanere vincolati e custoditi dal terzo sequestrato in attesa del lodo che sarà pronunciato dal Tribunale Arbitrale sul merito della causa.

Articolo 344:-Lo scopo del sequestro presso terzi è di vincolare fondi, titoli e beni mobiliari presso il sequestrato, che appartengano a enti pubblici statali o a persone fisiche o soggetti giuridici di qualsiasi natura e forma giuridica. In tale circostanza il terzo sequestrato diventa custode della cosa oggetto del sequestro, a meno che non preferisca consegnarla all'Ufficiale Giudiziario incaricato dell'esecuzione del sequestro o affidarla alla Cassa Pubblica dei Depositi prevista dalla legge o farne quanto convenuto dalle parti.

Articolo 345:-Il terzo sequestrato è ritenuto custode della cosa sequestrata e ne assume la responsabilità fino alla data di esecuzione spontanea o forzata dalle parti, a meno che non venga pronunciato un provvedimento arbitrale o giudiziario che la revochi in parte o in tutto, la convalidi o annulli.

Articolo 346:-Le domande di sequestro presso terzi non sono proponibili ante causam né durante l'interruzione e la sospensione del procedimento arbitrale, né durante l'esame di una questione pregiudiziale tale la ricusazione, la sostituzione o la revoca degli arbitri.

Tuttavia, in sede di eccezione e qualora venga accertato un periculum in mora, una delle parti potrà presentare la richiesta di sequestro presso terzi al Segretario Generale o a chi ne fa le veci, il quale si pronuncerà al riguardo previa visione del fascicolo della causa principale oggetto della sospensione ed interruzione.

Articolo 347:-La parte che intende effettuare un sequestro presso terzi è tenuta a presentare al Tribunale Arbitrale, a cui è stata affidata la

definizione della lite, una domanda in copie molteplici nella quale espone i motivi della sua richiesta.

Articolo 348:-Il sequestro presso terzi viene effettuato mediante un verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario in conformità alle procedure previste dalla legge del paese di esecuzione.

L'Ufficiale Giudiziario, incaricato dell'esecuzione, notifica il sequestro al terzo sequestrato allegando al verbale copia del provvedimento cautelare che ha disposto il sequestro.

Il verbale di sequestro deve indicare l'ammontare per il quale è stato avviata la procedura di sequestro, il provvedimento arbitrare pronunciato al riguardo, nonché i nomi di tutte le parti in causa.

Articolo 349:-Qualora il sequestro presso terzi riguardi un ente nazionale ufficiale, le procedure saranno effettuate conformemente alla legislazione del paese dove l'esecuzione avrà luogo.

Articolo 350:-Il terzo sequestrato, senza essere convocato a comparire davanti al Tribunale Arbitrale, è tenuto a custodire i fondi ed i titoli appartenenti al debitore sequestrato fino a definizione sul merito della causa.

Articolo 351:-Salvo patto contrario, una delle parti potrà con domanda al Primo Presidente della Corte d'Appello di Tunisi chiedere di revocare il sequestro o di sospenderne l'esecuzione a condizione di depositare la somma riferita nel provvedimento provvisorio secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Articolo 352:-Ad eccezione della fattispecie di cui al precedente art. 351 e salvo patto contrario tra le parti, la giurisdizione competente non può ordinare la revoca o l'annullamento del sequestro prima della definizione della causa arbitrare sul merito.

Articolo 353:-Salvo patto contrario tra le parti, non è consentito al Primo Presidente della Corte d'Appello di Tunisi di intervenire per rettificare la somma stipulata dal provvedimento provvisorio di sequestro presso terzi.

Articolo 354:-Qualora una delle parti intenda recedere in tutto o in parte dal sequestro presso terzi, ella dovrà adire il Tribunale Arbitrale conformemente alle procedure previste per lo scambio dei mezzi di difesa.

Articolo 355:-Il provvedimento provvisorio di sequestro presso terzi deve essere messo in esecuzione entro quindici giorni dalla pronuncia a pena di decadenza.

Qualora il provvedimento provvisorio, mirante all'esecuzione del sequestro presso terzi, sia sottoposto a domanda di riconoscimento presso una giurisdizione ordinaria competente o convenuta, detta domanda dovrà essere prodotta, a pena di nullità, entro quindici giorni dalla data di ricezione della decisione provvisoria.

Articolo 356:-Qualora decada il provvedimento provvisorio, mirante ad effettuare un sequestro presso terzi, le parti possono reiterare la domanda

fin tanto che le procedure d'arbitrato sono in corso, sospese o interrotte e qualora i motivi che la giustificano siano ancora validi.

In entrambi i casi di decadenza, i provvedimenti pronunciati sono subordinati a pagamento di compensi di arbitrato e spese amministrative.

Articolo 357:-Ogni lite che potrebbe insorgere tra una delle parti e l'Ufficiale Giudiziario è di competenza dei tribunali ordinari conformemente alle procedure vigenti nella circoscrizione giudiziaria dove ha sede l'ufficiale giudiziario.

CAPITOLO XVIII DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO

Articolo 358:-Qualora si riveli che il debito sia accertato con documenti nel fascicolo, il Tribunale Arbitrale incaricato della controversia, può emanare, ad istanza di parte, tutti i provvedimenti provvisori e pronunciare un sequestro conservatorio, il cui valore sia sufficiente per estinguere il debito e coprire le spese.

Articolo 359:-Le domande di sequestro conservativo non sono proponibili per le fattispecie che non sono di competenza dell'arbitrato.

Articolo 360:-Il provvedimento di sequestro conservativo, pronunciato dall'Arbitro Unico o dal Collegio d'Arbitri, non consente al sequestrante di godere della proprietà dei beni o di disporne, a meno che non gli venga autorizzato il godimento dal Segretariato Generale del Centro. Pertanto, i beni oggetto del sequestro devono rimanere vincolati e custoditi dal terzo sequestrato in attesa del lodo che sarà pronunciato dal Tribunale Arbitrale sul merito della causa, a meno che il sequestro non sia revocato in tutto o in parte con ordinanza giudiziaria dopo il deposito di una cauzione che ne garantisce l'esecuzione.

Articolo 361:-L'obiettivo del sequestro conservatorio è quello di vincolare i beni mobiliari ed immobiliari appartenenti al debitore e congelarli tra le mani del sequestrato, fino a quando il sequestro conservatorio non si converta in pignoramento esecutivo, a meno che non sia pronunciato un provvedimento sul merito dal Centro d'Arbitrato «AL-INSAF» o dal Tribunale ordinario competente che ne ordina la totale o parziale revoca.

Articolo 362:-Ferma restando la natura della convenzione d'arbitrato, il Tribunale Arbitrale, ad istanza di parte, potrà emanare un provvedimento provvisorio per porre un sequestro conservativo sui beni del debitore, del tutore, del garante o del cessionario del debito ai fini di tutelare un credito accertato e giustificato, il cui recupero si rivela incerto, anche se si tratta di debito subordinato o posticipato.

Articolo 363:-Le domande di sequestro conservativo non sono proponibili ante causam né durante la fase di interruzione e sospensione del procedimento arbitrale, né durante l'esame di una questione pregiudiziale tali la ricusazione, la sostituzione o la revoca degli arbitri.

Tuttavia, a titolo di eccezione, il Segretario Generale o chi ne fa le veci potrà pronunciarsi su queste domande dopo aver preso visione del fascicolo della causa principale oggetto della sospensione ed interruzione.

Articolo 364:-Il sequestro conservativo viene attuato dall'Ufficiale Giudiziario incaricato dell'esecuzione con semplice notificazione del provvedimento provvisorio mettendo i beni mobili ed i diritti sequestrati tra le mani del sequestrato.

L'attuazione del sequestro conservativo può farsi in presenza del sequestrato stesso o in presenza del guardiano dell'azienda o di uno dei suoi dipendenti.

Qualora il sequestro sia fatto in assenza del sequestrato, l'Ufficiale Giudiziario provvede alla notifica entro sette giorni dalla data di esecuzione, ammonendolo sull'obbligo di custodire la cosa sequestrata fino a decisione definitiva sul merito della causa.

Qualora l'Ufficiale Giudiziario incontri resistenza da parte del sequestrato o dal suo rappresentante, egli può chiedere l'assistenza della giurisdizione competente per territorio per ottenere l'esecuzione forzata, in osservanza delle leggi vigenti nel paese di esecuzione.

Articolo 365:-Le procedure di esecuzione sono sottoposte alle norme vigenti nel paese dove viene eseguito il sequestro.

Articolo 366:-Il verbale di sequestro conservativo deve indicare con la massima precisione l'ubicazione della cosa sequestrata, nonché l'ammontare per il quale è stata avviata la procedura di sequestro, il provvedimento arbitrale pronunciato al riguardo, nonché l'identità della persona presso la quale è stato effettuato il sequestro, a meno che l'Ufficiale Giudiziario non ritenga opportuno depositarla, sotto la propria responsabilità, presso una Cassa Pubblica dei Depositi o qualsiasi altro ente, pubblico o privato, di deposito, ai fini di proteggerla da eventuale deteriorazione, danneggiamento o deprezzamento.

Articolo 367:-Qualora il sequestro conservativo concerni delle merci, queste dovranno essere identificate indicando il loro numero di serie, peso o dimensioni.

Qualora si tratti di gioielli o oggetti di valore, il verbale deve contenere delle descrizioni precise indicandone il valore. In tutti i casi, l'Ufficiale Giudiziario può chiedere il parere di esperti per stabilire il valore dell'oggetto o precisare i suoi dati tecnici.

Articolo 368:-La parte, nei confronti della quale è stato eseguito il sequestro, può chiedere la vendita dei beni posti sotto sequestro dallo stesso Ufficiale Giudiziario, da solo o con altri ufficiali giudiziari, per vigilare sulla vendita all'asta, conformemente alla legislazione del paese di esecuzione, nei casi in cui la merce potrebbe deteriorarsi o perdere valore.

Il ricavo derivante dalla vendita dei beni sequestrati resterà depositato presso l'Ufficiale Giudiziario fino a decisione definitiva sul merito della causa.

Articolo 369:-La decisione provvisoria di sequestro conservativo è eseguibile, a pena di nullità, entro i quindici giorni successivi alla sua emissione.

Qualora la decisione provvisoria, mirante all'esecuzione di un sequestro conservativo sia sottomessa ad una domanda di riconoscimento presso un'istanza giudiziaria competente o convenuta, la medesima domanda deve essere prodotta entro quindici giorni dalla data di ricezione della decisione provvisoria, a pena di nullità.

Articolo 370:-Qualora una decisione provvisoria, mirante all'esecuzione di un sequestro conservativo, sia deperita, ognuna delle parti può riformulare la domanda fintantoché le procedure d'arbitrato sono vigenti, sospese o interrotte e se i motivi che la giustificano sono ancora validi.

In entrambi i casi di perenzione, queste decisioni sono subordinate al pagamento degli onorari d'arbitrato e delle spese amministrative.

Articolo 371:-Salvo convenzione contraria tra le parti, il Primo presidente della Corte d'Appello di Tunisi deve ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione provvisoria di sequestro, dopo la consegna delle somme rispettive secondo le modalità che disporrà per garantire l'esecuzione.

Salvo patto contrario tra le parti, la giurisdizione competente non può intervenire per modificare le somme stabilite dalla decisione provvisoria di sequestro conservativo.

Ogni controversia sorta tra l'ufficiale giudiziario e una delle parti viene composta dalle istanze giudiziarie ufficiali in conformità alle procedure vigenti nella circoscrizione giudiziaria del domicilio dell'ufficiale giudiziario.

CAPITOLO XIX

DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE URGENTE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROVVISORIE

Articolo 372:-Il Tribunale Arbitrale «AL-INSAF» decreta d'urgenza, senza pregiudizio al merito della controversia, su tutte le fattispecie arbitrali urgenti qui di seguito elencate:

- a) qualora si tratti di riparazioni urgenti o di porre fine ad una situazione pregiudizievole;
- b) qualora la vertenza riguardi il compenso di un professionista per un lavoro svolto o un servizio prestato;
- c) qualora la vertenza riguardi viaggiatori, alberghieri o vettori, qualunque sia la loro forma o natura giuridica;
- d) qualora la vertenza riguardi la nomina di un liquidatore o di un curatore tra persone fisiche o soggetti morali, qualunque sia la loro natura o forma;

- e) se la controversia concerne il saldo di canone locatizio maturato;
- f) se il litigio riguarda il diritto di passaggio;
- g) in tutti i casi che assumono un carattere urgente.

Articolo 373:-Le tipologie delle domande, di cui al presente capitolo, non possono essere promosse qualora abbiano un nesso con il merito della controversia, che sia pendente o sospesa.

Articolo 374:-Il tribunale arbitrale delibera separatamente sui casi urgenti nell'ambito dell'arbitrato internazionale. Pertanto le procedure arbitrali urgenti non sono assoggettate agli stessi criteri applicati alle controversie sul merito, sia quelle previste dagli articoli **24** e **28** e successivi, sia quelle riguardanti i casi di ricorso per revisione dei lodi e decisioni arbitrali pronunciati sul merito.

Articolo 375:-Il richiedente della procedura d'urgenza provvede a notificare la citazione al domicilio più vicino del convenuto tramite ufficiale giudiziario, in conformità alle procedure vigenti nel paese.

Il richiedente è inoltre tenuto a notificare al convenuto copie dei documenti che giustificano la domanda, almeno quindici giorni dalla data dell'udienza, invitandolo a comparire dinanzi all'Arbitro Unico tenente seduta al Centro d'Arbitrato «**AL-INSAF**».

Articolo 376:-Il convenuto è tenuto a presentare memoria di replica entro e non oltre la data dell'udienza. Questi è tenuto a fornire copia della replica alla controparte, sia prima dell'udienza o durante.

Articolo 377:-Il tribunale arbitrale decreta d'urgenza sulle domande, di cui al presente capitolo, senza fissare un termine e in tutti i casi non oltre sessanta giorni dalla data in cui è stato incaricato il tribunale arbitrale.

La decisione dichiarata nella materia produce gli stessi effetti delle sentenze e dei lodi pronunciati sul merito anche prima di rivestirli della clausola esecutoria.

Articolo 378:-Le decisioni, di cui al presente capitolo, sono eseguite provvisoriamente a prescindere dal fatto che facciano oggetto di ricorso o di domanda di riconoscimento giudiziario.

Le decisioni rese conformemente alle disposizioni del presente capitolo sono assoggettate all'obbligo del deposito in cancelleria della Corte d'Appello di Tunisi, con allegata copia della convenzione d'arbitrato. Il deposito si fa nei dieci giorni dopo la data di pronuncia del lodo.

L'originale o una copia conforme all'originale va rimessa alle parti negli stessi termini.

L'obbligo di deposito, stipulato dal comma precedente non viene preso in considerazione qualora le parti convengano di adire un tribunale istituito in un altro paese per esaminare le questioni di riconoscimento o le impugnazioni di dette decisioni.

CAPITOLO XX

DELL'IMPUGNAZIONE DEL LODO

Articolo 379:-Nel presente capitolo, per impugnazione si intende la contestazione dei lodi e decisioni arbitrali pronunciati sul merito secondo le modalità consentite dalle giurisdizioni ordinarie competenti, siano modalità previste dalla legge, convenute o decretate dal tribunale arbitrale.

Articolo 380:-I lodi e decisioni arbitrali, pronunciati sul merito sono impugnabili solo per nullità.

La Corte d'Appello di Tunisi, a cui si fa riferimento nel suesposto articolo **379**, può annullare un lodo o una decisione arbitrale definitiva, dichiarata sul merito, solo nei specifici seguenti casi:

I) A meno che la convenzione arbitrale non sia nulla, senza effetto o non eseguibile, il tribunale ordinario competente può annullare un lodo o una decisione arbitrale se il richiedente dell'annullamento produce una prova che stabilisce uno dei seguenti presupposti:

a) se una parte della convenzione d'arbitrato è colpita di incapacità o se detta convenzione è ritenuta non valida in virtù della legge alla quale essa si riferisce o secondo le norme del diritto internazionale applicate alla vertenza;

b) se l'autore dell'azione di nullità è stato nell'impossibilità di far valere i propri diritti per ragione di forza maggiore o irregolarità nelle notificazioni legali o quelle convenute durante lo svolgimento delle procedure d'arbitrato;

c) se il lodo arbitrale riguarda una controversia non prevista dalla convenzione d'arbitrato o non compresa nella clausola compromissoria o se il lodo ha statuito su questioni non attinenti alla convenzione d'arbitrato o alla clausola compromissoria.

Pertanto, se le disposizioni del lodo, riguardanti questioni sottomesse all'arbitrato possono essere dissociate da quelle non sottomesse all'arbitrato, solo la parte del lodo che statuisce sulle questioni non sottomesse all'arbitrato potrà essere annullata.

d) Se le procedure arbitrali applicate risultano difformi alle disposizioni del presente regolamento e se non sono state, espressamente o implicitamente, modificate da tutte le parti nel corso dello svolgimento delle procedure d'arbitrato.

II) Qualora il tribunale ordinario competente ritenga che il lodo contrasta l'ordine pubblico ai sensi del diritto internazionale privato.

III) Qualora il lodo o la decisione arbitrale siano stati pronunciati dopo il decorso del termine legale o convenuto.

Articolo 381:-Il diritto all'azione di nullità si prescrive con il decorso di un termine di tre mesi dalla data di pronuncia del lodo o dalla data in cui il richiedente, in proprio o per delega, si è fatto rilasciare il lodo o la decisione arbitrale pronunciata sul merito, o dalla data in cui il tribunale arbitrale ha statuito sulla domanda principale, interpretativa, di rettifica o complementare.

Articolo 382:-Il tribunale giudiziario ordinario adito per l'annullamento di un lodo o sentenza, in totalità o in parte, può ad istanza di una delle parti, sospendere le procedure di annullamento per un periodo che ne stabilisce la durata, ai fini di consentire al tribunale arbitrale di riavviare le procedure d'arbitrato o adottare i provvedimenti atti ad eliminare i motivi dell'annullamento.

Se l'istanza giudiziaria ordinaria adita decreta la nullità parziale o totale del lodo, il tribunale arbitrale, se del caso, potrà, di comune accordo tra le parti, statuire sull'oggetto della vertenza e agire in veste di compositore amichevole qualora abbia i requisiti per farlo.

Articolo 383:-Non sono impugnabili i lodi e le decisioni che decretano l'estinzione della lite anche se le parti convengono il contrario.

Articolo 384:-Pena di nullità, la parte impugnante è ritenuta a specificare l'oggetto dell'impugnazione del lodo o della decisione arbitrale pronunciata, in totalità o in parte, sul merito.

CAPITOLO XXI DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 385:-Il Centro garantisce l'autonomia degli arbitri nell'esercizio delle loro mansioni e si costituisce garante contro ogni ingerenza nel loro lavoro, funzioni e attribuzioni.

Inoltre, esso garantisce i diritti delle parti contro qualsiasi atto o comportamento volto a condizionare la missione degli arbitri durante l'esercizio delle loro funzioni presso il Centro.

Articolo 386:-Le disposizioni del Codice Penale tunisino, applicate agli organi giudiziari ordinari, si applicano a tutti i membri permanenti e supplenti del Centro, nonché agli avvocati, consulenti tecnici, traduttori, notai, ufficiali giudiziari, testimoni e tutti quelli aventi rapporto alla controversia, per errori, infrazioni da loro commessi nell'esercizio delle loro funzioni in seno al Centro o in collaborazione con esso, a prescindere dalle loro cittadinanze e domicilia, il tutto conformemente alle convenzioni giudiziarie stipulate nel merito di materia penale.

La responsabilità è personale per i diversi delitti ed infrazioni ed è solidale con i soggetti morali, a cui appartengono le parti, in rapporto con i tribunali arbitrali per quanto riguarda il risarcimento materiale e morale nei confronti delle parti o del Centro.

Articolo 387:-In sede di delibera sul ricorso a loro affidato, i membri del Tribunale arbitrale abilitato a pronunciare il lodo, indossano delle toghe le cui specifiche di confezione sono stabilite con decisione del segretariato Generale del Cento. Questa tenuta ufficiale viene registrata ai sensi della legislazione vigente in Tunisia.

Articolo 388:-Ogni avvocato presente all'udienza dinanzi al Tribunale Arbitrale è tenuto ad indossare la toga ufficiale del corpo degli avvocati,

che si tratti di toga indossata per esercitare la professione o altra tenuta usata da confratelli di un altro paese.

In virtù del presente regolamento una sala sarà riservata agli avvocati che esercitano presso il Centro nell'ambito delle loro missioni e mansioni.

CAPITOLO XXII

DELLA RESTITUZIONE DEGLI ATTI

Articolo 389:-Tutti i fascicoli e gli atti relativi alle controversie sono custoditi negli archivi del Centro per un periodo di vent'anni dalla data di pronuncia sul merito, dalla data di emissione dell'ultima decisione sommaria o dall'ultima data di decisione di revisione.

Articolo 390:-Ogni parte in causa puo' chiedere, a titolo individuale o per delega, la restituzione degli atti che saranno riconsegnati allo stato in cui si trovano.

Articolo 391:-Gli eredi o gli aventi diritto possono chiedere la restituzione degli atti e documenti appartenenti al *de cuius* nei limiti del periodo e secondo le modalità indicate nel precedente art. 389 a condizione di presentare quanto giustifica la successio e produrre, all'occorrenza, una delega conferita ad un erede dal resto dei successori.

Articolo 392:-Ogni persona fisica o morale, avente diritto ai sensi delle norme di legge, puo' chiedere la restituzione degli atti e documenti del surrogante durante il periodo stabilito nell'art. 389 e conformemente alle modalità fissate dall'art. 390 del presente Regolamento a condizione di produrre i giustificativi della surroga o, all'occorrenza, il mandato conferito dalle parti.

Articolo 393:-Ad eccezione dei processi verbali delle udienze arbitrali relative alla comparizione delle parti in causa ed allo stabilire delle date delle udienze, il Segretariato generale mette a disposizione delle parti o dei loro procuratori, in conformità all'elenco delle prestazioni amministrative e di segreteria, copie degli atti del fascicolo adottati dal Tribunale Arbitrale durante l'esame della controversia.

Detti documenti e atti si rilasciano al loro stato naturale ed in copia conforme all'originale.

Articolo 394:-A richiesta delle parti, il Segretariato Generale rilascia copie ordinarie di tutte le quietanze attestanti il deposito presso le cancellerie dei tribunali giudiziari di tutti i lodi e decisioni arbitrali, siano stati pronunciati sul merito o in via sommaria.

Articolo 395:-Il segretariato Generale del Centro puo' rilasciare alle parti o ai loro procuratori copie conformi all'originale dei lodi e decisioni concernenti le parti mandanti.

Articolo 396:-In virtù del presente regolamento, sono costituiti degli archivi per la custodia dei fascicoli definiti o sospesi, messi a disposizione dalle parti.

Gli addetti agli archivi provvedono alla custodia dei fascicoli in tutta confidenzialità e in conformità all'inventario relativo alla conservazione dei fascicoli.

Articolo 397:-Il Segretariato del servizio archivi del Centro si vale, oltre al registro di inventario, d'un altro registro che comporta delle indicazioni sulla qualità delle parti che richiedono la restituzione degli atti. Non sono restituibili i documenti relativi ai lavori dei tribunali arbitrali, nonché le perizie tecniche e le minute.

Articolo 398:-Oltre ai registri sopraccitati, il Segretariato del servizio archivi del Centro tiene due altri registri, destinati ad annotare la modalità del rilascio dei lodi e decisioni arbitrali pronunciati sul merito, nonché le decisioni complementari, interpretative o di rettifica, indicandovi l'identità del richiedente, la firma e la data del rilascio.

CAPITOLO XXIII

DELLA PUBBLICAZIONE DEI LODI E DECISIONI

Articolo 399:-Qualora una delle parti desiderasse pubblicare sui giornali il riassunto di un lodo o decisione arbitrale pronunciato dal Centro sul merito, essa deve formulare una domanda al Segretario Generale del Centro con allegata copia del testo da pubblicare unitamente alla traduzione.

Il Segretario Generale o chi ne fa vece adotta una decisione che autorizza la pubblicazione del testo a carico del richiedente, qualora non sussista alcun impedimento giuridico o morale e qualora la pubblicazione non comprometta le buone relazioni.

La decisione presa in questo senso non è assoggettata ad imposte e non può essere impugnata.

Articolo 400:-Salvo accordo contrario tra le parti, il reparto scientifico del Centro può pubblicare nei giornali, nelle proprie pubblicazioni o nell'ambito degli studi e ricerche da esso intrapresi, il riassunto di qualche lodo o giudizio arbitrale pronunciato sotto l'egida del Centro. Detti riassunti possono essere annessi a commenti confrontativi della giurisprudenza arbitrale o agli affetti giuridici che ne derivano, senza però menzionare i nominativi delle parti interessate dal lodo o dalla decisione.

Articolo 401:-Le disposizioni, di cui al presente Regolamento, sono applicabili in maniera tale da non contravvenire alle norme del regime internazionale d'arbitrato commerciale e delle convenzioni bilaterali e multilaterali, stipulate o da stipulare, e senza contravvenire ai principi della libertà delle parti in causa ad esercitare i loro diritti personali.

CAPITOLO XXIV

DELL'AMMINISTRAZIONE ONORARI D'ARBITRATO E SPESE AMMINISTRATIVE

Articolo 402:-Ad eccezione delle decisioni rettificatrici, integrative, interpretative, provvisorie o preliminari, tutte le controversie sono assoggettate al pagamento degli onorari d'arbitrato e delle spese

amministrative a favore del Segretariato Generale del Centro, in conformità alla tabella degli onorari e proporzionalmente al valore economico della controversia, sia crescente o decrescente.

Articolo 403:-In caso di estensione della controversia, nel corso delle procedure arbitrali, in seguito ad integrazioni ordinate dal Tribunale arbitrale nel corso dell'esame della vertenza, le parti in causa non possono più allegare nuove eccezioni che non siano state sollevate davanti al Tribunale arbitrale al momento dell'instaurazione del ricorso, salvo i casi in cui si tratti di interessi.

In questo specifico caso, il richiedente è tenuto a pagare la differenza degli onorari relativi agli aumenti.

Articolo 404:-Per valore “**crescente o decrescente**” si intende il valore economico della controversia. Se questa non è nota, bisogna stimarla in valore pecuniario.

Gli onorari dell'arbitrato sono definitivamente fissati in base alla valutazione delle domande delle parti, della natura della vertenza o tramite le perizie tecniche ed i documenti delle transazioni delle parti in causa.

Articolo 405:-Per “**spese amministrative**” si intendono le spese per i servizi amministrativi quali l'impressione delle sentenze arbitrali, fotocopie, oneri di deposito dei lodi presso le cancellerie dei tribunali ordinari competenti ed altre prestazioni di segreteria.

Ai sensi dell'art. 44 del presente Regolamento, relativamente al diritto delle parti a designare i propri arbitri al di fuori del corpo arbitrale del Centro, è ammesso di convenire sul deposito degli onorari d'arbitrato presso il Segretariato Generale e sulle modalità e le scadenze di pagamento, in funzione dell'andamento delle procedure arbitrali o al compimento dell'incarico. E', altresì, ammesso di trattenere una parte degli onorari per una durata limitata in garanzia dell'esecuzione degli atti complementari, qualora questi si ritenessero necessari.

In caso di accordo sul deposito dei compensi degli arbitri presso il Segretariato Generale del Centro, in conformità alle disposizioni dell'art. 44 del presente Regolamento, questi emolumenti saranno messi a disposizione degli interessati in un conto bancario speciale.

Pertanto, i fondi medesimi possono essere ritirati, in parte o in totalità, solo previa decisione emessa dal Segretariato Generale del Centro, come stabilito dal secondo comma del presente articolo, il tutto dopo deduzione del 5% netti a favore del Centro per le prestazioni amministrative fornite.

Articolo 406:-Il Segretariato Generale chiede per iscritto, ad una o ad entrambe le parti in causa, di versare il residuo degli onorari complementari dell'arbitrato, nonché il versamento delle spese amministrative ogni volta si estende la controversia.

Se una delle parti si astiene dal pagamento, il Segretario Generale puo' rivolgersi per iscritto al Tribunale Arbitrale affinché interrompi l'esame della controversia fino al saldo delle somme dovute.

Se si ritiene possibile chiedere l'interruzione della procedura per una parte della controversia, oggetto del mancato pagamento, la domanda d' interruzione riguarderà soltanto questa precisa parte.

Articolo 407:-Gli onorari d'arbitrato per le vertenze relative alla ricusazione degli arbitri permanenti del Centro, la loro revoca o sostituzione, sono fissati a 300,000 Dinari (trecento Dinari Tunisini) o l'equivalente in Dollari Americani o Euro secondo il tasso di cambio vigente alla data della domanda.

Articolo 408:-Gli onorari d'arbitrato per le controversie urgenti di cui ai capitoli **XVI** e **XIX** del presente Regolamento, sono fissati a 300,000 Dinari (trecento Dinari Tunisini) o l'equivalente in Dollari Americani o Euro secondo il tasso di cambio vigente alla data della domanda.

Articolo 409:-Le tariffe di cui ai precedenti artt. **407** e **408** e quelle esposte nella tabella degli onorari d'arbitrato, nonché l'ammontare delle spese amministrative rimarranno valide per un periodo di **10** anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 410:-Oltre ai servizi forniti alle parti, come stabilito nel Capitolo **XXII** del presente Regolamento, l'amministrazione del Centro offre gratuitamente le seguenti prestazioni:

1. Rilascio di quietanza di avvenuto saldo, parziale o totale, degli onorari di arbitrato;
2. Rilascio di quietanza di avvenuto saldo per le spese di sopralluoghi e soggiorno dei membri del Tribunale Arbitrale.
3. Rilascio di certificato d' iscrizione a ruolo della causa.
4. Certificato amministrativo della sospensione delle procedure arbitrali.
5. Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare gli atti della controversia.
6. Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare le minute degli accordi sulla conciliazione consensuale.
7. Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare le decisioni preliminari.
8. Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare gli accordi sulle procedure arbitrali da adottare.
9. Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare il compromesso sull'arbitrato presso il Centro.
10. Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare le relazioni dei consulenti tecnici, gli atti di deferimento del giuramento e le traduzioni.
11. Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare i verbali delle indagini documentari, i sopralluoghi e gli accertamenti svolti dal Tribunale Arbitrale.

12. Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare tutte le decisioni prese dalla Segreteria Generale del Centro.

13. Rilasciare alle parti copie originali o conformi all'originale dei lodi pronunciati sul merito, siano arbitrari o regolamentari.

14. Rilasciare alle parti copie originali o conformi all'originale delle decisioni sommarie siano interpretative, rettificatrici o complementari.

15. Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare le quietanze di deposito dei lodi pronunciati sul merito e delle decisioni sommarie presso le cancellerie dei tribunali ordinari competenti.

* * * *

Traffario degli onorari d'arbitrato e delle spese amministrative

Valore economico della lite In Dinari Tunisini (D.T.)	Onorari d'arbitrato (in D.T.)	Diritti amministrativi (in D.T.)
Fino a 50.000 D.T.	2.000 D.T.	900 D.T.
Da 50.001 a 100.000 D.T.	7.500 D.T.	1.200 D.T.
Da 100.001 a 500.000 D.T.	21.500 D.T.	1.800 D.T.
Da 500.001 a 1.000.000 D.T.	46.000 D.T.	2.200 D.T.
Da 1.000.001 a 5.000.000 D.T.	75.500 D.T.	2.800 D.T.
Da 5.000.001 a 10.000.000 D.T.	112.500 D.T.	3.500 D.T.
Da 10.000.001 a 50.000.000 D.T.	168.750 D.T.	4.500 D.T.
Da 50.000.001 a 100.000.000 D.T.	253.125 D.T.	5.500 D.T.

Oltre il valore di 100.000.000 D.T., le prestazioni amministrative saranno maggiorate del 0,75%.

* * * *

"

CAPITOLO XXV
DELLE PROCEDURE DI PATROCINIO
DELL'ARBITRATO INTERNAZIONALE AD-HOC

Articolo 411:-Il Centro d'Arbitrato Interno ed Internazionale «AL-INSAF» di Tunisi accetta e si adopera ad accogliere i tribunali arbitrali ad hoc, che siano composti da Arbitro Unico o da Collegio Arbitrale, previo accordo tra le parti o tra i loro arbitri, per deliberare sulla controversia presso la sede del Centro «AL-INSAF», il quale ne patrocina le procedure ed assicura il buon funzionamento dei lavori d'arbitrato.

Articolo 412:-Per il termine "accetta", di cui al precedente articolo, si intende l'autorizzazione accordata alle parti in causa ed ai tribunali arbitrali ad-hoc ad esercitare l'arbitrato presso la sede del Centro.

Articolo 413:-Per l'espressione "si adopera ad accogliere" di cui al precedente articolo 411, si intende l'autorizzazione accordata alle formazioni di tribunali arbitrali ad-hoc a tenere le proprie sedute al Centro «AL-INSAF» di Tunisi, la fornitura degli uffici necessari al Tribunale Arbitrale per la tenuta delle udienze, per le deliberazioni del Tribunale Arbitrale e le riunioni delle parti della convenzione d'arbitrato durante l'esame della controversia sotto l'egida del Centro «AL-INSAF». Il Centro assicura le condizioni favorevoli ed requisiti amministrativi e regolamentari atti a garantire il buon svolgimento delle procedure arbitrali.

Il Centro si adopera, altresì, a fungere da mediatore tra le parti per superare eventuali difficoltà. Esso si adopera a stampare i verbali redatti dai Tribunali Arbitrali, nonché i lodi arbitrali e le decisioni provvisorie, preliminari ed anche quelle pronunciate sul merito.

Durante l'orario amministrativo, il Centro fornisce alle parti o ai loro rappresentanti le informazioni sulle decisioni che riguardano la loro causa, nonché la prestazione di servizi relativi alla ricerca delle decisioni pronunciate dai Tribunali Arbitrali e qualsiasi altra informazione sulla controversia.

Il Centro si adopera, altresì, a rimuovere tutti gli impedimenti che vincolano il buon andamento delle procedure presso la sede del Centro.

Articolo 414:-Salvo patto contrario tra le parti, il tribunale arbitrale, sia esso composto da Arbitro Unico o collegio d'arbitri, ha facoltà di ricorrere al Centro per ingiungere ad una delle parti della convenzione d'arbitrato a versare un anticipo dei loro onorari o saldare il residuo di essi.

e parti possono rimettere gli onorari degli arbitri presso il Segretariato del Centro, convenire sulle modalità e le scadenze del pagamento secondo le fasi dello svolgimento delle procedure arbitrali o al momento del compimento definitivo della missione. Le parti possono all'occorrenza convenire di trattenere, a titolo di garanzia, una parte di questi onorari per un periodo determinato fino a compimento degli atti complementari.

Qualora si convenga il deposito degli onorari arbitrari presso il Segretariato Generale del Centro, ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, la somma sarà messa a loro disposizione in un conto bancario speciale.

Le somme depositate non possono essere ritirate, in parte o in totalità, salvo con decisione emanata dal Segretariato Generale del Centro, conformemente al 2 comma del presente articolo e dopo deduzione del 5% netti a favore del Centro per le prestazioni amministrative fornite.

Articolo 415:-Salvo patto contrario tra le parti ed in difetto d'accordo su un Arbitro Unico, l'una delle parti può ricorrere al Centro per chiedere la nomina di un collegio d'arbitri o ordinare al tribunale arbitrale di compiere un atto che gli è stato affidato.

Articolo 416:-Salvo patto contrario tra le parti, ogni ricorso promosso dinanzi al Centro, in conformità agli articoli precedenti, è iscritto su un apposito registro.

Articolo 417:-Le parti provvedono allo scambio delle loro conclusioni mediante il Segretariato Generale del Centro e conformemente alle modalità convenute o autorizzate a questi effetti, a meno che non scelgano uno specifico regime arbitrale.

Articolo 418:-Ai sensi del precedente articolo 413, il Segretariato Generale del Centro fornisce le stesse prestazioni amministrative possibili a favore delle parti di quelle offerte nelle controversie in cui il Centro è adito, a condizione che i documenti ed i certificati rilasciati comportino l'intitolazione del documento accompagnata dalla dicitura, scritta in maniera visibile "**Patrocinio dell'arbitrato internazionale ad-hoc**".

Articolo 419:-Oltre alle prestazioni amministrative consentite dal Segretariato Generale del Centro, questo provvede a rimuovere tutti i motivi suscettibili di pregiudicare i diritti delle parti e dei loro arbitri. Esso veglia a che le misure disciplinari in vigore al Centro siano rispettate in tutte le fasi delle procedure arbitrali, prima e dopo la loro sospensione o estinzione.

Articolo 420:-Salvo patto diverso tra le parti, il Segretariato Generale del Centro statuisce su ogni vertenza insorta tra le parti ed i loro arbitri con provvedimento urgente non impugnabile conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 421:-Le parti sono libere di convenire sul numero degli arbitri purché sia dispari.

Esse possono anche convenire sulle procedure d' adottare durante la nomina, la ricusazione o la revoca degli arbitri. A difetto di patto espresso, saranno applicate le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 422:-Qualora le parti non convengano sulle condizioni di cui al precedente articolo 421 e sulla nomina di un specifico Arbitro Unico, o qualora una delle parti non provveda alla nomina del Tribunale Arbitrale nei trenta giorni successivi alla data della domanda presentata nel riguardo

dalla controparte, o qualora i due arbitri non riescano a concordare sulla nomina del terzo arbitro che fungerà da presidente nei trenta giorni successivi alla loro nomina, si provvederà, ad istanza di una delle parti, alla nomina di un opportuno tribunale arbitrale per raggiungere il quorum.

Il Segretariato Generale del Centro o il tribunale così nominato emetterà un'ordinanza urgente non impugnabile.

Qualora le parti non riescano concordare sull'Arbitro Unico, questi sarà designato, ad istanza di una delle parti, dal Segretario Generale del Centro o da chi ne fa le veci, con ordinanza urgente non impugnabile.

In tutti i casi di nomina, è necessario tener conto dell'accordo delle parti sulle qualifiche e le qualità dell'arbitro che deve essere una persona fisica, maggiorenne, competente e deve godere di tutti i suoi diritti civili, nonché di autonomia e imparzialità verso le parti.

Articolo 423:-Non è consentito a una parte di ricusare l'arbitro che aveva nominato o partecipato alla sua nomina salvo il caso in cui sorgano dubbi fondati sull'imparzialità o l'autonomia dell'arbitro o qualora la parte ricusante sia a conoscenza, dopo l'avvenuta nomina, che l'arbitro designato non dispone dei requisiti convenuti.

Articolo 424:-Fermo restando quanto disposto dal 3° comma del presente articolo, le parti sono libere di convenire sulle procedure di ricusazione.

-In mancanza di accordo, la parte che intende ricusare un arbitro deve esporre per iscritto i motivi della ricusazione al segretariato Generale del Centro nei quindici giorni successivi alla data in cui ha preso conoscenza della costituzione del Tribunale Arbitrale o dalla data in cui ha preso conoscenza delle cause indicate al precedente articolo **423**.

-Qualora l'arbitro, oggetto della ricusazione, non rinuncia all'incarico o qualora l'altra parte non accetti la ricusazione, la parte ricusante può entro quindici giorni dalla data di presentazione dei motivi di cui al secondo comma precedente, chiedere al Segretariato Generale del Centro di esaminare la domanda di ricusazione.

-Le procedure arbitrali vengono sospese fino a quando il Segretariato Generale o il Tribunale nominato, ad istanza di una delle parti, non pronunci nel merito un'ordinanza d'urgenza non impugnabile.

Articolo 425:

1) Qualora l'arbitro o il membro del Collegio Arbitrale si trovi, *de facto o de iure*, nell'impossibilità di compiere il proprio mandato o non si assolva dall'incarico nell'arco di trenta giorni, tale incarico prende fine con il ritiro dell'arbitro stesso o con accordo tra le parti. Qualora sussista disaccordo circa uno di questi motivi, una delle parti può chiedere al Segretariato Generale del Centro di statuire sulla revoca dell'arbitro con ordinanza d'urgenza non impugnabile.

2) Qualora, ai sensi del precedente comma e dell'art. **424**, uno dei membri del Collegio Arbitrale o l'Arbitro Unico rinunci all'incarico o una della

parti accetti che il suo mandato prenda fine, tale ritiro o accettazione non comporta in sé riconoscimento della validità dei motivi di cui al presente articolo e all'art.423 sopraccitato.

Articolo 426:-Qualora si metta fine all'incarico di un arbitro, a mente delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 425 o qualora l'arbitro si ritiri per qualsiasi altra ragione o qualora egli fosse revocato previo accordo delle parti o per altro movente, il Segretario Generale del Centro o il Tribunale Arbitrale designato a tale fine provvede, ad istanza di parte e con ordinanza d'urgenza non impugnabile, alla nomina di un arbitro supplente, il quale assumerà lo stesso incarico e compirà le stesse procedure.

Articolo 427:-Le parti possono convenire sul luogo dell'arbitrato che avrà luogo presso la sede del Centro o fuori di essa.

In mancanza d'intesa tra le parti e qualora il Tribunale Arbitrale non abbia ricevuto mandato a tale scopo, il Segretario Generale del Centro o chi ne fa le veci fissa il luogo per statuire sulla controversia con ordinanza d'urgenza non impugnabile, conto tenuto delle circostanze della vertenza e le convenienze delle parti.

Articolo 428:-Salvo patto contrario tra le parti, se il Tribunale d'arbitrato internazionale *ad-hoc* non provvede, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, all'esame della domanda di correzione, d'interpretazione o d'integrazione, il Segretariato Generale se ne incarica direttamente o mediante un Arbitro Unico da esso nominato affinché statuisca sulla domanda entro un mese dalla data di conferimento dell'incarico.

Articolo 429:-Il Segretariato Generale del Centro provvede al deposito degli originali dei lodi e decisioni pronunciati sul merito in seno del Centro dalle formazioni arbitrali ad-hoc, nonché delle decisioni rettificatrici, aggiuntive ed interpretative in cancelleria della Corte d'Appello di Tunisi, anche in caso di patto contrario tra le parti, a condizione che la distinta di deposito comporti la dicitura "**Patrocinio dell'arbitrato internazionale ad-hoc**", scritta in maniera visibile.

Articolo 430:-A difetto di accordo tra le parti sull'istanza giudiziaria competente in materia di riconoscimento dei lodi e decisioni arbitrali, questa sarà designata con decisione d'urgenza pronunciata dal Segretario Generale del Centro o da chi ne fa le veci, su richiesta di una delle parti. Detta decisione non è impugnabile e deve tener conto, all'occorrenza, dei casi d'eventuale inimicizia internazionale e della legge più strettamente legata all'esecuzione.

Articolo 431:-Decorso il periodo di sei mesi dalla data di estinzione di una delle questioni pregiudiziali relative alle formazioni dell'arbitrato internazionale *ad-hoc*, il Segretario Generale del Centro provvede alla convocazione dei membri del tribunale affinché statuiscono sulla controversia posta all'arbitrato.

Qualora si riveli impossibile di riunire i membri del tribunale arbitrale precedentemente costituito, il Segretario Generale del Centro provvede alla nomina del tribunale adeguato affinché questo pronunci l'estinzione della lite senza sollevare la questione sul pagamento degli onorari di cui all'art. **434** del presente capitolo.

Articolo 432:-Le procedure di introduzione delle domande d'urgenza, di cui al presente Capitolo, sono assoggettate alle regole previste dal Capitolo **XIX** del presente regolamento.

Gli originali delle decisioni pronunciate d'urgenza, allegati ad una copia conforme delle pagine del presente Capitolo, vengono depositati in Cancelleria della Corte d'appello di Tunisi entro quindici giorni dalla data di pronuncia ed entro trenta giorni qualora il lodo riguardasse il merito della controversia.

Articolo 433:-I fascicoli delle cause giudicate dal Tribunale arbitrale internazionale ad-hoc sono custoditi negli archivi del Centro per vent'anni a decorrere dalla data di dichiarazione della sentenza o dalla decisione sommaria.

Il recupero degli atti viene effettuato con le stesse modalità e condizioni di quello applicato alle cause sul merito esaminate dal Centro.

Pertanto, l'amministrazione del Centro assicura gratuitamente alle parti le seguenti prestazioni elencate da **1** a **13**:

- 1) Certificato di iscrizione a ruolo della causa pendente.
- 2) Certificato amministrativo di sospensione delle procedure arbitrali.
- 3) Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare documenti e atti della controversia.
- 4) Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare le minute degli accordi sulla composizione amichevole.
- 5) Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare le decisioni provvisorie o preliminari.
- 6) Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare le convenzioni delle parti sulla definizione delle procedure arbitrali.
- 7) Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare le relazioni dei consulenti tecnici o dei traduttori o le relazioni sul deferimento del giuramento.
- 8) Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare le relazioni relative alle ricerche documentarie, sopralluoghi o accertamenti effettuati dal Tribunale Arbitrale.
- 9) Rilasciare alle parti copie originali o conformi all'originale dei lodi pronunciati sul merito siano arbitrali o regolamentari.
- 10) Rilasciare alle parti copie originali o conformi all'originale delle decisioni sommarie siano interpretative, rettificatrici o complementari.

11) Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare le quietanze di deposito dei lodi pronunciati sul merito e delle decisioni sommarie presso le cancellerie dei tribunali ordinari competenti.

12) Consentire alle parti di trascrivere o fotocopiare tutte le decisioni prese dalla Segreteria Generale del Centro.

13) Rilasciare alle parti copie originali o conformi all'originale delle decisioni relative alla ricusazione degli arbitri, la loro revoca o sostituzione.

Articolo 434:-Gli onorari d'arbitrato relativi all'esame delle questioni di patrocinio dell'arbitrato internazionale ad-hoc, di cui alle disposizioni del presente Regolamento, sono fissati a trecento Dinari Tunisini o l'equivalente in Dollari americani o Euro.

Articolo 435:-Tutti i membri permanenti o supplenti del Centro sono sottoposti alle disposizioni penali tunisine per qualsiasi errore o contravvenzione da loro commessa nell'esercizio delle loro funzioni, indipendentemente dalla loro nazionalità e domicilio.

Articolo 436:-Le tariffe di cui al presente articolo e quelle esposte nell'allegata tabella, rimarranno valide per un periodo di **10** anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

* * * *

Tariffario dei diritti amministrativi e delle prestazioni relative al patrocinio dell'arbitrato internazionale *ad-hoc*.

Valore economico della lite In Dinari Tunisini (D.T.)	Diritti amministrativi (in D.T.)
Fino a 50.000 D.T.	1.200 D.T.
Da 50.001 a 100.000 D.T.	1.600 D.T.
Da 100.001 a 500.000 D.T.	2.400 D.T.
Da 500.001 a 1.000.000 D.T.	3.400 D.T.
Da 1.000.001 a 5.000.000 D.T.	4.500 D.T.
Da 5.000.001 a 10.000.000 D.T.	5.500 D.T.
Da 10.000.001 a 50.000.000 D.T.	6.500 D.T.
Da 50.000.001 a 100.000.000 D.T.	7.500 D.T.

Oltre il valore di 100.000.000 D.T., le spese amministrative saranno maggiorate del 0,75%.